

Corsi - Seminari  
Formazione Professionale

# 2019 - ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

---

ed. settembre 2019

The logo for INAZ, featuring the letters 'INAZ' in a bold, white, italicized sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

**INAZ**



Questa pubblicazione è stata realizzata per finalità didattiche e costituisce supporto documentale alle giornate di formazione e non è destinata alla vendita.

**COPYRIGHT** INAZ SRL Soc. Unip. 2019 - I diritti di traduzione, di riproduzione, di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compreso copie fotostatiche, film didattici e microfilm) sono riservati per tutti i Paesi e tutelati dalle norme internazionali in materia di diritti d'autore.

**RESPONSABILITÀ** - L'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori, inesattezze.

**AVVERTENZA** – INAZ SRL Soc. Unip. si riserva di modificare la presente documentazione senza preavviso, motivo per cui lo stesso è da ritenersi puramente indicativo.

**MARCHI REGISTRATI** - Tutte le diciture riguardanti prodotti ed applicativi che possono essere menzionati nella pubblicazione, sono marchi registrati dalle rispettive Aziende licenziatrici.

Dispensa chiusa in redazione in data 10/09/2019


## SOMMARIO

<b>IL MODELLO 770/2019</b> .....	<b>5</b>
Soggetti obbligati .....	6
Composizione, struttura della modulistica e dati richiesti .....	6
La doppia certificazione ed il nuovo modello 770 .....	7
Le novità del modello in sintesi .....	7
<i>Frontespizio</i> .....	7
<i>Eventi eccezionali</i> .....	8
<i>Quadro ST</i> .....	8
<i>Quadro SV</i> .....	9
<i>Quadro SX</i> .....	10
<b>LA MODULISTICA 2019</b> .....	<b>11</b>
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione .....	40
<i>Termine di trasmissione del modello 770/2019</i> .....	40
<i>Esposizione dei dati</i> .....	40
<i>Presentazione della dichiarazione</i> .....	40
<i>Modalità di presentazione</i> .....	40
<i>Trasmissione telematica</i> .....	41
<i>Trasmissione diretta</i> .....	42
<i>Gestori incaricati ed operatori incaricati</i> .....	42
<i>Trasmissione tramite intermediari abilitati</i> .....	42
<i>Società appartenenti a gruppi di imprese (società controllante e società controllate)</i> .....	43
Predisposizione della dichiarazione .....	44
Prova di presentazione della dichiarazione .....	45
Obblighi/adempimenti dell'intermediario .....	46
<b>GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 770</b> .....	<b>47</b>
Cenni sull'unificazione dei modelli .....	47
Il Frontespizio della dichiarazione .....	47
<i>Campo "Correttiva nei termini"</i> .....	47
<i>Campo "Dichiarazione integrativa"</i> .....	47
<i>Dichiarazione tardiva</i> .....	48
<i>ESEMPIO</i> .....	49
<i>Campo "eventi eccezionali"</i> .....	49
Sez. "Dati relativi al sostituto" .....	50
Sez. "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" .....	52
<i>Curatore fallimentare o commissario liquidatore</i> .....	52
<i>Rappresentante firmatario della dichiarazione residente all'estero</i> .....	52
<i>Rappresentante firmatario della dichiarazione diverso da persona fisica</i> .....	52
<i>Sez. Dati del soggetto estero</i> .....	53
Invio separato del modello 770 .....	53
<i>Riquadro "Redazione della dichiarazione"</i> .....	54
<b>ESEMPI DI COMPILAZIONE</b> .....	<b>55</b>
<i>Esempio 1</i> .....	55
<i>Esempio 2</i> .....	55
<i>Esempio 3</i> .....	56
<i>Esempio 4</i> .....	57
<b>SEZ.: Quadri compilati e ritenute operate</b> .....	<b>57</b>
SEZ.: "Gestione separata" .....	57
Campo "Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX" .....	58
Sez. "Firma della dichiarazione" .....	59
<i>Situazioni particolari - Codice</i> .....	59
<i>Firma del dichiarante e del soggetto che esegue il controllo contabile</i> .....	59
<i>Sez. "Firma della Dichiarazione" - casella "Attestazione"</i> .....	59
Sez. "Impegno alla presentazione telematica" .....	61
Sez. "Visto di conformità" .....	61
Correzione degli errori o delle omissioni .....	62
Il punto sulle compensazioni .....	62
<i>Compensazione credito per famiglie numerose e canoni di locazione</i> .....	63
<i>Rimborsi 730 e compensazioni</i> .....	63
<b>IL QUADRO ST – RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE E IMPOSTE SOSTITUTIVE</b> ...	<b>66</b>
Premesse alla compilazione .....	66
Dati specifici della prima sezione .....	68
Dati specifici della seconda sezione .....	68
Operazioni societarie straordinarie: indicazione delle residue rate prelevate .....	68
Guida alla compilazione del Quadro ST .....	70
Sezione I – Erario .....	70
Sezione II – Addizionale regionale .....	78

Casi particolari di compilazione del Quadro "ST" .....	78
<b>IL QUADRO SV – TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF .....</b>	<b>82</b>
<i>Dati aggregati per "data di versamento" .....</i>	<i>82</i>
<b>IL QUADRO SX DEL MODELLO 770/2019 .....</b>	<b>83</b>
RIGO SX1 DEL MODELLO 770/2019 .....	85
RIGO SX 2 DEL MODELLO 770/2019 .....	85
RIGO SX3 DEL MODELLO 770/2019 .....	85
RIGO SX4 DEL MODELLO 770/2019 .....	85
Sezione "riepilogo altri crediti" .....	86
Guida alla compilazione del Quadro SX .....	86
Sezione "riepilogo del credito da utilizzare in compensazione" .....	97
<b>IL QUADRO DI .....</b>	<b>105</b>
<b>IL QUADRO SY .....</b>	<b>109</b>
Cenni di carattere normativo .....	109
Esempi applicazione della ritenuta 20% .....	111
Esempi di NON applicazione della ritenuta 20% .....	111
Natura delle somme corrisposte e adempimenti a carico del terzo erogatore .....	112
Attestazione di insussistenza delle condizioni per l'applicazione della ritenuta .....	112
Applicazione "parziale" della ritenuta .....	112
Doppia ritenuta .....	113
Adempimenti a carico del terzo erogatore .....	113
<b>LA COMPILAZIONE DEL QUADRO SY .....</b>	<b>115</b>
<b>LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE .....</b>	<b>118</b>
Operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto .....	119
<b>IL PUNTO SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO .....</b>	<b>121</b>
<b>ACCORPAMENTO DEI CODICI TRIBUTO .....</b>	<b>123</b>
<b>IL PUNTO SUL SISTEMA SANZIONATORIO FISCALE .....</b>	<b>128</b>
Sanzioni in caso di omessa presentazione dichiarazione .....	128
Sanzioni in caso di infedele dichiarazione .....	128
Sanzioni relative alla Certificazione Unica .....	128
<b>WELFARE AZIENDALE: FLASH SULLA CIRCOLARE 5/E DEL 2018 .....</b>	<b>130</b>
Il concetto del "momento della percezione" .....	130
<b>LEGGE DI BILANCIO 2019 – NOVITÀ .....</b>	<b>131</b>
Possibilità per la lavoratrice madre di lavorare fino al nono mese di gravidanza .....	131
Aumento dei giorni di congedo obbligatorio per il lavoratore padre .....	131
Priorità di accesso per le lavoratrici madri al lavoro agile .....	131
Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno .....	131
Introduzione del bonus giovani eccellenze .....	132
<b>ANF: PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE .....</b>	<b>133</b>
<b>INPS: NUOVO ELEMENTO QUALIFICA PROFESSIONALE .....</b>	<b>133</b>
<b>LAVORATORI IMPATRIATI: LE NOVITÀ DEL DL. CRESCITA .....</b>	<b>133</b>
<b>NOVITÀ IN MATERIA DI PREVIDENZA: «QUOTA 100» E «OPZIONE DONNA» .....</b>	<b>135</b>
<b>PENSIONE ANTICIPATA: BLOCCO ADEGUAMENTO ASPETTATIVA DI VITA E FINESTRA DI 3 MESI .....</b>	<b>135</b>
<b>WELFARE AZIENDALE E DUMPING CONTRATTUALE: LA CIRCOLARE INL 7/2019 .....</b>	<b>136</b>
<b>RISCATTO LAUREA AGEVOLATO E "PACE CONTRIBUTIVA" .....</b>	<b>136</b>

## IL MODELLO 770/2019

Da tempo, come noto, non sono più presenti le due canoniche versioni del modello 770 ("Semplificato" ed "Ordinario") grazie all'unificazione operata dall'Agenzia delle Entrate.



Il modello **770/2019**, relativo all'anno d'imposta 2019, insieme alle connesse istruzioni per la compilazione, è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2019, pubblicato sul sito internet della predetta Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono state oggetto di integrazione con successivo Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 18633 del 7 giugno 2019.

## Soggetti obbligati

Devono presentare il Mod. 770 i soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Dal 2018, infine, il modello 770 deve essere riutilizzato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

## Composizione, struttura della modulistica e dati richiesti

Il modello risulta composto:

1. dal **Frontespizio** (informativa Privacy + n° 2 facciate);
2. dai **Quadri ST** Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive (sezione I, Erario, n. 1 facciata; sezione II, Addizionale regionale, n. 1 facciata), **SV**, Trattenute di addizionali comunali all'Irpef (n. 1 facciata), **SX**, Riepilogo dei crediti e delle compensazioni (n. 1 facciata) e **SY**, Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010. Somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale, **DI** - Dichiarazione integrativa;
3. dai quadri **SF** - Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati, **SG** - Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale, **SH** - Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti, **SI** - Utili e proventi equiparati pagati nell'anno 2018, **SK** - Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie, **SL** - Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.R. di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto, **SM** - Proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo di imposta, **SO** - Comunicazioni e segnalazioni, **SP** - Titoli atipici, **SQ** - Dati relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti alla disciplina del D.lgs. 1 aprile 1996, n. 239, nonché sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. 29/9/73, n. 600, **SS** - Dati riassuntivi.

In questo lavoro si tratteranno i quadri relativi all'ex modello 770 semplificato.

## La doppia certificazione ed il nuovo modello 770

Si ricorda che attualmente abbiamo due tipologie di certificazione unica: una **semplificata/sintetica** (da consegnare al sostituto) ed un'altra **completa/ordinaria** (da trasmettere all'Agenzia delle Entrate).



- **CU 2019 SINTETICO:** da consegnare ai percipienti entro il 31 marzo 2019, in cui sono certificati, i principali dati reddituali anche per finalità dichiarative (modello 730, anche precompilato o modello UNICO PF 2019);
- **CU 2019 ORDINARIO:** da inviare entro il 7 marzo 2019 (31 ottobre 2019, in particolari casi<sup>1</sup>), che include, oltre a quelli del modello CU 2019 sintetico "tratteggiati", tutti i dati connessi all'adempimento della dichiarazione dei sostituti d'imposta del modello 770.

### E il modello 770?

Il modello 770 è diventato semplicemente un riepilogo dei versamenti e delle compensazioni effettuate nell'anno; non riporterà più, quindi, i dati delle comunicazioni di lavoro dipendente e autonomo, in quanto già inserite nella trasmissione telematica della CU.

### Le novità del modello in sintesi<sup>2</sup>

#### Frontespizio

Nel frontespizio si rilevano diverse novità:

TIPO DI DICHIARAZIONE
Correttiva nei termini
Dichiarazione integrativa
Protocollo dichiarazione inviata
Eventi eccezionali

1. Da quest'anno, a prescindere dalla modalità di invio della dichiarazione ordinaria (in un unico flusso o in più flussi), viene richiesta la compilazione del campo "**protocollo dichiarazione inviata**"; in tale campo dovrà essere indicato il protocollo della dichiarazione da correggere o da integrare;

<sup>1</sup> Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2019.

<sup>2</sup> Per un approfondimento delle singole si rinvia agli appositi paragrafi.

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO			
Cognome o Denominazione	Nome		
Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	Data di nascita giorno   mese   anno	Sesso (barrare la relativa casella) M   F
Codice fiscale	Codice attività	Telefono o fax prefisso   numero	
Indirizzo di posta elettronica			
Codice paese estero	Codice di identificazione fiscale estero		
Stato (tab. SA)	Natura giuridica (tab. SB)	Situazione (tab. SC)	Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)



- Nella sezione **"dati relativi al sostituto"** è stata inserita una nuova casella denominata **"casi particolari"**. Tale casella dovrà essere barrata solamente per evidenziare la presenza di un rappresentante fiscale di intermediario estero;
- Anche la casella **"eventi eccezionali"** ha subito delle modifiche: è stato eliminato il codice 3 (relativo ai soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso dei migranti dal Nord Africa) ed è stato sostituito il codice 8 con il codice 5, come si vedrà più approfonditamente in seguito.

### Eventi eccezionali

Nel frontespizio, e più precisamente nella sezione "Tipo di dichiarazione" è presente il campo **"eventi eccezionali"**; che deve essere compilata con uno specifico codice identificativo che denota alcune situazioni di eccezionale gravità, al verificarsi delle quali il sostituto d'imposta si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione. Si evidenziano, nello specifico, i seguenti codici rispetto al modello dello scorso anno:

- per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

### Quadro ST

Per quanto concerne il Quadro ST, con le istruzioni di quest'anno, viene meno la stretta corrispondenza tra questo Quadro e le singole righe del modello F24. Non sarà, quindi, più necessario utilizzare una singola riga del Quadro ST per ciascuna riga del modello F24, ma si procederà con l'esposizione aggregata dei dati e dei versamenti.

Si ritiene utile precisare che qualora si proceda alla compilazione del Quadro ST secondo le vecchie istruzioni, in fase di controllo sarà consentito comunque l'invio del flusso. L'Agenzia delle Entrate ha previsto, infatti, un apposito sistema di controllo, denominato **"segnalazione warning"**, che consente di procedere comunque all'invio del flusso.

Modifiche sono state apportate anche per ciò che concerne la compilazione del campo 10 – note; in particolare:

- è stata eliminata la nota F relativa alla regolarizzazione delle ritenute non operate o non versate dai sostituti d'imposta, riguardante i residenti nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma;
- è stata inserita la nuova nota I relativa alla ripresa della riscossione dopo la distruzione del ponte Morandi di Genova;
- è stata inserita la nuova nota M che fa riferimento al versamento delle ritenute relative a redditi di pensione non superiori a euro 18.000.

**70**  
2019  
agenzia entrate

**QUADRO ST**  
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive

CODICE FISCALE

Mod. N.

<b>ST1</b>	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)			1				Eventi eccezionali	2
<b>Sezione I</b> Erario	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato				
	mese	anno	2	6	7				
<b>ST2</b>	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento				
	8	9	10	11	giorno	14	15	16	

**Quadro SV**

Tale quadro è stato oggetto di una riarmonizzazione per ciò che concerne le regole di compilazione nel caso in cui siano stati versati importi a debito da assistenza fiscale maggiorati degli interessi per incapienza e per rettifica. Infatti, come già previsto lo scorso anno per il Quadro ST, nel punto 2 del rigo SV devono essere inserite le somme trattenute (saldo addizionali comunali da 730) al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica che andranno, invece, evidenziati separatamente nel successivo Campo 8 "Interessi"; scorso anno gli interessi erano da indicare nel punto 2. Rimane confermata l'indicazione nel punto 2 di eventuali interessi per rateizzazione trattenuti e versati separatamente con codice tributo diverso con riferimento a quello alla somma al quale si riferisce. Anche in questo caso si registrano modifiche in relazione alla compilazione del campo 10 – note.

**70**  
2019  
agenzia entrate

**QUADRO SV**  
Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

CODICE FISCALE

Mod. N.

<b>SV1</b>	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)			1				Eventi eccezionali	2
<b>Sezione I</b> Erario	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato				
	mese	anno	2	6	7				
<b>SV2</b>	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento				
	8	9	10	11	giorno	14	15	16	

**Quadro SX**

Il Quadro SX, nelle modello di quest'anno, ha subito rilevanti modifiche.

Si segnala, innanzitutto, l'eliminazione del "campo 3 - *Credito derivante da conguaglio su somme di cui Legge n. 208/2015*", che serviva a dare visione del credito da imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dei premi di produzione detassati, che sarà ricompreso, da quest'anno, nel 1 del rigo SX1.

È da evidenziare anche lo sdoppiamento del "campo SX4 - *Altri crediti*" in campo 3 - "*Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale*" e campo 4 "*Credito su IVIE versata da società fiduciaria*". Si precisa che tali campi contengono gli stessi valori che fino allo scorso anno andavano inseriti cumulativamente nel campo 4.

Per quanto riguarda il rigo SX3 si evidenzia, inoltre, l'introduzione del nuovo campo "Credito APE". Si precisa che tale campo è destinato all'INPS.

In relazione alla sezione "*Riepilogo crediti da utilizzare in compensazione*" si evidenzia che le istruzioni di quest'anno prevedono che il credito derivante da ritenute su pignoramenti sia da indicare nei rigi SX32, SX33, SX34 (colonna 2), alternativamente, a seconda che dell'invio del flusso "*Altre ritenute*" sia effettuato assieme al flusso lavoro dipendente, autonomo ovvero capitali.

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (di cui trasferito al consolidato	1	)	2
	SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (di cui trasferito al consolidato		)	
	SX34	Credito scaturito da ritenute di capitale (di cui trasferito al consolidato		)	

In relazione alla sezione "*Riepilogo crediti*" si segnala l'introduzione del nuovo *riga SX48 - "Aiuti di Stato"* che deve essere compilato per poter utilizzare il credito d'imposta spettante in relazione al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale.

Il rigo SX48 è composto da 7 colonne. Le istruzioni hanno, però, dato indicazioni soltanto per la compilazione della "*colonna 1*" - "*Codice aiuto*" mentre per le colonne da 2 a 7 occorre far riferimento a quelle relative relative al rigo RS401 del Quadro RS dei Modelli REDDITI 2019.

## LA MODULISTICA 2019


**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

<b>Finalità del trattamento</b>	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
<b>Conferimento dei dati</b>	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
<b>Periodo di conservazione dei dati</b>	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero definiti gli eventuali giudizi.
<b>Categorie di destinatari dei dati personali</b>	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;</li> <li>• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;</li> <li>• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.</li> </ul>
<b>Modalità del trattamento</b>	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
<b>Titolare del trattamento</b>	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145.
<b>Responsabile del trattamento</b>	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.
<b>Responsabile della Protezione dei Dati</b>	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: <a href="mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it">entrate.dpo@agenziaentrate.it</a>
<b>Diritti dell'interessato</b>	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it">entrate.updp@agenziaentrate.it</a> Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a> .
<b>Consenso</b>	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.  <b>La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</b>

Codice fiscale

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Protocollo dichiarazione inviata <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>												
	<b>DATI RELATIVI AL SOSTITUTO</b>															
Casi particolari <input type="checkbox"/>	Cognome o Denominazione <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>													
	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>		Provincia (sigla) <input type="text"/>	Data di nascita <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
	Codice fiscale <input type="text"/>		Codice attività <input type="text"/>	Telefono o fax <input type="text"/> <input type="text"/>												
	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>															
	Codice paese estero <input type="text"/>		Codice di identificazione fiscale estero <input type="text"/>													
	Stato (tab. SA) <input type="checkbox"/>	Natura giuridica (tab. SB) <input type="checkbox"/>	Situazione (tab. SC) <input type="checkbox"/>	Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato) <input type="text"/>												
<b>DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE</b>	Codice fiscale <input type="text"/>		Codice carica <input type="text"/>	Data apertura fallimento <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Data carica <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>											
	Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F											
	Data di nascita <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>		Provincia (sigla) <input type="text"/>											
	Codice Stato estero <input type="text"/>	Stato federato, provincia, contea <input type="text"/>		Località di residenza <input type="text"/>												
	Indirizzo estero <input type="text"/>		Telefono o fax <input type="text"/> <input type="text"/>		Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/>											
	<b>QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE</b>															
Tipologia invio <input type="checkbox"/>	SF <input type="checkbox"/>	SG <input type="checkbox"/>	SH <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	SK <input type="checkbox"/>	SL <input type="checkbox"/>	SM <input type="checkbox"/>	SO <input type="checkbox"/>	SP <input type="checkbox"/>	SQ <input type="checkbox"/>	SS <input type="checkbox"/>	DI <input type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	SV <input type="checkbox"/>	SX <input type="checkbox"/>	SY <input type="checkbox"/>
	Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		Incaricato in gestione separata <input type="checkbox"/>					
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX <input type="checkbox"/>	Codice fiscale altro incaricato <input type="text"/>		Sostituto <input type="text"/>		Dipendente <input type="text"/>		Autonomo <input type="text"/>		Capitali <input type="text"/>		Locazioni brevi <input type="text"/>		Altre ritenute <input type="text"/>			
	Codice fiscale altro incaricato <input type="text"/>		Sostituto <input type="text"/>		Dipendente <input type="text"/>		Autonomo <input type="text"/>		Capitali <input type="text"/>		Locazioni brevi <input type="text"/>		Altre ritenute <input type="text"/>			
<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	Situazioni particolari <input type="checkbox"/>												Codice <input type="text"/>		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	
	FIRMA DEL DICHIARANTE															
	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>												FIRMA		
	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>												FIRMA		
	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>												FIRMA		
	Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>												FIRMA		
Soggetto <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>												FIRMA			

Codice fiscale	<input type="text"/>		
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>		
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione <input type="checkbox"/>		
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>		
	Data dell'impegno	giorno <input type="text"/>	mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>		
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/>	Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/>	
	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997	



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO SF**  
**Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati**

Mod. N. 

--	--

<b>SF1</b>	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)											
	<b>SF2</b>		CASI DI MANDATO FIDUCIARIO									
<b>DATI RELATIVI ALL' INTERMEDIARIO NON RESIDENTE</b>	Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT					Codice fiscale				
	<b>SF3</b>		Denominazione					Cod. Stato estero				
<b>ELENCO DEI PERCIPIENTI</b>	<b>DATI DEL PERCIPIENTE</b>											
	Codice fiscale			Cognome ovvero Denominazione								
	Nome (solo per le persone fisiche)			Sesso (M o F)	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita			Prov. nasc. (sigla)		
					giorno	mese	anno					
	Comune del domicilio fiscale				Provincia	Via e numero civico						
					9 (sigla)							
	Codice Stato estero		Codice di identificazione estero									
	<b>SF4</b>			Causale		Ammontare lordo corrisposto			Somme non soggette a ritenuta			
				Aliquota		Ritenute		Ritenute sospese		Rimborsi		
<b>DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA</b>												
Codice fiscale			Cognome ovvero Denominazione									
Nome (solo per le persone fisiche)			Sesso (M o F)	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita			Prov. nasc. (sigla)			
				giorno	mese	anno						
Comune del domicilio fiscale				Provincia	Via e numero civico							
				28 (sigla)								
Codice Stato estero		Codice di identificazione estero										
<b>SF5</b>			Causale		Ammontare lordo corrisposto			Somme non soggette a ritenuta				
			Aliquota		Ritenute		Ritenute sospese		Rimborsi			
			Codice Stato estero		Codice di identificazione estero							

Codice fiscale

Mod. N.

**ELENCO DEI PERCIPIENTI**

<b>SF6</b>	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8	9		10					
	11	12							
	13	14		15					
	16	17		18		19			
	20	21							
	22	23	24	25	26				
	27	28		29		30			
	<b>SF7</b>	1	2						
3		4	5	6	7				
8		9		10					
11		12							
13		14		15					
16		17		18		19			
20		21							
22		23	24	25	26				
27		28		29		30			
<b>SF8</b>		1	2						
	3	4	5	6	7				
	8	9		10					
	11	12							
	13	14		15					
	16	17		18		19			
	20	21							
	22	23	24	25	26				
	27	28		29		30			



Codice fiscale  Mod. N.

SG8	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8		9		10				
	11	12	13	14	15				
SG9	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8		9		10				
	11	12	13	14	15				
SG10	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8		9		10				
	11	12	13	14	15				
PROSPETTO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA	Causale		Ammontare complessivo		Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate		Ritenute operate		
	SG11	1	2	3	4				
	SG12								
	SG13								
PROSPETTO DELLE SOMME CORRISPOSTE NEL 2018 ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	SG14	Riservato alle compagnie di assicurazioni estere	Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva			Imponibile	Imposta		
			Data				2	3	
			1 giorno	2 mese	3 anno				
	SG15	Causale		Ammontare complessivo		Ammontare delle somme sulle quali le imposte sostitutive sono state commisurate		Imposte sostitutive applicate	
SG16									
SG17									
PROSPETTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE ART.1 C2 SEXIES D.L. 209/2002	SG23	Valore contratti	1		Imposta		2		







CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO SK**

Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie

Mod. N.

--	--

<b>SK1</b>	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)</small>																			1	
	<b>SK2</b> TIPO COMUNICAZIONE																			1	
<b>DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE</b>	Codice fiscale		ISIN		Cognome Nome ovvero Denominazione										Cod.Stato estero						
	1	2	3	4																	
	<b>SK3</b> Comune del domicilio fiscale																			5	
		Prov. (sigla)				Via e numero civico															
		6				7															
<b>DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE</b>	Codice ABI				Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT								Codice fiscale								
	1	2			3								4								
	<b>SK4</b> Denominazione																			4	
																				5	
<b>ELENCO DEI PERCIPIENTI</b>																					
<b>DATI DEL PERCIPIENTE</b>																					
Codice fiscale				Cognome ovvero Denominazione																	
1				2																	
Nome (solo per le persone fisiche)			Sesso (M o F)		Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita						Prov. nasc. (sigla)							
3			4		5			6						7							
Comune del domicilio fiscale									Prov. (sigla)		Via e numero civico										
8									9		10										
Codice stato estero		Codice di identificazione estero																			
11		12																			
<b>DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA</b>																					
Codice fiscale				Cognome ovvero Denominazione																	
13				14																	
Nome (solo per le persone fisiche)			Sesso (M o F)		Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita						Prov. nasc. (sigla)							
15			16		17			18						19							
Comune del domicilio fiscale									Provincia		Via e numero civico							Cod. Stato estero			
20									21 (sigla)		22							23			
<b>DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI</b>																					
Tipo oggetto		Tipo partec.		Tipo ritenuta		Monte Titoli		Numero azioni o quote			Percentuale contitolarietà		Dividendo unitario		Dividendo da utili ante 31/12/2007						
24		25		26		27		28			29		30		31						
Dividendo da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016				Dividendo da utili post 31/12/2016				Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007					Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016								
32				33				34					35		36						
Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007				Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016				Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016					Interessi riquilificati dividendi		Netto frontiera						
37				38				39					40		41						
Utili da SIQ e da SIINQ				Aliquota				Ritenute					Imposta sostitutiva		Imposta estera						
42				43				44					45		46						
Utili in trasparenza																					
47																					

Codice fiscale

Mod. N.

**ELENCO DEI PERCIPIENTI**

**SK6**

1						2										
3				4	5				6			7				
8								9				10				
11												12				
13						14										
15				16	17 giorno	17 mese	17 anno				18	19				
20								21 (sigla)				22			23	
24	25	26	27				28			29			30			31
32			33				34			35			36			
37			38				39			40			41			
42			43				44			45			46			
47																

**SK7**

1						2										
3				4	5				6			7				
8								9				10				
11												12				
13						14										
15				16	17 giorno	17 mese	17 anno				18	19				
20								21 (sigla)				22			23	
24	25	26	27				28			29			30			31
32			33				34			35			36			
37			38				39			40			41			
42			43				44			45			46			
47																

**Società fiduciarie  
Dati dei soci  
affidanti di società  
trasparente**

**SK8**

Codice fiscale socio affidante		Codice fiscale società partecipata			Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate					
1				2			3			4			5
Quota ritenute d'acconto		Quota altri crediti d'imposta		Quota credito imposte estere ante opzione		Quota detrazioni		Quota credito d'imposta fondi comuni di investimento ordinario					
6			7			8			9				10
Quota eccedenza		Quota accanti		vedere istruzioni									
11			12								13		

**SK9**

1				2				3			4			5
6				7				8			9			10
11				12										
13														



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO SL**

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.R. di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto

Mod. N.

--	--

<b>SL1</b>	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)															
<b>SL2</b>	CASI DI MANDATO FIDUCIARIO															
<b>DATI RELATIVI ALL' INTERMEDIARIO NON RESIDENTE</b>	Codice ABI 1			Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2										Codice fiscale 3		
	Denominazione 4												Cod. Stato estero 5			
<b>ELENCO DEI PERCIPIENTI</b>	Codice fiscale 1			Cognome, ovvero Denominazione 2												
	Nome (solo per le persone fisiche) 3			Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6				Prov. nasc. (sigla) 7				
<b>Sezione I</b>	Comune del domicilio fiscale 8								Provincia (sigla) 9	Via e numero civico 10						
	Codice Stato estero 11		Codice di identificazione estero 12													
<b>SL5</b>	Denominazione del fondo 13			Somme soggette a ritenuta 14				Aliquota 15		Ritenute operate 16						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>SL6</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>SL7</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Codice fiscale

Mod. N.

**Sezione II**

Dati relativi ai partecipanti ai fondi immobiliari che detengono una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento

SL8		SL9		SL10		SL11		SL12	
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
5	6	5	6	5	6	5	6	5	6
7	8	7	8	7	8	7	8	7	8
9	10	9	10	9	10	9	10	9	10
11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
13	14	13	14	13	14	13	14	13	14
15	16	15	16	15	16	15	16	15	16
17	18	17	18	17	18	17	18	17	18
19	20	19	20	19	20	19	20	19	20
21		21		21		21		21	





Codice fiscale

Mod. N.

**ELENCO DEI SOGGETTI**

1					2					
3				4	5	6	7			
8					9	10				
11	12									
SO5	13	14	15	16	17	18	19	20		
21										
22					23					
24				25	26	27	28			
29					30	31	32			

1					2					
3				4	5	6	7			
8					9	10				
11	12									
SO6	13	14	15	16	17	18	19	20		
21										
22					23					
24				25	26	27	28			
29					30	31	32			

**Società fiduciarie  
Dati utili  
alla liquidazione  
dell'imposta  
sul valore  
degli immobili  
all'estero**

	Codice fiscale fiduciante	Valore immobile	Quota possesso	Periodo	IVIE
SO7	1	2	3	4	5
	Credito d'imposta	Detrazioni	IVIE dovuta		Acconto
	6	7	8	9	
	Imposta a debito	Imposta a credito	Vedi istr.	Vedi istr.	
	10	11	12	13	

	Codice fiscale fiduciante	Valore immobile	Quota possesso	Periodo	IVIE
SO8	1	2	3	4	5
	Credito d'imposta	Detrazioni	IVIE dovuta		Acconto
	6	7	8	9	
	Imposta a debito	Imposta a credito	Vedi istr.	Vedi istr.	
	10	11	12	13	





CODICE FISCALE

Grid for entering the tax code (CODICE FISCALE).

QUADRO SQ

Dati relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli simili soggetti alla disciplina del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, nonché sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. 29/9/73, n. 600

Mod. N.

Small grid for Mod. N.

<b>DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE</b>	SQ1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)			1		2		Eventi eccezionali	
	Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT			Codice fiscale			
<b>PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI VERSAMENTI</b>	Denominazione					Codice Stato estero			
	Periodo di riferimento		Totale importo		Ravvedimento		Interessi		Codice tributo
	1	2	3		4		5		
	6	7	8						
	Note	Data di versamento		Codice Ente					
	6	7	giorno	mese	anno	8			
	1	2	3		4		5		
	6	7	8						
	1	2	3		4		5		
	6	7	8						
	1	2	3		4		5		
	6	7	8						
1	2	3		4		5			
6	7	8							
1	2	3		4		5			
6	7	8							
1	2	3		4		5			
6	7	8							
1	2	3		4		5			
6	7	8							

Codice fiscale

Mod. N.

**RIEPILOGO  
DEL CONTO  
UNICO**

	1	2	3	4	5
<b>SQ13</b> GEN	Accreditati per operazioni del mese	Accreditati per imposta sostitutiva su dividendi	Imposta sostitutiva a riporto dal mese precedente	Versamenti in eccesso effettuati	Totale addebiti per operazioni del mese
	6	7	8	9	10
	Risultato del mese Saldo positivo (1+2-3-4-5)	Risultato del mese Saldo negativo (1+2-3-4-5)	Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti Imposta art. 7, c. 5, con magg. 1,5%	Altre imposte sostitutive	Totale somme versate nel mese successivo
	6	7	8	9	10
<b>SQ14</b> FEB	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
<b>SQ15</b> MAR	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
<b>SQ16</b> APR	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
<b>SQ17</b> MAG	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
<b>SQ18</b> GIU	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
<b>SQ19</b> LUG	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
<b>SQ20</b> AGO	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
<b>SQ21</b> SET	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
<b>SQ22</b> OTT	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
<b>SQ23</b> NOV	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
<b>SQ24</b> DIC	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
<b>SQ25</b> SALDO NEGATIVO DI CUI SI È CHIESTO IL RIMBORSO					1
<b>SQ26</b> VERSAMENTI IN ECCESSO					1





CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO DI**  
Dichiarazione Integrativa

Mod. N.

--	--

	Codice fiscale	Nota	Periodo d'imposta	Maggior credito
	1	2	3	5
D11				,00
D12				,00
D13				,00
D14				,00
D15				,00
D16				,00
D17				,00
D18				,00
D19				,00
D110				,00
D111				,00
D112				,00
D113				,00
D114				,00
D115				,00
D116				,00
D117				,00
D118				,00
D119				,00
D120				,00



Codice fiscale

Mod. N.

**Sezione II**  
**Addizionale**  
**regionale**

	Periodo di riferimento		Ritenute operate			Crediti di imposta	Importo versato		
	mese	anno	2	3	4	5	6	7	8
ST14	1	5	9	10	11	12	13	14	15
	8								
ST15	1	5	9	10	11	12	13	14	15
	8								
ST16	1	5	9	10	11	12	13	14	15
	8								
ST17	1	5	9	10	11	12	13	14	15
	8								
ST18	1	5	9	10	11	12	13	14	15
	8								
ST19	1	5	9	10	11	12	13	14	15
	8								
ST20	1	5	9	10	11	12	13	14	15
	8								
ST21	1	5	9	10	11	12	13	14	15
	8								
ST22	1	5	9	10	11	12	13	14	15
	8								
ST23	1	5	9	10	11	12	13	14	15
	8								
ST24	1	5	9	10	11	12	13	14	15
	8								
ST25	1	5	9	10	11	12	13	14	15
	8								

Codice fiscale

Mod. N.

**Sezione III**

Ritenute su redditi di capitale

	Periodo di riferimento		Ritenute operate			Crediti di imposta utilizzati a sconto	Importo versato
	mese	anno	2	6	7		
ST26	1		2	6	7		
	8		9	10	11	14	
			Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento
				<input type="checkbox"/>			giorno mese anno
ST27	1		2	6	7		
	8		9	10	11	14	
			<input type="checkbox"/>				
ST28	1		2	6	7		
	8		9	10	11	14	
			<input type="checkbox"/>				
ST29	1		2	6	7		
	8		9	10	11	14	
			<input type="checkbox"/>				
ST30	1		2	6	7		
	8		9	10	11	14	
			<input type="checkbox"/>				
ST31	1		2	6	7		
	8		9	10	11	14	
			<input type="checkbox"/>				
ST32	1		2	6	7		
	8		9	10	11	14	
			<input type="checkbox"/>				
ST33	1		2	6	7		
	8		9	10	11	14	
			<input type="checkbox"/>				
ST34	1		2	6	7		
	8		9	10	11	14	
			<input type="checkbox"/>				
ST35	1		2	6	7		
	8		9	10	11	14	
			<input type="checkbox"/>				
ST36	1		2	6	7		
	8		9	10	11	14	
			<input type="checkbox"/>				
ST37	1		2	6	7		
	8		9	10	11	14	
			<input type="checkbox"/>				

Codice fiscale

Mod. N.

**Sezione IV**  
 Imposta sostitutiva  
 di cui agli artt. 6 e 7  
 del D.Lgs. 21/11/97,  
 n. 461 e altre  
 imposte sostitutive  
 applicate

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE											
ST38	Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT				Codice fiscale				
	Denominazione		Codice Stato estero								
	Periodo di riferimento		Ammontare plusvalenze e altri proventi		Imposta applicata		Importi utilizzati a scomputo		Crediti di imposta utilizzati a scomputo		Importo versato
	mese	anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ST39	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento						
	8	9	10	11	giorno	mese	anno	14			
ST40		<input type="checkbox"/>									
ST41		<input type="checkbox"/>									
ST42		<input type="checkbox"/>									
ST43		<input type="checkbox"/>									
ST44		<input type="checkbox"/>									
ST45		<input type="checkbox"/>									
ST46		<input type="checkbox"/>									
ST47		<input type="checkbox"/>									
ST48		<input type="checkbox"/>									
ST49		<input type="checkbox"/>									







CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO SY**  
 Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010, somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale

Mod. N. 

--	--

SY1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni) <sup>1</sup>										Eventi eccezionali <sup>2</sup>		
<b>Sezione I</b>  Riservata al debitore principale		Codice fiscale creditore pignoratizio					Somme erogate			Tipologia		Somme erogate		Tipologia
	1						2			3		4		5
	SY2	Somme erogate			Tipologia		Somme erogate			Tipologia		Somme erogate		Tipologia
	6			7			8			9		10		11
	1						2			3		4		5
	6			7			8			9		10		11
SY3														
SY4														
SY5														
SY6														
<b>Sezione II</b>  Riservata al soggetto erogatore delle somme		Codice fiscale debitore principale				Codice fiscale creditore pignoratizio				Somme erogate				
	SY7	1				2				3				
	SY8	1				2				3				
	SY9	1				2				3				
	SY10	1				2				3				
	SY11	1				2				3				
<b>Sezione III</b>  Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010		Codice fiscale beneficiario				Ammontare del bonifico			Ritenute effettuate					
	SY12	1				2			3					
	SY13	1				2			3					
	SY14	1				2			3					
	SY15	1				2			3					

Codice fiscale

Mod. N.

**Sezione IV**

Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale

Cognome o denominazione 1		Nome 2		Sesso (barrare la relativa casella) 3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Data di nascita 4 giorno mese anno		
Codice di identificazione fiscale estero 5				Località di residenza estera 6				
Via e numero civico 7							Codice Stato estero 8	
9	10	11	12	13				
Causale		Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale		Altre somme non soggette a ritenuta		Imponibile		
Ritenute a titolo d'imposta 14		Ritenute sospese 15						

1		2		3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		4 giorno mese anno		
5				6				
7							8	
9	10	11	12	13				
14		15						

1		2		3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		4 giorno mese anno		
5				6				
7							8	
9	10	11	12	13				
14		15						

1		2		3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		4 giorno mese anno		
5				6				
7							8	
9	10	11	12	13				
14		15						

1		2		3 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		4 giorno mese anno		
5				6				
7							8	
9	10	11	12	13				
14		15						

## Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

### Termine di trasmissione del modello 770/2019

Dal 2018, grazie all'articolo 1, comma 933, della Legge di Bilancio 2018, il termine ultimo di trasmissione del modello 770 è fissato al 31 ottobre.

Nello specifico, la Legge di Bilancio 2018, ha modificato il comma 3 bis dell'articolo 4 del DPR n° 322 del 1998 che nella versione attualmente vigente, prevede quanto di seguito riportato:

*"Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno".*

Si ricorda, inoltre, che sempre dal 2018 il termine di trasmissione delle **Certificazioni Uniche**, contenenti soltanto redditi esenti o non dichiarabili tramite il modello 730 precompilato, è fissato anch'esso al 31 ottobre, proprio in analogia con il modello 770. Anche questa modifica è stata introdotta dall'articolo 1, comma 933, della Legge di Bilancio 2018, la quale ha modificato l'articolo 4 comma 6 – quinquies del D.P.R. 322 del 1998, prevedendo che:

*[...] La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. [...]*

### Esposizione dei dati

Per quanto concerne l'esposizione dei dati all'interno del modello 770, si può osservare come vengano confermate le modalità espositive introdotte dall'Agenzia delle Entrate già lo scorso anno.

I dati fiscali, pertanto, **vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale**, con conseguente superamento della precedente modalità di esposizione basata, al contrario, sul troncamento delle cifre decimali.

#### Esempio

I seguenti dati in euro: 55,505 - 65,626 - 65,493;

Nel modello 770 andranno esposti come segue: 55,51 - 65,63 - 65,49.

Gli importi relativi ai dati contributivi dell' INPS e dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, che nelle istruzioni degli scorsi anni dovevano essere indicati all'unità di euro previo arrotondamento delle cifre decimali, **sono anch'essi da esporre in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale**.

### Presentazione della dichiarazione

Si rammenta che, come da diversi anni a questa parte, nell'ambito delle istruzioni per la presentazione del modello (in particolare, presentazione telematica diretta, presentazione telematica tramite intermediari abilitati, dichiarazione trasmessa dalle Amministrazioni e dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi) e per la modalità di abilitazione (sia per il canale Entratel che per quello Fisconline) sono state precisate le modalità di abilitazione e di accesso ai servizi telematici previste dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009 che ha recepito le disposizioni del Garante per la Privacy. In pratica, come si legge nell'ambito delle motivazioni del provvedimento citato, è stato necessario modificare il sistema in uso per le **credenziali d'accesso** attribuite agli utenti dei servizi telematici diversi da persona fisica prevedendo, fra l'altro, l'onere della **comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati identificativi dei cosiddetti "gestori incaricati" e degli "operatori incaricati"** (cioè persone fisiche che effettuano transazioni telematiche con credenziali proprie, in nome e per conto delle società cui appartengono).

### Modalità di presentazione

Sono possibili due modalità di presentazione della dichiarazione:

1. **trasmissione integrale** → frontespizio, i quadri ST, SV, SX e SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed i quadri ST, SV, SX, e SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
2. **trasmissione separata** → il sostituto può suddividere il modello inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX e SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai quadri ST, SV, SX, e SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, alle seguenti condizioni:
  - a. che siano state trasmesse entro il **7 marzo 2019** sia Certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  - b. che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

### Trasmissione telematica

La presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica. Non può essere presentata tramite banche convenzionate o uffici postali, né tramite raccomandata o altro mezzo equivalente.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Costituisce prova di presentazione della dichiarazione la data della comunicazione fornita, per via telematica, dell'Agenzia delle Entrate che attesta, in assenza di errori, l'avvenuta ricezione della dichiarazione. Non costituisce, invece, prova di presentazione il semplice messaggio di conferma di avvenuta trasmissione. La comunicazione di ricezione della dichiarazione può, comunque, essere richiesta senza limiti di tempo sia da parte del contribuente che dall'intermediario a qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro il termine del 31 ottobre ma scartate dal servizio telematico purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (circ. Ministero Finanze n. 195/E del 24/9/1999).

La dichiarazione può essere trasmessa:

1. direttamente dal sostituto d'imposta;
2. tramite un intermediario abilitato scelto tra quelli individuati nell'art. 3, comma 3, del DPR n° 322 del 1998 e successive modificazioni (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, revisori contabili, notai ecc.);
3. tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
4. tramite società appartenenti allo stesso Gruppo.

In merito alla lettera a) si segnala che l'Agenzia delle entrate, con il Provvedimento n. 53616 del 9 marzo 2018, si è adeguata all'articolo 10 della Legge n. 183/2011, individuando nuove tipologie di soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

Nello specifico, sono state incluse, tra i soggetti individuati nell'articolo comma 3 del DPR n. 322 del 1998:

- le STP (società tra professionisti) iscritte all'albo dei Consulenti del Lavoro;
- le STP (società tra professionisti) iscritte all'albo dei commercialisti e degli esperti contabili.

## Trasmissione diretta

La dichiarazione predisposta dal sostituto d'imposta può essere trasmessa direttamente attraverso:

- il servizio telematico Entratel.;
- il servizio telematico Internet (Fisco Online), ovvero tramite.

I servizi telematici Internet ed Entratel sono accessibili al seguente indirizzo web:

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

### Individuazione del sistema di trasmissione

L'utilizzo di uno dei due predetti canali (Internet o Entratel) dipende, innanzitutto, dal numero dei percipienti per i quali è stata presentata la CU.

È possibile utilizzare il servizio Internet nel caso in cui i percipienti non superino le 20 unità e sempreché non si è già abilitati alla trasmissione telematica attraverso il servizio Entratel.

È necessario, invece, utilizzare il servizio Entratel quando il numero complessivo dei percipienti è superiore alle 20 unità.

### Gestori incaricati ed operatori incaricati

È richiesta l'identificazione diretta dell'incaricato (gestore incaricato persone fisica) che fisicamente effettua l'invio, in nome e per conto della società.

Le istruzioni spiegano, che con riferimento a quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009, ai fini di adeguare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008 in base alle quali non è più prevista la possibilità di utilizzare credenziali generiche.

Pertanto, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono effettuare la trasmissione telematica della dichiarazione **tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi devono essere comunicati:**

1. **per via telematica**, tramite il proprio rappresentante legale abilitato, ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
2. **con modalità cartacea**, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta su apposita modulistica, all'ufficio delle entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'Ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale sia dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati possono a loro volta anche nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA.

I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione "software" del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), il programma di compilazione della dichiarazione, Mod. 770.

Le suddette istruzioni sono state aggiunte al fine di uniformare i servizi telematici alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (Privacy).

### Trasmissione tramite intermediari abilitati

Gli intermediari di cui all'art. 3 comma 3 DPR 322/1998 hanno l'obbligo di trasmettere le dichiarazioni predisposte su incarico del dichiarante, mentre hanno la facoltà di trasmettere quelle predisposte dal dichiarante stesso o da altro soggetto.

In entrambi i casi, gli intermediari incaricati alla trasmissione telematica della dichiarazione devono rilasciare al sostituto d'imposta:

- l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica, debitamente sottoscritto e datato ancorché rilasciato in forma libera;
- entro 30 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione, l'originale della dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate e firmata dal contribuente;
- entro lo stesso termine, la copia della comunicazione di avvenuta ricezione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate in via telematica all'utente che ha effettuato l'invio. Detta ultima comunicazione costituisce la prova per il contribuente dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

## **Società appartenenti a gruppi di Imprese (società controllante e società controllate)**

È prevista la facoltà per i gruppi societari, nell'ambito dei quali vi sia almeno una società o ente obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, di procedere alla trasmissione telematica diretta delle dichiarazioni di tutti, o anche solo di una parte dei soggetti appartenenti al gruppo, per il tramite di una qualunque società o ente appartenente al gruppo anche non obbligato in proprio all'invio telematico. In tal caso va obbligatoriamente utilizzata la procedura «Entratel».

La società del gruppo che intenda incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, deve consegnarla debitamente sottoscritta alla società incaricata la quale è tenuta ad osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari. La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società appartenenti al medesimo gruppo da quando viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

### **Definizione di gruppo**

Si considerano appartenenti al gruppo (la verifica va effettuata al momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione):

- i soggetti controllanti, siano essi enti (anche non commerciali) e/o società (incluse società di persone);
- le società di capitali «controllate» aventi la natura di s.p.a. S.a.p.a. ed S.r.l. possedute, direttamente o indirettamente, per una quota superiore al 50% del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

Tale possibilità è prevista in ogni caso:

- per le imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. n. 127/1991 e del D.Lgs. n. 87/1992;
- per le imprese soggette all'IRES indicate nell'elenco di cui al c. 2, lett. a), dell'art. 38 del D.Lgs. n. 127/1991 e nell'elenco di cui al c. 2, lett. a), dell'art. 40 del D.Lgs. n. 87/1992.

## Predisposizione della dichiarazione



Momento della presentazione

LA DICHIARAZIONE SI CONSIDERA PRESENTATA NEL GIORNO IN CUI RISULTA CONCLUSA LA RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

## Prova di presentazione della dichiarazione



Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. In particolare, in base a tali disposizioni, è necessario:

- che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta;
- che siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi;
- effettuare la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

## COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La prova della presentazione è data dalla **comunicazione** rilasciata per via telematica dall'agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro un periodo che può andare **da uno a cinque giorni lavorativi** successivi alla ricezione della dichiarazione. Tale comunicazione resta disponibile nel sistema telematico per trenta giorni, trascorsi i quali la ricevuta può essere richiesta solamente ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Relativamente ai termini di presentazione, le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente "**scartate**", purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate (C.M. n. 195/E del 24 settembre 1999).

## Obblighi/adempimenti dell'intermediario

### L'INTERMEDIARIO DEVE

Rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'**impegno** a trasmettere i dati contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta. La data dell'impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nel riquadro "*Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione*" nel Frontespizio della dichiarazione.

Rilasciare al sostituto d'imposta, **entro 30 giorni** dal termine previsto per la Presentazione della dichiarazione per via telematica l'**originale della dichiarazione** debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione.

**Conservare copia delle dichiarazioni trasmesse anche su supporti informatici.**



### CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI

## GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 770

### Cenni sull'unificazione dei modelli

Prima di procedere oltre si evidenzia che è stata soppressa la suddivisione tra modello 770 SEMPLIFICATO e modello 770 ORDINARIO. Tutti i dati richiesti si trovano, infatti, in un unico modello 770.

I sostituti possono, comunque, utilizzare la modulistica del modello **770/2019** per presentar in forma separata, i seguenti flussi telematici:

- quadri SS, ST, SV, SX e SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- quadri SS, ST, SV, SX, e SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY.

Si rinvia agli appositi paragrafi per un approfondimento sul tema.

### Il Frontespizio della dichiarazione

#### Campo *"Correttiva nei termini"*

Il sostituto può presentare entro il termine di presentazione ordinario una nuova Dichiarazione correttiva per rettificare o integrare la dichiarazione già presentata. Tale dichiarazione sostituisce quella presentata in precedenza. In tal caso va barrata la casella *"Correttiva nei termini"*. Il campo è alternativo al successivo punto *"Dichiarazione Integrativa"*

#### Campo *"Dichiarazione integrativa"*

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione ordinaria, il sostituto d'imposta può presentare, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, **una dichiarazione integrativa**:

- nell'ipotesi di ravvedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del D.L.vo n. 472/97, per correggere omissioni o errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Tale dichiarazione può essere presentata se non sono iniziati accessi o ispezioni e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta (un ottavo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore) oltre alla corresponsione degli interessi di legge;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2 comma 8 del DPR 322/1998, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori ed omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- Con riferimento alle dichiarazioni integrative a favore è intervenuto sul tema l'articolo 5, c. 1 lett. a) del D.L. 193/2016 che ha sostituito i commi 8 e 8-bis del D.P.R. 322/1998, ed ha portato ad una sostanziale equiparazione del termine di presentazione delle dichiarazioni integrative "a favore" del contribuente con quello delle dichiarazioni integrative "a sfavore".

Pertanto, al fine di gestire le ipotesi di dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo è stato istituito il quadro DI<sup>3</sup> ed il quadro SX è stato opportunamente modificato, per permettere l'esposizione dei crediti derivanti da dette dichiarazioni integrative presentate nel 2016.

<sup>3</sup> Il quadro in commento sarà trattato nell'apposito paragrafo

In pratica, in ogni caso di presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni, il termine di presentazione si identifica con quello stabilito dall'articolo 43 del D.P.R. 600 del '73.



### TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

- per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- per i periodi d'imposta precedenti entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

### MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO EMERGENTE DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

1. compensazione;
  2. rimborso
- in caso di correzione di errori contabili di competenza, il credito può essere utilizzato in compensazione senza limiti temporali;
  - in caso di dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione senza limiti temporali;
  - in caso di dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine prescritto per la presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

in questo caso (punto 3) il credito va esposto nel nuovo quadro DI.

#### Dichiarazione tardiva

Con le dovute sanzioni amministrative la dichiarazione può essere tardivamente presentata entro 90 giorni dalla scadenza. Le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni si considerano omesse.

#### NOVITÀ!

#### Protocollo dichiarazione inviata

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Protocollo dichiarazione inviata	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Questa casella, presente dal modello 2019, deve essere compilata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.

La casella deve essere compilata ogni qual volta si renda necessaria la trasmissione di una dichiarazione integrativa/correttiva, a prescindere dalla modalità di invio della dichiarazione originaria (in un unico flusso o in più flussi). Lo scorso anno, invece, il campo andava compilato soltanto nell'ipotesi di invio di una integrazione di una dichiarazione trasmessa originariamente in più flussi.

**SCHEMA DI SINTESI – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA/CORRETTIVA**



**ESEMPIO**

A fronte di un errore, il Consulente del Lavoro, che segue l'Azienda Beta S.p.A., deve trasmettere un 770 correttivo, entro i termini ordinari di invio. Si precisa che il modello era stato inviato in due flussi:

1. uno per il lavoro dipendente, dal Consulente del Lavoro dell'azienda;
2. l'altro dal Commercialista, con riferimento ai redditi da capitali.

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	Correttivo nei termini	<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa	<input type="checkbox"/>	Protocollo dichiarazione inviata	<input type="checkbox"/>	<b>DA COMPILARE</b>	Eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>
------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------

**Campo "eventi eccezionali"**

Il campo "eventi eccezionali", situato in alto a destra nella seconda facciata del frontespizio del modello 770, richiede l'esposizione di un codice identificativo di alcune situazioni di eccezionale gravità tali da permettere al sostituto d'imposta di avvalersi della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione, (anche in seguito a specifiche ordinanze/decreti di sospensione).

I codici che è possibile utilizzare per la compilazione di tale casella sono:

1 - per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

5 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Si ricorda che in caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali dovrà essere indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, il periodo di sospensione più ampio.

**NOVITÀ**

Rispetto alle istruzioni del modello 770/2018, si segnala l'eliminazione del codice 3 - soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa.

*"Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati all'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 16 dicembre 2011 dei termini relativi agli adempimenti ed ai*

versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2017; dall'art. 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46".

Si segnala, inoltre, che il codice 8 è ora diventato il numero 5.

## Sez. "Dati relativi al sostituto"

Nel riquadro "Dati relativi al sostituto" si segnala, con riferimento al campo "Codice attività", la precisazione secondo cui deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello. La tabella di classificazione delle attività economiche è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito internet del ministero dell'Economia e delle finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Le istruzioni ministeriali precisano che l'indicazione del numero di "Telefono o cellulare", "Fax" e "indirizzo di posta elettronica", è facoltativa e che le suddette informazioni sono utili per ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Non sono più richiesti i dati relativi alla residenza anagrafica/domicilio fiscale e sede legale del sostituto.

Nel campo "Comune di Nascita", il sostituto- persona fisica - nato all'estero deve indicare, al posto del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco il campo Provincia.

I codici relativi allo "Stato", rilevabili dalla Tabella SA allegata alle istruzioni, sono: i seguenti:

- |  |   |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività                        | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto   |

I codici relativi alla "Natura Giuridica", rilevabili dalla Tabella SB, allegata alle istruzioni, sono: i seguenti:

Soggetti residenti	Soggetti non residenti
1. Società in accomandita per azioni	30. Società semplici, irregolari e di fatto
2. Società a responsabilità limitata	31. Società in nome collettivo
3. Società per azioni	32. Società in accomandita semplice
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione	33. Società di armamento
5. Altre società cooperative	34. Associazioni fra professionisti
6. Mutue assicuratrici	35. Società in accomandita per azioni
7. Consorzi con personalità giuridica	36. Società a responsabilità limitata
8. Associazioni riconosciute	37. Società per azioni
9. Fondazioni	38. Consorzi
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica	39. Altri enti ed istituti
11. Consorzi senza personalità giuridica	40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
12. Associazioni non riconosciute e comitati	41. Fondazioni
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)	42. Opere pie e società di mutuo soccorso
14. Enti pubblici economici	43. Altre organizzazioni di persone e di beni
15. Enti pubblici non economici	44. Trust
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica	45. GEE (Gruppi europei di interesse economico)
17. Opere pie e società di mutuo soccorso	
18. Enti ospedalieri	
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale	
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo	
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi	
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia	
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR	
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR	
25. Società in accomandita semplice	
26. Società di armamento	
27. Associazione fra artisti e professionisti	
28. Aziende coniugali	
29. GEE (Gruppi europei di interesse economico)	
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)	
51. Condomini	
52. Depositi I.V.A.	
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	
54. Trust	
55. Amministrazioni pubbliche	
56. Fondazioni bancarie	
57. Società europea	
58. Società cooperativa europea	
59. Rete di imprese	

I codici relativi alla "Situazione", rilevabili dalla Tabella SC allegata alle istruzioni ministeriali, sono i seguenti:

- |  |  |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa  | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione   | 6) Periodo normale d'imposta   |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa |  |

Il "Codice fiscale del dicastero di appartenenza" riguarda le sole amministrazioni dello Stato.

**NOVITÀ!**

Nella sezione "Dati relativi al sostituto" è stata inserita la nuova casella "Casi particolari". La casella dovrà essere barrata per segnalare la presenza di un rappresentante fiscale di intermediario estero (nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia che non svolge attività per le quali non riveste il ruolo di sostituto d'imposta).

**DATI RELATIVI AL SOSTITUTO**

Casi particolari

Cognome o Denominazione		Nome	
Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	Data di nascita giorno   mese   anno
		Sesso (barrare la relativa casella)	
		M	F
Codice fiscale	Codice attività	Telefono o fax prefisso   numero	
Indirizzo di posta elettronica			
Codice paese estero		Codice di identificazione fiscale estero	
Stato (tab. SA)	Natura giuridica (tab. SB)	Situazione (tab. SC)	Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)

## Sez. "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione"

In questo riquadro devono essere riportati i **dati anagrafici** (Cognome e nome, sesso, data di nascita, comune di nascita, provincia), il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto (persona fisica) che presenta la dichiarazione.

In particolare:

- nel campo "**Data di carica**", la decorrenza della data di carica del rappresentante firmatario della dichiarazione;
- nel campo "**Codice carica**", si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella, ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione.

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

### Curatore fallimentare o commissario liquidatore

In caso di curatore fallimentare o commissario liquidatore, occorre compilare anche il campo "**Data apertura fallimento**", specificando la data di apertura della procedura fallimentare nella forma giorno /mese /anno. Il dato può deve essere abbinato solo con **codice carica pari a 3** (curatore fallimentare) o **4** (commissario liquidatore);

### Rappresentante firmatario della dichiarazione residente all'estero

Nel caso in cui il **soggetto firmatario della dichiarazione sia residente all'estero** sono richieste le seguenti altre informazioni:

- **codice Stato estero** (si veda Tabella SG "Elenco dei Paesi e Territori esteri, in Appendice alle istruzioni ministeriali 770/2019);
- **Stato federato, provincia, contea;**
- **l'Indirizzo estero.**

### Rappresentante firmatario della dichiarazione diverso da persona fisica

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica (quindi, deve trattarsi di un soggetto giuridico), occorre indicare negli appositi campi:

- codice fiscale della società o ente dichiarante
- codice fiscale" e dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data di nascita, comune di nascita provincia) del rappresentante della società o ente dichiarante
- codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.

## Sez. Dati del soggetto estero

Codice paese estero	<input type="text"/>	Codice di identificazione fiscale estero	<input type="text"/>
---------------------	----------------------	--	----------------------

Per questa sottosezione, di nuova introduzione, si evidenzia quanto segue:

- il codice Paese estero va desunto dall'elenco Paesi e Territori esteri (tabella SG) riportato in Appendice alle Istruzioni del modello;
- nel punto "**Codice di identificazione fiscale estero**" deve essere inserito il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

## Invio separato del modello 770

È importante sottolineare che i sostituti d'imposta possono suddividere il modello 770 inviando **separatamente**, oltre al frontespizio, i quadri SS, ST, SV, SX e SY relativi a:

- ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale.

Quanto sopra, sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2019 sia le Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, che quelle relative al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.



### Riquadro "Redazione della dichiarazione"

Il riquadro "*Redazione della dichiarazione*" risulta essere composto da due sezioni denominate "Quadri compilati e ritenute operate" e "Gestione separata".

È presente anche il campo "Tipologia invio", utile ad indicare il tipo di invio effettuato.

Infatti, come accennato precedentemente, il sostituto può trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso.

I codici da usare sono i seguenti:

- 1 nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
- 2 nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).

### NOVITÀ

Il Mod. 770/2019 consente ampia libertà in fase di predisposizione e invio del flusso, tenuto fermo il limite massimo di tre flussi per l'invio dei dati. Questi ultimi potranno essere trasmessi anche separatamente dallo stesso sostituto d'imposta o in parte dall'intermediario ed in parte dal sostituto. Si ricorda che è prevista la facoltà di inviare i dati in un unico flusso oppure di inviarli separatamente a cura di più intermediari tra loro diversi.

La sezione "*Gestione separata*" va compilata nel caso in cui il sostituto intenda trasmettere i dati separatamente in più flussi ed abbia inserito il codice 2 all'interno della casella "*Tipologia invio*".

### NOVITÀ

La nuova casella "*Sostituto*" deve essere barrata nel caso in cui il sostituto decida di procedere ai invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. In questo caso dovranno essere barrati anche i punti relativi alle tipologie reddituali che saranno trasmesse.

MODELLO 770/2019

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute			Incaricato in gestione separata				
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

MODELLO 770/2018

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute							
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	Codice fiscale altro incaricato							Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato							Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

ESEMPI DI COMPILAZIONE

Esempio 1

Il sostituto d'imposta procede all'invio del modello 770/2019 in un unico flusso. I redditi trasmessi sono quelli relativi al lavoro dipendente e al lavoro autonomo.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute			Incaricato in gestione separata				
	X		X														
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

Nella casella "tipologia invio" dovrà essere inserito il codice 1 – ovvero modello trasmesso in un unico flusso. Allo stesso modo dovranno essere barrate le caselle "dipendente" e "autonomo".

Esempio 2

Il sostituto d'imposta procede ad invii separati del modello senza avvalersi di un intermediario. I redditi trasmessi sono quelli relativi al lavoro dipendente e al lavoro autonomo.

Invio 1° flusso

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute			Incaricato in gestione separata				
	X																
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato					X				X		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

**Invio 2° flusso**

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE															
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute			Incaricato in gestione separata			
2			X													
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
					X		X									
	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

In questo caso nella casella "tipologia invio" dovrà essere indicato il codice 2 – ovvero dati trasmessi in più flussi.

**Esempio 3**

Il sostituto procede ad un invio tramite intermediario abilitato e ad un invio senza.

I redditi trasmessi sono sempre quelli inerenti il lavoro dipendente (trasmessi direttamente dal sostituto che elabora direttamente le buste paga) e quelli relativi al lavoro autonomo (inviati dall'intermediario abilitato, in questo caso consulente del lavoro).

**Invio 1° flusso**

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE															
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute			Incaricato in gestione separata			
2	X															
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
										X						
	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

**Invio 2° flusso**

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE															
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute			Incaricato in gestione separata			
2			X													X
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
					X		X									
	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

### Esempio 4

Il sostituto procede ad inviare entrambi i flussi avvalendosi di un intermediario incaricato, sia per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente che quelli riguardanti il lavoro autonomo. Il flusso inerente i redditi da lavoro dipendente è trasmesso dal Consulente del Lavoro mentre quello relativo agli autonomi dal commercialista che segue l'azienda.

#### Invio 1° flusso

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE															
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		Incaricato in gestione separata				
	<input checked="" type="checkbox"/>															<input checked="" type="checkbox"/>
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	GESTIONE SEPARATA															
	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	<b>C.F. COMMERCIALISTA</b>						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							

#### Invio 2° flusso

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE															
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		Incaricato in gestione separata				
			<input checked="" type="checkbox"/>													<input checked="" type="checkbox"/>
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	GESTIONE SEPARATA															
	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	<b>C.F. C.d.L.</b>						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							

### SEZ.: Quadri compilati e ritenute operate

La sezione "Quadri compilati e ritenute operate" deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.

### SEZ.: "Gestione separata"

La sezione "Gestione separata" deve essere compilata qualora il sostituto intenda trasmettere i dati separatamente, tramite più flussi, ed abbia indicato il codice "2" nella casella "Tipologia invio". Anche tale sezione è stata implementata dalla nuova casella Sostituto che dovrà essere barrata nel caso in cui il sostituto decida di provvedere agli invii separati integralmente o parzialmente; in questo secondo caso il sostituto si avvale di un intermediario che provvederà ad inviare la restante parte dei dati.

#### ATTENZIONE!

Le istruzioni dell'Agenzia dell'Entrate precisano che l'invio in modalità separata del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

SCHEMA DI SINTESI – GESTIONE SEPARATA



Campo “Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX”

Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX

Il punto in commento, spostato a partire dal 2018 nella sezione “Redazione della dichiarazione”, deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i quadri ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare, occorre indicare il codice:

- 1 nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei quadri ST, SV e SX;
- 2 nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2016 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei quadri ST e SV.

## Sez. "Firma della dichiarazione"

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	
Attestazione <input type="checkbox"/>		Situazioni particolari	Codice
		FIRMA DEL DICHIARANTE	
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA

### Situazioni particolari - Codice

Già dal 2011 è prevista la possibilità di evidenziare nel riquadro "Firma della Dichiarazione" particolari condizioni, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione 770; questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

### Firma del dichiarante e del soggetto che esegue il controllo contabile

Il modello 770 deve essere sottoscritto dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

Le istruzioni relative al 770, come lo scorso anno, precisano, inoltre, che la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3 senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

In proposito si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, **con Risoluzione n. 62 dell'8 giugno 2011**, ha precisato che l'organo di revisione legale ha l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione, in relazione all'anno di imposta in cui ha sottoscritto la relazione di revisione, anche nel caso in cui non sia più in carica al momento di presentazione della dichiarazione.

Tale obbligo ha carattere generale e si applica ogni qualvolta il soggetto incaricato della revisione contabile, che ha sottoscritto la relazione di revisione, sia diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione modello 770/S.

L'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni annuali consente di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione contabile e che hanno espresso un giudizio sul bilancio e deve essere coordinato secondo l'articolo 9, comma 5, del D.Lvo. n. 471 del 18 dicembre 1997, nel quale si prevede che ai soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione sia applicata una sanzione del 30% sui compensi, qualora dalle omissioni nella relazione di revisione risultassero infedeltà nella dichiarazione stessa.

Nessuna sanzione invece spetta al nuovo organo di revisione in carica al momento della presentazione della dichiarazione, poiché, ribadisce l'Agenzia, "ad esso non potrebbe essere addebitato alcun rilievo in dipendenza di vizi della relazione di revisione, redatta e sottoscritta dal precedente controllore contabile".

### Sez. "Firma della Dichiarazione" - casella "Attestazione"

Da qualche anno, è stata introdotta, nella sezione "Firma della Dichiarazione" del Frontespizio, la casella "Attestazione", introdotta a seguito della normativa prevista dall'art. 1, c. 574 della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

Nel dettaglio, tale articolo ha stabilito che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, **i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti** relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, **per importi superiori**

a 5.000 euro annui (tale limite è stato introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, previsto dall'art. 35, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, ai fini della legittimità della compensazione, esclusivamente per i contribuenti nei confronti dei quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o negoziale o di fatto, dai soggetti sottoscrivono la relazione di revisione.

Qualora si ricada in tale ultima ipotesi, dovrà essere barrata la nuova casella "Attestazione", posta nella sezione "Firma della Dichiarazione" del modello 770. La barratura di tale campo presuppone, ovviamente, che i soggetti deputati abbiano effettuato i controlli previsti dall'art. 2, c. 2 del Decreto n. 164 del 1999 del Ministero delle Finanze. Tali controlli si sostanziano, in particolare, nella:

- a) verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- b) verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

### Esempio 1

Si ipotizzi il caso di una società per la quale la revisione legale dei conti è stata affidata ad un revisore unico. Attraverso la barratura della casella "attestazione", di nuova istituzione, il revisore contabile attesta di aver eseguito i controlli previsti dall'art. 2, c. 2 del Decreto n. 164/1999 aventi ad oggetto la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto nonché la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Tale attestazione permette di effettuare, tramite il modello F24, la compensazione dei crediti di importo superiore ad euro 5.000.

<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	Situazioni particolari		Codice	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	
				<b>FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	
Attestazione <input type="checkbox"/>	FIRMA DEL DICHIARANTE				
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA	<b>FIRMA REVISORE CONTABILE</b>
	1	C.F. REVISORE CONTABILE		FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA	
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA	

### Esempio 2

Si ipotizzi il caso di una società per la quale la revisione legale dei conti è stata affidata ad una società di revisione. Attraverso la barratura della casella "attestazione", di nuova istituzione, il responsabile della società di revisione attesta di aver eseguito i controlli previsti dall'art. 2, c. 2 del Decreto n. 164/1999 aventi ad oggetto la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto nonché la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Tale attestazione permette di effettuare, tramite il modello F24, la compensazione dei crediti di importo superiore ad euro 5.000.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	
Situazioni particolari		Codice	FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
Altestazione <input type="checkbox"/>			FIRMA DEL DICHIARANTE
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA RESPONSABILE REVISIONE
<b>2</b>	<b>C.F. RESPONSABILE REVISIONE</b>		
Soggetto	Codice fiscale		-----
<b>3</b>	<b>C.F. SOCIETÀ REVISIONE</b>		
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA

### Sez. "Impegno alla presentazione telematica"

Tale sezione deve essere compilata dall'intermediario abilitato che ha assunto l'impegno di trasmettere la dichiarazione mod. 770. In particolare, qualora l'intermediario accetti di ricevere in via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate le comunicazioni riguardanti il sostituto d'imposta, è tenuto a barrare la casella "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione". In ordine a tale campo valgono le medesime considerazioni svolte al paragrafo precedente a proposito del riquadro "Firma della dichiarazione". L'intermediario riceve l'avviso telematico solo se esprime la sua accettazione a tale ricezione. Conseguentemente, la casella "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione" può essere barrata solo qualora risulti barrata la casella "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario".

L'incarico Intermediario deve riportare:

- il proprio CF
- la data di assunzione dell'impegno
- la firma.

Nella casella "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione" va indicato il codice 1 se la dichiarazione è predisposta dal contribuente; il codice " se la dichiarazione è predisposta dall'intermediario.

### Sez. "Visto di conformità"

La sez. "Visto di conformità" va compilata in caso di rilascio del visto di conformità da parte del CAF o del professionista che attesti che i dati della dichiarazione predisposta corrispondono alla documentazione consegnata e alle scritture contabili.

Se il visto di conformità è rilasciato dal CAF occorre indicare negli appositi campi:

- il codice fiscale del responsabile del CAF nonché
- il codice fiscale dello stesso CAF.

Qualora, invece, il visto di conformità sia rilasciato dal professionista occorre indicare il codice fiscale del professionista in alternativa ai precedenti campi. Infine, il responsabile del CAF o il professionista deve apporre la propria firma nell'apposito spazio.

Coerentemente con quanto precedentemente osservato, le istruzioni per la compilazione del modello 770 precisano che alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione è subordinato l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui.

## Correzione degli errori o delle omissioni

Per correggere errori oppure omissioni del modello 770 è necessario presentare una ulteriore dichiarazione di tipo correttiva o integrativa.

L'utilizzo dell'una o dell'altra tipologia dipende dal **momento** della presentazione della stessa, anche se, in ogni caso, la dichiarazione che si vuole correggere deve essere stata trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza.

**Prima della scadenza** dei termini ordinari di presentazione del modello per correggere gli errori presenti in quello originario, il sostituto può utilizzare una dichiarazione correttiva nei termini, barrando la relativa casella del modello.

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	Correttiva nei termini	X	Dichiarazione integrativa	Protocollo dichiarazione inviata	DA COMPILARE	Eventi eccezionali
------------------------------	------------------------	---	---------------------------	----------------------------------	--------------	--------------------

**Dopo la scadenza** dei termini di presentazione il sostituto deve presentare una **dichiarazione integrativa**, barrando la relativa casella.

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa	X	Protocollo dichiarazione inviata	DA COMPILARE	Eventi eccezionali
------------------------------	------------------------	--	---------------------------	---	----------------------------------	--------------	--------------------

Con riferimento ai termini di presentazione della dichiarazione integrativa, se l'errore o l'omissione comporta un debito inferiore o un credito maggiore la **stessa** deve essere presentata entro il termine di presentazione del modello dell'anno successivo e l'eventuale credito d'imposta può essere rimborsato oppure utilizzato in compensazione tramite delega F24 (come chiarito dall'Agenzia delle Entrate).

Nel caso in cui, invece, dall'errore o dall'omissione consegua un credito minore oppure un debito maggiore la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata l'originale. Tuttavia, per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018, da dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

### NOVITÀ!

Da quest'anno è presente la nuova casella "**Protocollo dichiarazione inviata**", da compilare ogni volta che si rende necessaria la trasmissione di una dichiarazione integrativa o correttiva, senza tener conto di come è stato inviato il modello originario (in uno o più flussi).

Si evidenzia che lo scorso anno il punto doveva essere utilizzato solo nei casi di invio di dichiarazione integrativa di un modello inviato in più flussi.

## Il punto sulle compensazioni

Con le modifiche introdotte dal "Decreto Semplificazioni" (D.Lgs. 175/2014) a partire dal 2015, sono cambiate le regole per le compensazioni dei crediti del mondo della sostituzione di imposta. In particolare, scompare la possibilità di compensazione interna in luogo della compensazione in F24 con appositi codici, dei crediti dovuti sia ad eccedenza di ritenute, che crediti derivanti dall'assistenza fiscale, per liquidazione dei 730/4.

Con la risoluzione n. 13 del 10/02/2015, sono stati istituiti i codici tributo utili alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro. Ogni volta che il sostituto di imposta restituisce imposte in sede di conguaglio, deve procedere con l'esposizione del credito in F24, anche in presenza di "monte ritenute" utile a una compensazione interna.

I codici istituiti con la risoluzione sono:

- 1627 denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1628 denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1629 denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1669 denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- 1671 denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014".

I codici tributo devono essere inseriti nelle sezioni di competenza del modello F24, con gli importi in corrispondenza della colonna a credito, in particolare:

- I codici tributo 1627, 1628 e 1629 sono esposti nella sezione "Erario"
- Il codice tributo 1669 è esposto nella sezione "Regioni", contestualmente al codice regione "Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome"
- Il codice tributo 1671 è esposto nella sezione "Imu e altri tributi locali": nella colonna Codice ente/codice comune", il codice catastale identificativo del comune di riferimento

Per i suddetti codici tributo il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

### Compensazione credito per famiglie numerose e canoni di locazione

Anche la compensazione del credito per le famiglie numerose è interessata dalle novità. Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24, tale credito, nonché quello per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, e anche il credito di imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni al personale di bordo imbarcato su navi iscritte nel registro internazionale, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- 1632 denominato "Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR";
- 1633 denominato "Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR".

### Rimborsi 730 e compensazioni

Come già accennato anche le compensazioni delle somme rimborsate ai dipendenti per assistenza fiscale, sono oggetto delle nuove modalità di compensazione. In particolare, la risoluzione 13/2015, al fine di consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, istituisce i seguenti codici tributo:

- 1631 denominato "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
- 3796 denominato "Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
- 3797 denominato "Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014".

I codici tributo devono essere inseriti nelle sezioni di competenza del modello F24, con gli importi in corrispondenza della colonna a credito, in particolare:

- il codice tributo 1631 è esposto nella sezione "Erario";
- il codice tributo 3796 è esposto nella sezione "Regioni", contestualmente al codice regione desumibile dalla "Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome";
- il codice tributo 3797 è esposto nella sezione "Imu e altri tributi locali", indicando nella colonna "Codice ente/codice comune", il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla "Tabella dei Codici Catastali dei Comuni".

Per i suddetti codici tributo il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

Esempi compilazione F24

Esempio n° 1

Alla fine del mese di gennaio 2019 il sostituto Alfa Spa effettua un conguaglio in corso d'anno per un dipendente cessato; in tal sede il sostituto restituisce un credito IRPEF di € 100, utilizzando € 100 di addizionale regionale IRPEF Lombardia, riferita al conguaglio 2018 (prima rata di 11 trattenuta sulla retribuzione di gennaio).

SEZIONE ERARIO							
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		1627		2019		100 00	
IMPOSTE DIRETTE – IVA							
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto					+/- SALDO (A-B)	
TOTALE A					B		
SEZIONE INPS							
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE C					D	+/- SALDO (C-D)	
SEZIONE REGIONI							
codice regione			codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
10			3802	01	2018	100 00	
TOTALE E					F	+/- SALDO (E-F)	

Esempio 2

Alla fine del mese di gennaio 2019 il sostituto Alfa Spa effettua un conguaglio in corso d'anno per un dipendente cessato; in tal sede il sostituto restituisce un credito IRPEF di € 100. Il recupero di tale restituzione avviene utilizzando € 300 di ritenute 1001 a debito sempre relative al mese di gennaio 2019.

SEZIONE ERARIO						
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
		1627		2019		100 00
IMPOSTE DIRETTE – IVA		1001	01	2019	100 00	
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto					+/- SALDO (A-B)
TOTALE A					B	
SEZIONE INPS						

**Esempio 3**

Alla fine del mese di gennaio 2019 il sostituto Alfa Spa effettua un conguaglio in corso d'anno per un dipendente cessato; in tal sede il sostituto restituisce un credito di add. reg. IRPEF Lombardia di € 100, utilizzando € 100 di IRPEF a debito riferita a gennaio 2019.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
<b>IMPOSTE DIRETTE – IVA</b>		<b>1001</b>	<b>01</b>	<b>2019</b>	<b>100 00</b>				
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>									
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>									
codice ufficio	codice atto							+/-	<b>SALDO (A-B)</b>
<b>TOTALE A</b>					<b>B</b>				
SEZIONE INPS									
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati			
								+/-	<b>SALDO (C-D)</b>
<b>TOTALE C</b>					<b>D</b>				
SEZIONE REGIONI									
codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
<b>10</b>	<b>1669</b>		<b>2019</b>		<b>100 00</b>				
								+/-	<b>SALDO (E-F)</b>
<b>TOTALE E</b>					<b>F</b>				

## IL QUADRO ST – RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE E IMPOSTE SOSTITUTIVE

### Premesse alla compilazione

Il **quadro ST**, attestante le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive è suddiviso in quattro sezioni:

- a) **la sezione I**, per esporre i dati di tutte le **ritenute (alla fonte, per assistenza fiscale, imposte sostitutive)** ad eccezione di quelle relative alle addizionali regionali IRPEF (da indicare nella sezione II del medesimo quadro ST) e di quelle relative alle addizionali comunali (da esporre nel quadro SV);
- b) **la sezione II**, per esporre i dati dei versamenti relativi alle **addizionali regionali IRPEF**, incluse quelle relative all'assistenza fiscale;
- c) **la sezione III**, deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate ed alle imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e su altri redditi, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
- d) **la sezione IV** accoglie:
  - le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
  - l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) di cui all'art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
  - le imposte sostitutive di cui all'art. 26 ter;
  - l'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
  - l'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.

### NOVITÀ!

A seguito dell'integrazione delle istruzioni per la compilazione del modello 770/2019, avvenuta con provvedimento dell'Agenzie delle Entrate n. 184633 del 7 giugno 2019, sono state introdotte importanti novità in relazione alle modalità di esposizione dei dati nei righi del Quadro ST.

Nelle istruzioni di quest'anno viene meno il principio della stretta corrispondenza tra il Quadro ST e gli importi indicati nei singoli righi del modello di pagamento F24. Pertanto, non si dovrà più utilizzare un distinto rigo del Quadro ST per ciascun rigo compilato della delega di pagamento F24, ma si potrà procedere all'esposizione aggregata dei dati dei versamenti a parità di codici (tributo e regione) periodo di riferimento e data di versamento.

Al fine di consentire agli operatori del sistema di adeguarsi alle nuove regole relative al Quadro ST è stata prevista, in caso di compilazione difforme, un sistema di controllo "*segnalazione warning*" che segnala l'errore consentendo, comunque, l'invio del flusso. Di seguito un esempio delle nuove modalità di aggregazione.

**ESEMPIO**

Si prenda in considerazione il caso in cui il sostituto abbia, per motivi contabili, effettuato il versamento dei contributi dovuti per i dipendenti di due settori diversi, relativi al mese di marzo 2018, in due righe del modello F24 che, pertanto, risulta essere compilato come segue:

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>		1001	03	2018	5.000,00		
		1001	03	2018	3.000,00		
codice ufficio	codice atto						
<b>TOTALE A</b>					8.000,00	<b>B</b>	<b>SALDO (A-B)</b>
							8.000,00

Con le nuove regole sull'aggregazione, previste dal provvedimento dell'Agenzie delle Entrate n. 184633 del 7 giugno 2019, le modalità di compilazione del rigo ST sono le seguenti, visto che periodo di riferimento, data di versamento e codice tributo, sono uguali:

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Data di versamento		
	mese	anno				giorno	mese	anno
	03	2018	8.000,00		8.000,00	16	04	2018
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo				
		<input type="checkbox"/>		1001				

Tuttavia al fine di consentire, agli operatori del settore, di adeguarsi alle nuove regole relative al Quadro ST è stato implementato, in caso di compilazione difforme, un sistema di controllo "segnalazione warning" che segnala l'errore consentendo, comunque, l'invio del flusso. Pertanto, potrà essere evitata l'aggregazione:

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Data di versamento		
	mese	anno				giorno	mese	anno
	03	2018	5.000,00		5.000,00	16	04	2018
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo				
		<input type="checkbox"/>		1001				

ST3	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Data di versamento		
	mese	anno				giorno	mese	anno
	03	2018	3.000,00		3.000,00	16	04	2018
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo				
		<input type="checkbox"/>		1001				

**Anno di riferimento da indicare in F24**

Le istruzioni precisano che l'anno di riferimento da inserire nel mod. F24 corrisponde al periodo di imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

**Esempio:**

Versamento ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti entro il 12/01/2019 (anno di imposta 2018: Anno di riferimento = 2018)

**Errata indicazione del codice tributo in F24**

Nel caso di errata indicazione nel mod. F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. versate erroneamente con il codice tributo 1040 anziché con il codice tributo 1001) la regolazione può essere effettuata con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agencia delle Entrate, ovvero attraverso l'Applicazione telematica "Civis". La compilazione del quadro ST deve poi essere effettuata riportando con le modalità ordinarie il codice tributo corretto.

### Ravvedimento di più adempimenti omessi

Il versamento eseguito avvalendosi di ravvedimento operoso di più adempimenti omessi risultanti dal quadro ST e individuati dallo stesso codice tributo deve essere riportato sullo stesso F24 compilando un distinto rigo della stessa delega di pagamento per ogni rigo del quadro ST. Anche la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata in F24 separatamente per ciascun adempimento.

Non è più possibile versare cumulativamente a seguito di ravvedimento stesse ritenute relative a più mesi.

### Dati specifici della prima sezione

- le ritenute alla fonte operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2018;
- le ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti entro il 12/01/2019, se riferiti all'anno d'imposta 2018;
- le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno 2018 effettuato nei primi due mesi del 2019;
- le trattenute IRPEF effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF nonché di acconto 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2018 e i relativi versamenti;
- l'imposta sostitutiva prelevata e versata entro il 16/12/2018 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR;
- l'imposta sostitutiva prelevata e versata entro il 18/02/2019 relativamente al saldo sulle rivalutazioni TFR;
- bonus Renzi versato con codice tributo 1655 (riconosciuto e recuperato in seguito);
- i dati dei versamenti tardivi inerenti all'anno d'imposta 2018 effettuati entro i termini di presentazione della dichiarazione mod. 770/2019;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2018 e i relativi versamenti per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2017 (art. 23, c. 3 DPR 600/73);
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010, indicate nel quadro SY.

### Dati specifici della seconda sezione

- le trattenute e i relativi versamenti di addizionale regionale IRPEF 2017 prelevate a rate (da gennaio a novembre) nel corso dell'anno 2018 con riferimento all'anno 2017;
- le trattenute di addizionale regionale 2018 prelevate nel 2019 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro;
- le trattenute relative all'addizionale regionale IRPEF operate sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato;
- le trattenute relative all'addizionale regionale IRPEF operate sui compensi erogati per l'attività sportiva dilettantistica;
- le trattenute e i relativi versamenti di addizionale regionale IRPEF effettuate a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2018 con riferimento ai redditi dell'anno 2017;
- i dati dei versamenti tardivi inerenti all'anno d'imposta 2018 effettuati entro i termini di presentazione (31 ottobre 2019) della dichiarazione mod. 770/2019.

### Operazioni societarie straordinarie: indicazione delle residue rate prelevate

Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie con passaggio di dipendenti e prosecuzione del rapporto di lavoro (senza estinzione del precedente sostituto d'imposta), **il solo sostituto cessionario** dovrà indicare i dati relativi alle residue rate da lui prelevate **indicando nel punto 10 (note) il cod. N.**

#### Esempio

Si ipotizzi il passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre 2018. Il sostituto cedente (Alfa S.p.A.) non ha potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale regionale di euro 100 dovute alla regione Lazio (codice regione 08).

#### Compilazione sez. Il quadro ST (Cessionario):

P. 1 = 10/2018

p. 2 = 100

p. 7 = 100

p. 10 = N

p. 11 = 3802  
 p. 13 = 08  
 p. 14 = 16/11/2018

P. 1 = 11/2018  
 p. 2 = 100  
 p. 7 = 100  
 p. 10 = N  
 p.11 = 3802  
 p.13 = 08  
 p. 14 = 17/12/2018

Codice fiscale  Mod. N.

Sezione II Addizionale regionale	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scampito	Importo versato	Data di versamento							
	mese	anno				giorno	mese	anno					
ST14	1	10	2	100,00	6	7	100,00						
	8	Interessi	9	<input type="checkbox"/>	10	Note	11	Codice tributo	13	Codice regione	14	16	11
ST15	1	11	2	100,00	6	7	100,00						
	8		9	<input type="checkbox"/>	10	N	11	3802	13	08	14	17	12

Per gli altri dipendenti non interessati dall'operazione societaria straordinaria il cessionario procederà alla compilazione di un distinto rigo senza indicazione del codice N nel punto 10.

Come di consueto le istruzioni avvertono che non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2019 con riferimento all'anno 2018.

**Istruzioni comuni alla Sezione I e alla Sezione II**

Le istruzioni ministeriali sono comuni alle due sezioni, posto che con i necessari adattamenti hanno le medesime modalità di compilazione; infatti:

- in linea di principio, tutte le fattispecie descritte (ad esempio, la modalità di esposizione delle ritenute per le quali era in corso una forma di rateizzazione in presenza di operazioni straordinarie) si rendono applicabili ad entrambe le sezioni;
- laddove necessario le istruzioni fanno riferimento alla fattispecie applicabile alla prima o seconda sezione.

Le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015, non devono essere riportate nel quadro ST

## Guida alla compilazione del Quadro ST

### Rigo ST 1

#### Punto 1 – "Codice fiscale del sostituto d'imposta"

Il punto va compilato nei soli casi di operazioni societarie straordinarie e successioni per dare evidenza che le ritenute operate e i versamenti effettuati si riferiscono al soggetto estinto

#### Punto 2 – "Eventi eccezionali"

Il punto va compilato nei soli casi di operazioni societarie straordinarie e successioni per dare evidenza, con indicazione dell'eventuale codice dell'evento eccezionale che il sostituto estinto si è avvalso della sospensione dei tributi per il verificarsi di eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali dovrà essere indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, il periodo di sospensione più ampio.

## Sezione I – Erario

Righi da ST 2 a ST 13 (Punti da 1 a 14)

#### Punto 1 – "Periodo di riferimento (mese - anno)"

Indicare nella forma MM/AAAA il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte.

Viene ricordato dalle istruzioni che nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.

Periodo convenzionale "12 2018". Si ricorda che:

- per i versamenti relativi alle somme corrisposte entro il 12/1/2019 (nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati articoli 23 e 24 del DPR 600/73) e riferiti all'anno 2018 deve essere riportato il periodo "12 2018", nonché l'indicazione al successivo punto 10 (Note) del codice B che indica che trattasi di versamento di ritenute operate ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 su somme e valori relativi all'anno 2018 e corrisposti entro il 12/1/2019.
- per le ritenute da conguaglio dei redditi effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2019 nel punto in commento si deve indicare il periodo convenzionale "12 2018" e nel punto 10 il codice D se il conguaglio è stato effettuato nel mese di gennaio 2019 e il codice E se il conguaglio è stato effettuato nel mese di febbraio 2019.
- i sostituti d'imposta che nel corso dell'anno 2018 hanno erogato compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando ritenute nel limite di euro 1.032,91 hanno la facoltà di raggruppare in 3 versamenti (in pratica uno per ogni quadrimestre), l'ammontare complessivo delle ritenute operate nell'ambito di ciascun quadrimestre. In tal caso compileranno un apposito rigo per ciascun versamento riportando nel punto in commento il periodo "12 2018", nel successivo punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui si riferisce il versamento, nel punto 10 (Note) il codice "A", a significare che il sostituto ha effettuato i versamenti alle scadenze previste dall'articolo 2, comma 1, del DPR 445/97, come sostituito dall'articolo 3, comma 2 del DPR 542/99 e nel punto 14, la data di versamento.
- tanto in occasione del versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR (avvenuto in data 16 dicembre 2018 per il tramite del codice tributo 1712), quanto del saldo (avvenuto in data 16 febbraio 2019 per il tramite del codice tributo 1713) bisognerà riportare in corrispondenza del punto in commento l'indicazione "12 2018".

#### Punto 2 – "Ritenute operate"

Nel punto in commento vanno indicate/i, nell'ambito della Sezione I (Erario):

- le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente dal sostituto d'imposta ivi compresi, gli interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo a carico del percipiente;

- le ritenute operate dal sostituto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (compensi arretrati di lavoro dipendente, somme corrisposte agli eredi, TFR e altre indennità e somme, Indennità equipollenti al TFR e altre indennità e somme, Indennità per cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni in forma di capitale);
- l'imposta sostitutiva in acconto e a saldo sulle rivalutazioni di TFR, sui redditi emersi e sulle somme erogate per incremento della produttività del lavoro e altre agevolazioni;
- le trattenute operate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale (saldo e acconti Irpef, acconti su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, imposte su canoni di locazioni e contributo di solidarietà). Rispetto allo scorso anno, si evidenzia che le somme trattenute devono essere riportate al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica (versati in F24 con lo stesso codice del tributo al quale si riferiscono) che andranno invece esposti nel successivo punto 8;
- gli eventuali interessi per rateazione trattenuti e versati separatamente, e con codice tributi diverso, con riferimento al tributo al quale sono collegati;
- le ritenute operate dal sostituto d'imposta sui compensi di lavoro autonomo anche occasionale, nonché sulle provvigioni;
- del contributo di solidarietà operato;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010;
- le ritenute operate per restituzione del bonus irpef cod. 1655.

Nella sezione II (addizionale regionale), vanno indicate:

- le addizionali regionali all'IRPEF trattenute in forma rateizzata nell'anno 2018 con riferimento all'anno 2017;
- le trattenute relative alle addizionali regionali effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2018;
- le trattenute relative all'addizionale regionale effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati nei L.S.U. in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali effettuati a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2018 ivi compresi gli interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, per rettifica, per rateizzazione trattenuti a carico del medesimo soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale. Appare utile ricordare che per gli interessi computati a seguito di rateizzazione, atteso lo specifico codice tributo utilizzato per il versamento degli stessi, deve essere compilato un apposito rigo;
- i versamenti tardivi inerenti all'anno d'imposta 2018 effettuati entro i termini di presentazione della dichiarazione mod. 770 (31 ottobre 2019).

**ESEMPIO 1**

Il sostituto di imposta Alfa SPA, avrebbe dovuto versare 200 euro a titolo di ritenute IRPEF, con codice 1001, entro il 16 febbraio 2018.

Tuttavia, lo stesso, si è dimenticato di versare entro il termine previsto ed ha provveduto il 16 aprile 2018, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso. L'importo degli interessi è pari a 0,20 centesimi di euro, mentre la sanzione è pari a 3 euro.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazioni/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>		1001	0002	2018	200,20	
	<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>	8906	0002	2018	3,00	
	<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>					
codice ufficio	codice atto					
<b>TOTALE A</b>					203,20	B
<b>SALDO FINALE</b>						EURO + 203,20

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato			
	mese	anno						
	02	2018	200		200,20			
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento		
	0,20		<input checked="" type="checkbox"/>		1001	16	03	2018

**ESEMPIO 2**

Il sostituto di imposta BETA SPA, avrebbe dovuto trattenere 1000 euro per assistenza fiscale, con codice 4730 nel mese di luglio.

Tuttavia, lo stesso, non ha potuto provvedere per incapienza del dipendente ed ha provveduto a trattenerlo nel mese di agosto, addebitandogli l'importo degli interessi per incapienza pari a 4,00 euro.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>		4730	0008	2018	1004				
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>									
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>									
codice ufficio	codice atto								
<b>TOTALE A</b>					1004	<b>B</b>			<b>SALDO (A-B)</b>
									1004
					<b>SALDO FINALE</b>				
							<b>EURO</b>	+	1004

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato			
	mese	anno						
	07	2018	1.000,00		1.004,00			
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento		
	4		<input type="checkbox"/>		4730	17	09	2018



<b>SX1</b>	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2018 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito utilizzato in F24	
	1	2 500,00	3	4	5 500,00	
<b>SX2</b>	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24				
	1	2				
<b>SX3</b>	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
<b>SX4</b>	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	1	2	3	4	5	6

### Restituzione ritenute operate in eccesso utilizzando importi trattenuti a titolo di addizionale regionale Irpef e(o) ritenute relative ad altre categorie di reddito

Qualora, entro i termini di consegna della Certificazione Unica, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituito ritenute e trattenute a titolo di addizionali regionale all'IRPEF operate nell'anno 2018 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Dalla lettura del suddetto periodo, non sembra che l'Agenzia delle Entrate tenga conto del disallineamento tra il termine per effettuazione delle operazioni di conguaglio, fissato al 28 febbraio dell'anno successivo, e quello relativo alla consegna della certificazione unica, individuato nel 31 marzo dell'anno successivo (novità introdotta dal D.L. 196/2016).

L'ipotesi presa in esame sembrerebbe, quindi, un normale caso di conguaglio a credito effettuato nei mesi di gennaio o febbraio dell'anno successivo, con esposizione della compensazione nel modello F24 e nei quadri ST e SX.

Di seguito un esempio:

#### ESEMPIO

Il sostituto Alfa in sede di conguaglio di dicembre 2018 effettua il conguaglio al dipendente Beta la cui imposta netta risulta pari ad € 3000; posto che sino a novembre il sostituto Alfa ha effettuato ritenute IRPEF per € 2000, nel mese di dicembre opera a Beta un conguaglio a debito pari ad € 1000 il cui versamento è effettuato il 16 gennaio 2019.

Successivamente a fine gennaio 2019, il sostituto si accorge di aver effettuato un errato calcolo dell'imposta netta 2018, che risulta pari ad € 2500; in tal modo il sostituto Alfa restituisce € 500 al dipendente Beta sulla retribuzione erogata in febbraio 2019 ed espone la compensazione nel modello F24 presentato entro il 18/03/2019, con le ritenute IRPEF di febbraio 2019 pari ad € 1000.

In primo luogo, il sostituto ha la possibilità di effettuare la corretta compilazione della CU 2019 con relativo invio telematico entro il 7 marzo e consegna al dipendente Beta entro il 31 marzo (per semplificare si espone il solo dato del punto 21 della CU 2019).

Certificazione Unica 2019

Ritenute Irpef 21 <b>2.500,00</b>	Addizionale regionale all'Irpef 22	Addizionale regionale 2017 trattenuta nel 2018 23	Addizionale regionale 2018 rapporti cessati 24	
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF				
Saldo 2017 25	Acconto 2018 26	Saldo 2018 27	Rapporti cessati 2018 28	Acconto 2019 29
Ritenute Irpef sospese 30	Addizionale regionale all'Irpef sospesa 31	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2018 32		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA				
Acconto 2018 33	Saldo 2018 34	su trattenute 2018 a saldo 35	su trattenute 2018 in acconto 36	

Nel modello 770/2019 appariranno quindi tutti i versamenti relativi alle ritenute da gennaio 2018 a novembre 2018 per un totale di € 2000 (€ circa 182\*11 mesi da gennaio a novembre).

ST2	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	1 01	2018	2 182	6	7 182
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento giorno mese anno
8	9 <input type="checkbox"/>	10	11 1001	14 16 02 2018	

ST2	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	1 11	2018	2 182	6	7 182
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento giorno mese anno
8	9 <input type="checkbox"/>	10	11 1001	14 17 12 2018	

Il 16 gennaio 2019 risulta il versamento di € 1000 a conguaglio su dicembre.

ST2	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	1 12	2018	2 182	6	7 182
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento giorno mese anno
8	9 <input type="checkbox"/>	10	11 1001	14 16 01 2019	

Ora, il sostituto restituisce in febbraio 2019 l'importo di € 500 ripristinando il corretto calcolo dell'imposta netta

$$€ 2000 + € 1000 - € 500 = € 2.500 \text{ (IRPEF netta corretta)}$$

Come si può notare, il suddetto importo quadra con l'irpef netta esposta nel punto 21 della CU. Il 18 marzo 2019 presenta il seguente F24 per compensare la restituzione in questione.

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>	1627		2018		500,00	
	1001	02	2019	1.000,00		
codice ufficio	codice atto					
<b>TOTALE A</b>				1000	<b>B</b> 500	<b>SALDO (A-B)</b>
						<b>500,00</b>
<b>SALDO FINALE</b>						<b>EURO + 500,00</b>

Tale compensazione sarà esposta nel quadro SX del modello 770/2019 come segue:

<b>SX1</b>	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2018 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito utilizzato in F24	
	1 500	2	3	4	5 500	
<b>SX2</b>	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24				
	1	2				
<b>SX3</b>	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
<b>SX4</b>	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	1	2	3	4	5	6

**Punto 6 – "Crediti di imposta utilizzati a scomputo"**

In questo punto vanno indicati solo i crediti d'imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna "Ritenute" del quadro RU dei modelli REDDITI. Non devono più essere riportati in questa casella crediti d'imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24.

**Punto 7 – "Importo versato"**

Va riportato l'importo versato desumibile dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne.

L'importo in questione è già comprensivo di eventuali interessi per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo, per rettifica o per rateizzazione in quanto già considerati in occasione della compilazione del precedente p. 2 del quadro ST e di quelli indicati al punto 9 per ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Non devono essere fornite indicazioni circa il versamento della sanzione.

**Operazioni societarie straordinarie**

In caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del precedente sostituto nell'ipotesi in cui per talune mensilità le ritenute siano state operate dalla società incorporata e il versamento sia stato eseguito dalla società incorporante quest'ultima dovrà presentare il quadro ST anche per l'incorporata compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 e indicando il codice "K" nel punto 10. Nel quadro ST intestato alla società incorporante è invece necessario compilare ogni punto osservando le ordinarie regole di compilazione, ad eccezione del punto 2 e indicando il codice "L" nel punto 10. Qualora la società estinta abbia effettuato trattenute di addizionale regionale ma il relativo versamento è stato effettuato dalla società incorporante, nel quadro ST (seconda sezione), intestato alla società estinta, andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13. In questo caso il punto 7 corrisponderà all'importo indicato al punto 2 del quadro ST intestato alla società incorporante.

**Punto 8 – "Interessi"**

Nell'ipotesi di versamento di IRPEF, addizionali regionali all'Irpef, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva in conseguenza dell'esercizio dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 472/97, nel punto in commento va riportato l'ammontare degli **interessi legali** computati sulla base dei giorni intercorsi tra la data di decorrenza dell'obbligo di versamento e quella dell'avvenuto versamento ivi compreso il giorno di versamento. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

**Punto 9 – "Ravvedimento"**

Barrare il punto in commento qualora il versamento di cui al precedente punto 7 è stato oggetto di ravvedimento operoso.

**Punto 10 – "Note"**

La compilazione di tale casella consente all'amministrazione finanziaria di comprendere i motivi per i quali si sono verificati scostamenti tra quanto trattenuto e quanto versato. Quest'anno si ravvisano alcune modifiche come:

- l'eliminazione della nota F relativa alla regolarizzazione delle ritenute non operate o non versate dai sostituti d'imposta, relative ai soggetti residenti nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma;
- l'inserimento della nuova nota I relativa alla ripresa della riscossione a seguito del crollo del ponto Morandi di Genova;
- l'inserimento della nuova nota M relativa al versamento di ritenute relative a redditi di pensione non superiori a euro 18.000.

Di seguito la tabella riepilogativa dei codici utilizzabili:

Cod.	Descrizione codice
A	se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997
B	se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, su somme e valori relativi al 2015 erogati entro il 12/1/2016
C	nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000 erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040
D	se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2017 nel mese di gennaio 2018
E	se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2017 nel mese di febbraio 2018
G	se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
H	se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998;
I	- NOVITÀ – se il versamento si riferisce a ritenute versate entro il 20 dicembre 2018 a seguito della ripresa della riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 6 settembre 2018;
K	se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni il cui versamento è esposto nel quadro ST intestato al soggetto che prosegue l'attività.
L	se nel rigo sono riportati i dati del versamento effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni relativo a ritenute indicate nel quadro ST intestato al soggetto estinto
M	- NOVITÀ – se il versamento si riferisce a ritenute sui redditi di pensione non superiori a euro 18.000, come stabilito dall'art. 38, comma 7 del decreto legge n. 78/2010.
N	se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionali regionali all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata, del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni nonché del contributo di solidarietà dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;

Q	se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009
S	se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza del- l'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
T	Se il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2018 dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, qualora sia stato raggiunto l'importo stabilito al comma 2-bis dell'art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall'art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232 (pari ad euro 500,00);
U	Se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, ovvero a dicembre 2018, dal condominio in qualità di sostituto d'imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, ritenute per le quali sussiste l'obbligo di versamento rispettivamente entro il 30 giugno 2018, entro il 20 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al comma 2-bis dell'art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall'art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232 (pari ad euro 500,00);
Z	Nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte
Nota Bene: ricorrendone i presupposti, il punto in commento può accogliere anche più di un codice tra quelli prima elencati.	

### Punto 11 – “Codice tributo/Capitolo”

Indicare nel punto in commento il codice relativo al tributo utilizzato per il versamento delle ritenute, delle addizionali regionali e delle imposte sostitutive evidenziate nel punto 2 delle sezioni I e II del quadro ST. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3802).

### Punto 14 – “Data di versamento (giorno, mese, anno)”

Indicare nel punto in commento la data di versamento.

## Sezione II – Addizionale regionale

### Righi da ST 14 a ST 25 (Punti da 1 a 14)

La compilazione dei punti della sezione II Addizionale Regionale (punti da 1 a 14) va effettuata osservando le medesime modalità previste per la compilazione della sezione I Erario.

## Casi particolari di compilazione del Quadro “ST”

OPERAZIONI STRAORDINARIE **SENZA ESTINZIONE** DEL PRECEDENTE SOSTITUTO E PASSAGGIO DI DIPENDENTI CON PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Residue “rate” non prelevate dal sostituto cedente, ma trattenute e versate dal sostituto subentrante

In caso di passaggio di dipendenti nel corso dell'anno a seguito di operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione giuridica del sostituto d'imposta cedente (ad esempio in caso di cessione di ramo d'azienda o di scissione parziale), per le residue “rate” non trattenute dal sostituto cedente, ma prelevate dal sostituto subentrante, i sostituti interessati si dovranno comportare nel seguente modo:

- Il sostituto cedente non evidenzia nulla nei quadri ST/SV.
- Il sostituto subentrante (cessionario) si comporterà, invece, come di consueto riportando per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio dei dipendenti con le ordinarie modalità e avendo cura di indicare al punto 10 il codice “N”. Per quanto riguarda gli altri dipendenti già in forza, occorre procedere alla compilazione di un distinto rigo senza indicare il codice N nel punto 10.

OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE **CON ESTINZIONE** DEL PRECEDENTE SOSTITUTO D'IMPOSTA E PASSAGGIO DI DIPENDENTI VERSO IL NUOVO SOSTITUTO

Ritenute operate dall'estinto, ma versate dal subentrante

Risultano confermate le istruzioni da seguire qualora, a seguito di un'operazione societaria straordinaria comportante l'estinzione di un precedente sostituto e il contestuale passaggio di lavoratori dipendenti, le ritenute siano state operate dal soggetto estinto e versate dal/i soggetto/i subentrante/i. Il soggetto incorporante che prosegue l'attività è tenuto infatti ad evidenziare i dati:

- sia nel Quadro ST riferito al soggetto estinto
- sia nel Quadro ST relativo alla società incorporante.

Più precisamente:

nel quadro ST (prima sezione) intestato al soggetto estinto occorrerà compilare esclusivamente:

- il punto 1 (periodo di riferimento),
- il punto 2 (ritenute operate),
- il punto 10 con il codice K (note) avente il significato di "ritenute operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie o di successioni, il cui versamento è stato esposto nel quadro ST che prosegue l'attività";
- il punto 11 (codice tributo);

nel quadro ST riferito al soggetto incorporante occorrerà compilare i dati secondo le consuete modalità ma con le seguenti eccezioni:

- il punto 2, NON VA COM PILATO
- Il punto 10, con il codice L

In tale ipotesi il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del quadro ST intestato alla società incorporata ed il punto 6 del quadro ST della società incorporante.

Le medesime modalità devono essere seguite anche relativamente alle trattenute di **addizionale regionale** prelevate dal soggetto poi estinto e versate dal soggetto subentrante. In tale ipotesi nel quadro ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13.

#### Ravvedimento operoso: corrispondenza tra i righi del quadro ST e quelli del modello F24

Le istruzioni precisano che in ipotesi di versamento eseguito avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 di ritenute relativi a più adempimenti risultanti dal quadro ST, il sostituto d'imposta è tenuto a compilare nel modello F24 tanti rigi quanti sono i rigi del quadro ST impegnati per l'indicazione dei versamenti oggetto di ravvedimento. Alla luce di tale indicazione deve, pertanto, registrarsi una piena corrispondenza tra i movimenti risultanti dal quadro ST e quelli di cui al modello F24.

#### Errata indicazione nel mod. F 24 del codice tributo e/o del codice regione

Nell'ipotesi di errata indicazione del codice tributo la regolarizzazione deve avvenire con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del quadro ST deve essere effettuata con le ordinarie modalità, riportando il codice tributo e/o il codice regione corretti.

#### Istanza per la correzione di errori nel modello F24

All'Ufficio locale di.....

OGGETTO: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24.

Il/La sottoscritto/a .....  
residente in..... Via.....  
Codice Fiscale.....

Comunica che

in data..... ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a ....., riportando erroneamente il codice tributo: ..... e/o l'anno di riferimento: ....., in luogo del codice tributo: ..... e dell'anno di riferimento: ....., in quanto trattasi di versamento relativo a .....

Ovvero ha versato erroneamente .....  
invece di .....

Chiede, pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

FIRMA

Tipo Documento.....n.....

Si evidenzia che sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è presente la procedura di correzione degli errori presenti nelle deleghe di pagamento denominata "Civis F24".

Con comunicato stampa del 26 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha informato tutti i contribuenti che, a partire dalla stessa data, il soggetto che si accorge di aver commesso un errore formale nella compilazione del modello F24 modificarlo attraverso l'utilizzo di una nuova applicazione informatica: il portale CIVIS. Per quanto appena visto, gli errori formali possono essere corretti tramite la classica comunicazione cartacea di cui sopra) o per mezzo della nuova applicazione telematica (per l'utilizzo della quale è necessaria la registrazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e cioè Entratel o Fisconline.

Sul sito internet dell'Istituto è disponibile una pratica guida del nuovo applicativo.

### Il nuovo "Desktop telematico"

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto il "Desktop telematico", consistente un'applicazione che permette, all'interno di un unico contenitore, la gestione e l'utilizzo delle varie applicazioni, distribuite gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, ed installate dall'utente sulla propria postazione di lavoro.

Il Desktop Telematico, come rileva il servizio di assistenza dell'Agenzia delle Entrate, può essere paragonato ad una sorta di "cruscotto dell'utente".

Le funzioni contenute nella nuova applicazione sono raggruppate nei seguenti menù:

- menù "File" per la gestione delle funzionalità di configurazione;
- menù "Applicazioni" per la selezione delle varie applicazioni installate al suo interno;
- menù "Help" per la gestione delle funzionalità di guida.

### Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR

#### Modalità di esposizione del versamento

Al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo 12/2018, evidenziando al punto 11:

- il codice tributo 1712, per il versamento dell'acconto effettuato entro il 17 dicembre 2018;
- il codice tributo 1713 per il versamento del saldo effettuato entro il 18 febbraio 2019.

### Versamenti in eccesso

Nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 è stato precisato che **"in tutti i casi in cui il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili le disposizioni previste dal DPR n. 445 del 1997"**. Tale possibilità è, ovviamente, consentita anche in caso di versamento eccessivo del saldo della medesima imposta. Il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto a evidenziare il credito spettante nel quadro ST (prima sezione) del modello 770 indicando:

- nel punto 2 (ritenute operate), l'importo dell'imposta sostitutiva effettivamente dovuta;
- nel punto 7 (importo versato), l'importo dell'imposta sostitutiva effettivamente versata;
- nel punto 11 (codice tributo), il codice tributo 1712 ovvero il codice tributo 1713 a seconda che il versamento si riferisca, rispettivamente, all'acconto ovvero al saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.

Il sostituto d'imposta può recuperare il credito così evidenziato (inteso come differenza tra il punto 7 e il punto 2) tramite il modello di pagamento unificato F24.

### Interessi a seguito di rateizzazione da 730/2018

Va compilato uno specifico rigo per evidenziare gli importi relativi ad interessi trattenuti a seguito di rateizzazione.

**Esempio:** in presenza di un saldo IRPEF di € 6.000 si è proceduto a rateizzare il versamento in due rate.

RATA	INTERESSI	TOTALE
3000	0	3000
3000	15	3015

In tal caso l'esposizione del versamento relativo alla seconda rata andrà effettuato come segue:

<p><b>rigo 1</b>                  punto 1 – periodo riferimento = 08/2018                  punto 2- ritenute operate = 3000                  punto 7 – importo versato = 3000                  punto 11 – codice tributo = 4731                  punto 14 - data di versamento =17/09/2018</p>	<p><b>rigo 2</b>                  punto 1 – periodo riferimento = 08/2018                  punto 2 - ritenute operate = 15                  punto 7 – importo versato = 15                  punto 11 – codice tributo = 1668                  punto 14 - data di versamento =17/09/2018</p>
--	---

## IL QUADRO SV – TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF

Il Quadro SV deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi alle trattenute di **addizionali comunali all'IRPEF** effettuate anche per assistenza fiscale al mod. 730 (ad esempio, codici tributo 3845, 3846, 3847, 3848). In particolare, i dati devono riferirsi:

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2018 con riferimento all'anno 2017;
- alle trattenute e ai relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2018 con riferimento all'anno 2018 (9 rate da marzo a novembre);
- alle trattenute e relativi versamenti, in unica soluzione, dell'addizionale comunale 2018 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro;
- alle trattenute e relativi versamenti di addizionale comunale a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2018.

Come già accennato, il quadro in commento è stato oggetto di una riarmonizzazione per ciò che concerne le regole di compilazione.

Infatti, come dallo scorso anno per il rigo ST, anche nel rigo SV, a Campo 2, vanno riportate le somme trattenute - saldo addizionali comunali da 730 - al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica (versati, in F24, cumulativamente alla somma cui si riferiscono con il medesimo codice tributo) che andranno, invece, evidenziati separatamente nel successivo Campo 8 "Interessi". Rimane confermata l'esposizione, nel punto 2, di eventuali interessi per rateizzazione trattenuti e versati separatamente con codice tributo distinto (rispetto alla somma cui si riferiscono).


Lo scorso anno, invece, gli interessi erano da indicare cumulativamente nel punto 2.

### Dati aggregati per "data di versamento"

Di particolare rilievo risulta il criterio che è stato previsto per l'esposizione dei dati relativi al versamento delle addizionali comunali. Infatti, sebbene, sul mod. F24 siano stati compilati tanti righe quanti sono stati i codici catastali coinvolti, nel quadro in questione **deve essere impegnato un solo rigo** con riferimento a tutte le addizionali comunali versate nella stessa data posto che non è previsto alcun campo per l'indicazione del codice catastale. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è dunque quello di prendere a riferimento la data di versamento.

**Tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni.**

Tale modalità di compilazione non è tuttavia possibile in presenza di difformità di periodi di riferimento, di codici tributo, di codici nel punto 10 (note) nonché in presenza di versamenti per ravvedimento e di versamenti effettuati in tesoreria. Pertanto, nelle suddette ipotesi in caso di difformità di anche un solo di tali punti, è necessario esporre i versamenti su più righe.



Relativamente al quadro SV valgono, in linea di massima, le specificità già commentate con riferimento alla seconda sezione del quadro ST.

In particolare:

- deve essere seguita la specifica modalità di esposizione dei dati, con il codice "N" (sostituto cessionario che prosegue il prelievo delle residue rate), nelle ipotesi di operazioni societarie senza estinzione del sostituto d'imposta;
- non appare significativa la presenza del punto 6;
- in caso di **operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e di trattenute di addizionale comunale prelevate dal soggetto poi estinto e versate dal soggetto subentrante** occorrerà compilare i punti

1, 2, 11 e indicare il codice "K" nel punto 10 (nel quadro SV intestato alla società estinta) nonché tutti i punti necessari, tranne il punto 2, ed indicare il codice "L" nel punto 10, nel quadro SV intestato al dichiarante.

- è possibile evidenziare un versamento inferiore di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta per effetto del recupero di un credito IRPEF o di un credito di addizionale regionale indicato nel punto 4;
- assumono significato anche per il quadro SV i codici da indicare al punto 10 (note).

In particolare, come per il quadro ST, anche in questo caso si registrano le seguenti modifiche:

- è stata eliminata la nota F relativa alla regolarizzazione delle ritenute non operate o non versate dai sostituti d'imposta, riguardanti i residenti nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma;
- è stata inserita la nuova nota I relativa alla ripresa della riscossione a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova.

Si ritiene utile precisare che nel campo 10 "Note", il codice "S" equivale a significare che nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente, vale a dire il Saldo dell'addizionale comunale relativo all'anno 2018 (lavoratori cessati) da versare con il codice tributo 3748 e ciò al fine della distinzione con il Saldo di addizionale comunale anno 2018 (trattenuto ai medesimi lavoratori cessati all'atto della cessazione).

Le istruzioni precisano che le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10 febbraio 2015, non devono essere riportate nel presente quadro<sup>4</sup>.

## IL QUADRO SX DEL MODELLO 770/2019

Anche quest'anno il quadro SX ha subito alcune modifiche.

### MODELLO 770/2019

SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2018 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versato da società fiduciaria	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24				
	1	2				
SX3	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
Importo complessivo SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	1	2	3	4	5	6

MODELLO 770/2018

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2017 in eccesso	Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015	Altri crediti	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24				
	1	2				
SX3	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito utilizzato in F24		
	1	2	3	4		
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2016	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	1	2	3	4	5	6

Si segnala, anzitutto, l'eliminazione del campo 3 - Credito derivante da conguaglio su somme di cui Legge n. 208/2015, che serviva a dare visione del credito inerente l'imposta sostitutiva scaturente dal conguaglio dei premi di produzione detassati, ai quali è stata poi applicata la tassazione ordinaria. Il predetto credito, quest'anno, va ricompreso nel punto 1 dello stesso rigo SX1.

Si segnala, inoltre, lo sdoppiamento del campo SX4 - Altri crediti in campo 3 "Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale" e campo 4 "Credito su IVIE versata da società fiduciaria" che contengono gli stessi valori che fino al modello scorso andavano inseriti cumulativamente nel punto 4.



SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2018 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito utilizzato in F24
	1	2	3	4	5

Per quanto riguarda il rigo SX3 si segnala, inoltre, l'introduzione del nuovo campo "Credito APE", riservato all'INPS.

SX3	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24
	1	2	3	4	5

In relazione alla Sezione Riepilogo crediti da utilizzare in compensazione si evidenzia che le istruzioni 2019 prevedono che il credito derivante da ritenute su pignoramenti sia da riportare nei rigi SX32, SX33, SX34 (colonna 2), alternativamente, a seconda dell'invio del flusso "Altre ritenute" (di cui le ritenute su pignoramenti fanno parte) sia effettuato assieme al flusso lavoro dipendente, autonomo ovvero capitale. Le istruzioni specificano che a seconda del rigo in cui il credito è stato evidenziato, in fase di recupero in F24, dovrà essere utilizzato il relativo codice tributo a credito (6781, 6782 o 6783).

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (di cui trasferito al consolidato	1	)	2
	SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (di cui trasferito al consolidato		)	
	SX34	Credito scaturito da ritenute di capitale (di cui trasferito al consolidato		)	

In relazione alla sezione Riepilogo crediti si segnala l'introduzione del nuovo rigo SX48 - Aiuti di Stato che deve essere compilato per poter utilizzare il credito d'imposta spettante in relazione al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale.

Il rigo SX48 è composto da 7 colonne le istruzioni hanno dato indicazioni soltanto per la compilazione della colonna 1 Codice aiuto mentre per le colonne da 2 a 7 occorre far riferimento a quelle relative al rigo RS401 del Quadro RS dei Modelli REDDITI 2019.

<b>SX48</b> Aiuti di Stato	Codice aiuto	1	Forma Giuridica	2	Dimensione impresa	3	Codice attività ATECO	4
	Settore	5	Costi agevolabili	6		,00	Importo aiuto spettante	7
								,00

## RIGO SX1 DEL MODELLO 770/2019

Nel rigo SX1 occorre indicare:

- i crediti derivanti da conguaglio di fine anno o cessazione di rapporto (col. 1);
- i versamenti in eccesso derivanti dalla colonna 2 dei Quadri ST e SV (col. 2);
- il credito derivante dall'imposta sostitutiva a seguito di conguaglio sui premi di risultato precedentemente tassati a tassazione ordinaria (col. 1);
- l'importo relativo all'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti (col. 3). Deve, inoltre, essere indicato l'eventuale credito dell'imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero versata dalle società fiduciarie che risulta dalla colonna 11 del rigo SO7 e seguenti (col. 4);
- l'ammontare dei suddetti crediti utilizzati in compensazione (col. 5).

## RIGO SX 2 DEL MODELLO 770/2019

Nel rigo SX2 occorre indicare i crediti derivanti da:

- i crediti da conguaglio di assistenza fiscale (col. 1);
- ammontare del suddetto credito utilizzato in compensazione (col. 2).

## RIGO SX3 DEL MODELLO 770/2019

Nel rigo SX3 occorre indicare:

- il credito riconosciuto per famiglie numerose (col. 1);
- il credito per canoni di locazione (col. 2);
- il credito IRPEF per il personale di bordo imbarcato (col. 3);
- l'importo del credito APE riconosciuto (col. 4);
- l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3 e 4 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (col. 5)

## RIGO SX4 DEL MODELLO 770/2019

Il rigo SX4 si articola in sei colonne nelle quali vanno riportati i dati complessivi relativi ai crediti e alle compensazioni effettuate nel corso dell'anno 2018.

## Sezione "riepilogo altri crediti"

Anche nella sezione "Riepilogo altri crediti" si rilevano delle modifiche.

Nello specifico, si segnala l'introduzione del nuovo **rigo SX48** – "**Aiuti di Stato**" che deve essere compilato per poter utilizzare il credito d'imposta spettante in relazione al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale.

Il rigo SX48 è composto da 7 colonne. Le istruzioni hanno, però, dato indicazioni soltanto per la compilazione della "**colonna 1**" – "**Codice aiuto**" mentre per le colonne da 2 a 7 occorre far riferimento a quelle relative al rigo RS401 del Quadro RS dei Modelli REDDITI 2019.

<b>SX48</b> Aiuti di Stato	Codice aiuto	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO
	1	2	3	4
	Settore	Costi agevolabili		Importo aiuto spettante
	5	6	7	7
			,00	,00

## Guida alla compilazione del Quadro SX

### Casella "Mod. N."

L'istituzione della casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro SX scaturisce dalla modalità di versamento diretto ai comuni e, di conseguenza, dall'esigenza di impegnare uno specifico rigo per ciascun comune. Secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche: i rigi SX1, SX4, SX5, e da SX31 a SX40, possono essere presenti solo sul primo modulo. I rigi da SX7 a SX30, possono essere presenti anche sui moduli successivi che vanno numerati mediante l'utilizzo dell'apposito campo "Mod. N."

Le colonne da 1 a 5 del Rigo SX 1 consentono la generazione di un credito da portare in compensazione o da chiedere a rimborso.

### Rigo SX 1 col. 1 - Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno

Nel punto in commento va indicato:

- l'importo complessivo dei crediti di ritenute restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1627, 155E);
- l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio;
- l'importo complessivo dei crediti di addizionali regionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1669, 160E);
- l'importo complessivo dei crediti di addizionali comunali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1671, 161E).

In tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio.

In questo campo deve, inoltre, essere indicato l'importo del credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui all'art.1 commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria.

### Esempio n° 1

Il sostituto Alfa, nel 2018, ha avuto due rapporti di lavoro:

- 1° rapporto, reddito complessivo assoggettato a tassazione ordinaria pari a 10000 euro, premio di risultato detassato pari a 1.000 (limite 3.000) con 100 euro di imposta sostitutiva.
- 2° rapporto, reddito complessivo assoggettato a tassazione ordinaria pari a 5000 euro, premio di risultato pari a 400 euro, potenzialmente detassabile.

Il sostituto ha chiesto al secondo datore di lavoro l'applicazione della tassazione ordinaria ai premi di risultato e pertanto, in fase di conguaglio, si è generato un debito Irpef pari a 320 euro ed un credito da imposta sostitutiva pari a 100 euro. La CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio si presenta come segue:

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI						
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva	
571	1	573	574	575	576	
577	1400	579	580			
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva	
581		583	584	585	586	
587		589	590			
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI						
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria		Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva		Codice fiscale	Codice	
591 1000		592		595 Cf sostituto che effettua conguaglio	596 1	
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	
597 1000	598	599 100	600	601	602	

Il modello 770 si presenta come segue:

SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2018 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito utilizzato in F24	
	1 100	2	3	4	5 100	
SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24				
	1	2				
SX3	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	1	2	3	4	5	6

Il credito da imposta sostitutiva sarà recuperato in f24 col codice 1627 mentre il debito Irpef sarà versato con codice 1001.

### Esempio n° 2

Il dipendente Caio ha percepito dal sostituto **Alfa**, un premio di produttività, pari a 1000 euro.

Questo premio di risultato è soggetto a contribuzione previdenziale, a carico del dipendente, pari al 9,19%.

L'importo netto del premio è pari, pertanto, ad euro: 908,10 euro

Tale importo è soggetto ad imposta sostitutiva del 10%, pari ad euro 90,81.

In sede di conguaglio il sostituto di imposta ha applicato la tassazione ordinaria, avendo rilevato che la stessa era maggiormente conveniente (es. dipendente incapiente).

Per tale motivo il sostituto Beta si è ritrovato con un credito di 90,81 euro che ha utilizzato in compensazione in F24.

La CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio si presenta come segue:

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI						
Codice 571	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 572	Benefit 573	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 574	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 575	Imposta sostitutiva 576	
Imposta sostitutiva sospesa 577	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 578	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 579	di cui sottoforma di erogazioni in natura 580			
Codice 581	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 582	Benefit 583	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 584	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 585	Imposta sostitutiva 586	
Imposta sostitutiva sospesa 587	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 588	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 589	di cui sottoforma di erogazioni in natura 590			
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI						
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 591	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 592		Codice fiscale 595		Codice 596	
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 597	Benefit 598	Imposta sostitutiva 599	Imposta sostitutiva sospesa 600	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 601	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 602	

Il modello 770 si presenta come segue:

<b>SX1</b>	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno 1	Versamenti 2018 in eccesso 2	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale 3	Credito su IVIE versata da società fiduciaria 4	Credito utilizzato in F24 5	
	90,81				90,81	
<b>SX2</b>	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale 1	Credito utilizzato in F24 2				
<b>SX3</b>	Credito per famiglie numerose 1	Credito per canoni di locazione 2	Credito marittimi imbarcati e assimilati 3	Credito APE 4	Credito utilizzato in F24 5	
<b>SX4</b>	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017 1	Credito utilizzato in F24 2	Credito da DI 3	Credito risultante dalla presente dichiarazione 4	Credito da utilizzare in compensazione 5	Credito di cui si chiede il rimborso 6



**Correlazioni della col 1** : Il valore (o parte di esso) può costituire, nel caso sia stato utilizzato (anche parzialmente) in F24, un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del **riga SX1 col. 5**. Il valore contenuto in tale colonna è utile ai fini del calcolo dell'importo da inserire nella **colonna 4 del riga SX4**, uguale al risultato che si ottiene dal seguente algoritmo = SX 1 colonna 1 + SX 1 colonna 2 + SX 1 colonna 3 + SX 1 colonna 4 - SX 1 colonna 5 + SX 4 colonna 1 - SX 4 colonna 2 + SX 4 colonna 3.

**Rigo SX 1 col. 2 - Versamenti 2018 in eccesso**

Nella colonna 2 del rigo SX1 va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso (crediti) risultanti dai quadri ST e SV, non utilizzato in compensazione ovvero già utilizzato mediante il modello F24 (cod. trib. 1627, 1628, 1629, 1669, 1671, 155E, 156E, 157E, 160E, 161E).

Per versamenti in eccesso devono intendersi tutti quei **versamenti effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto** e rilevabili dai quadri ST e SV operando, in genere, la differenza tra l'ammontare effettivamente versato indicato al punto 7 dei rigi di cui si compone il medesimo quadro e quanto effettivamente dovuto indicato al punto 2 dei medesimi rigi.

Rientrano nel novero dei versamenti in eccesso, ad esempio,

- le ritenute Irpef e/o le trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef che il sostituto, entro il termine di consegna della certificazione (CU e/o certificazione compensi a terzi), abbia restituito al sostituito in quanto non dovute in tutto o in parte;
- l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR versata dal sostituto, a titolo acconto, in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta;
- le imposte, in genere, versate dal sostituto per errore in misura superiore al dovuto.

Sul punto, si rileva che il codice tributo 1627 nel contesto della presente colonna 2 "versamenti 2018 in eccesso" assume rilevanza solo nelle ipotesi di versamenti errati, caso diverso da quello di cui al punto 1, dove abbiamo una restituzione di somme a credito in capo al dipendente.

Le istruzioni precisano che non devono essere indicati l'eccesso di versamento dell'imposta sostitutiva versata dalle SGR ai sensi dell'art. 32 comma 4bis del D.L. n. 78 del 2010 e il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'art. 2, comma 5, del DL 30 novembre 2013 n.133.

Di seguito un esempio:

Al sostituto TIZIO trattiene, relativamente alle competenze di marzo, al dipendente CAIO 2.000 euro a titolo di IRPEF; il 16 marzo 2018 versa erroneamente € 4000;

Tale erroneo versamento viene compensato nel mese successivo con versamenti 1001 pari a 5.000 euro.

In data 16/03/2018 e 16/04/2018 vengono presentati i seguenti F24.

**F24 DEL 16/03/2018**

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>		1001	0002	2018	4000		
codice ufficio	codice atto						
<b>TOTALE A</b>					4000	B	<b>SALDO (A-B)</b>
							4000
SEZIONE INPS							

**F24 DEL 16/04/2018**

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>		1001	0003	2018	5000		
		1627		2018		2000	
codice ufficio	codice atto						
<b>TOTALE A</b>					5000	B	<b>SALDO (A-B)</b>
						2000	3000
SEZIONE INPS							

Nel modello 770/2019 occorre procedere alla seguente compilazione:

	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato				
	mese	anno							
ST2	1	02	2018	2	2.000	6	7	4.000	
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento			
	8		9	10	11	14	16	03	2018

	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato				
	mese	anno							
ST2	1	03	2018	2	5000	6	7	5000	
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento			
	8		9	10	11	14	16	04	2018

SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2018 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
		2000			2000	
SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24				
	1	2				
SX3	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	1	2	3	4	5	6



Correlazioni della col.2: Il valore (o parte di esso) può costituire, nel caso sia stato utilizzato (anche parzialmente) in F24, un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX1 col. 5. Il valore contenuto in tale colonna è utile ai fini del calcolo dell'importo da inserire nella colonna 4 del rigo SX4, uguale al risultato che si ottiene dal seguente algoritmo = SX 1 colonna 1 + SX 1 colonna 2 + SX 1 colonna 3 + SX 1 colonna 4 – SX 1 colonna 5 + SX 4 colonna 1 – SX 4 colonna 2 + SX 4 colonna 3.

### COLONNE DEL RIGO SX3 DA 1 A 3

Con riferimento ai successivi righi da 1 a 3, questi ultimi sono relativi alle fattispecie connesse all'istituzione dei seguenti codici tributo di cui alla risoluzione 13/2015 e 103/2015, i cui importi vanno obbligatoriamente compensati nel modello F24:

- "1632" denominato "Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR";
- "1633" denominato "Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR";
- "1634" denominato "Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, c. 1, D.L. n. 457/1997".

Di seguito un primo **esempio**:

Al sostituto Tizio eroga al dipendente Caio credito d'imposta per famiglie numerose pari ad € 1000.

Tale credito viene compensato con versamenti 1001 di aprile pari ad € 900.

In data 16/05/2018 viene presentato il seguente F24.

F24 DEL 16/05/2018

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>	1001	0004	2018	1000		
	1632		2018		900	
codice ufficio	codice atto					
<b>TOTALE A</b>				1000	B	900
						<b>SALDO (A-B)</b>
						100

Nel modello 770/2019 occorre procedere alla seguente compilazione:

	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno			
<b>ST2</b>	04	2018	1.000		1000
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento
	8	9	10	11	giorno mese anno
		<input type="checkbox"/>		1001	14 16 05 2018

<b>SX1</b>	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2018 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
<b>SX2</b>	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24				
	1	2				
<b>SX3</b>	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
	900				900	
<b>SX4</b>	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	1	2	3	4	5	6

**Rigo SX 1 col. 5 – Credito utilizzato in F24**

In questa casella deve essere indicato l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3 e 4 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1627, 1628, 1629, 1669, 1671, 1304, 1614, 1962, 1963, 155E, 156E, 157E, 158E, 159E, 160E, 161E) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del presente modello 770.



**Correlazioni della col.5:** accoglie l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3 e 4, utilizzato in compensazione.

**Rigo SX 2 col. 1 - Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale**

Va esposto l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale che il sostituto ha effettivamente rimborsato (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 150E, 153E, 154E).

**Esempio**

Il sostituto di imposta rileva, a seguito di conguaglio da assistenza fiscale:

- un credito irpef pari a 3350 euro, il quale è stato restituito ai dipendenti ed utilizzato in compensazione nel modello F24 co il codice tributo 1631;
- un credito da addizionale regionale pari a 200 euro il quale è stato restituito ai dipendenti ed utilizzato in compensazione nel modello F24 co il codice tributo 3796;

<b>SX1</b>	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2018 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
<b>SX2</b>	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24				
	1	2				
	3550	3550				
<b>SX3</b>	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
<b>SX4</b>	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	1	2	3	4	5	6



**Correlazioni della col.1:** Il valore può, eventualmente, accogliere l'ammontare riportato in corrispondenza del rigo SX2 col. 2.

**Rigo SX 2 col. 2- Credito utilizzato in F24**

In questa casella deve essere indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del presente modello 770.



**Correlazioni della col.2:** accoglie l'ammontare dei crediti di cui alla colonna 1, utilizzato in compensazione.

**Rigo SX 3 col. 1 - Credito per famiglie numerose**

In questo punto deve essere indicato il credito riconosciuto per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR relativo all'anno di imposta 2018 da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1632, 162E), al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.



**Correlazioni della col.1:** Il valore può, eventualmente, costituire un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX3 col. 4.

**Esempio**

Dipendente: Caio, con 5 figli a carico

- Irpef lorda 2018: 5000
- Detrazione per familiari a carico: 3000
- Detrazione per lavoro dipendente: 1000
- Irpef: 5000-3000-1000= 1000
- Credito/detrazione per famiglie numerose: 1200
- Credito per famiglie numerose riconosciuto: 1200-1000=200

I suddetti 200 euro vengono usati in compensazione, con F24, dal sostituto Tizio

<b>DETRAZIONI E CREDITI</b>	Imposta lorda	361	5000	Detrazioni per carichi di famiglia	362	3000	Detrazioni per famiglie numerose	363	1000	Credito riconosciuto per famiglie numerose	364	200
	Credito non riconosciuto per famiglie numerose	365		Credito per famiglie numerose recuperato	366		Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	367	1000	Totale detrazioni per oneri	368	
	Detrazioni per canoni di locazione	369		Credito riconosciuto per canoni di locazione	370		Credito non riconosciuto per canoni di locazione	371		Credito per canoni di locazione recuperato	372	
	Totale detrazioni	373		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero	374		Codice stato estero	375		Anno di percezione reddito estero	376	
	Reddito prodotto all'estero	377		Imposta estera definitiva	378							

SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2018 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito utilizzato in F24	
	1	2	3	4	5	
SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24				
	1	2				
SX3	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24	
	1 200	2	3	4	5 200	
SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	1	2	3	4	5	6

**Rigo SX 3 col. 2 – Credito per canoni di locazione**

In questo punto occorre indicare il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR relativo all'anno di imposta 2018 da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1633, 163E) al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.



**Correlazioni della col.2:** Il valore può, eventualmente, costituire un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX3 col. 5.

**Rigo SX 3 col. 3 - Credito marittimi imbarcati e assimilati**

Nel rigo SX3 colonna 3, deve essere indicato l'importo del credito d'imposta pari all'IRPEF sui redditi del personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, di cui all'art. 4 del D.L. n. 457/97, esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, da utilizzare in compensazione tramite modello F24 (cod. trib. 1634, 164E).

Tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

**NOVITÀ!**

Le istruzioni del modello di quest'anno, a seguito del provvedimento n. 184633 del 7 giugno 2019, precisano che, se tale punto è valorizzato, deve essere compilata almeno una delle colonne del rigo SX48.



**Correlazioni della col.3:** Il valore può, eventualmente, costituire un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX3 col. 5.

**Rigo SX 3 col. 4 – Credito APE**

Nel rigo SX 3 colonna 4 va indicato l'importo del credito di imposta riconosciuto all'INPS dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, che l'Istituto recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto.



**Correlazioni della col.4:** Il valore può, eventualmente, costituire un "di cui" dell'ammontare che verrà successivamente riportato in corrispondenza del rigo SX3 col. 5.

**Rigo SX 3 col. 5 - Credito utilizzato in F24**

In questa casella deve essere indicato l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3 e 4 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib.1632, 1633, 1634, 162E, 163E, 164E) per il pagamento di ritenute esposte nel quadro ST del presente modello 770.



**Correlazioni della col.5:** accoglie l'ammontare dei crediti di cui alla colonna 1, 2, 3 e 4 eventualmente utilizzato in compensazione.

### Rigo SX 4 col. 1- Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2018

La colonna accoglie l'importo risultante a credito dalla precedente dichiarazione modello 770/18.

Al fine di operare il corretto raccordo del credito risultante dalla precedente dichiarazione con il credito da riportare nella dichiarazione modello 770/2018 semplificato oggetto di trasmissione, le istruzioni opportunamente precisano che:

- ove il sostituto d'imposta provveda alla integrale trasmissione della dichiarazione modello 770/19 semplificato (con conseguente compilazione della sezione I del riquadro "Redazione della dichiarazione" di cui al frontespizio della medesima dichiarazione), l'ammontare del credito da riportare al rigo SX4, colonna 1 è dato operando la somma dei valori di cui alle seguenti colonne della dichiarazione modello 770/18:  
**SX 32 (colonna 2 – colonna 1) + SX 33 (colonna 2 – colonna 1) + SX34 (colonna 2 – colonna 1);**
- ove, invece, il sostituto d'imposta provveda alla trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro dipendente, (con conseguente compilazione della sezione III del riquadro "Redazione della dichiarazione" di cui al frontespizio), l'ammontare del credito da riportare al rigo SX4, colonna 2 è dato riportando il credito risultante dalla seguente colonna della dichiarazione modello 770/2018.  
**SX 32 (colonna 2 – colonna 1);**
- ove, ancora, il sostituto d'imposta provveda alla trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro autonomo, (con conseguente compilazione della sezione IV del riquadro "Redazione della dichiarazione" di cui al frontespizio), l'ammontare del credito da riportare al rigo SX4, colonna 1 è dato riportando il credito risultante dalla seguente colonna della dichiarazione modello 770/2018.  
**SX 33 (colonna 2 – colonna 1);**
- qualora sia stato solo il flusso relativo ai versamenti da ritenute di capitale  
**SX34 (colonna 2 – colonna 1)**

Tenuto conto della possibilità di invio separato del modello, si evidenzia che la colonna 1 deve accogliere i crediti riferiti alla parte che si sta presentando tra "dipendente", "autonomo" e "altre ritenute", così come rilevato dal modello 770/2018. Per chiarire meglio questo concetto si espone un esempio di compilazione.

Di seguito un esempio:

Nel 2018 il modello 770/2018 semplificato è stato presentato in due flussi "dipendente" e "autonomo" i cui quadri SX evidenziavano i seguenti crediti:

770/2018 - parte "dipendente"

<b>SX32</b>	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato <sup>1</sup> )	<sup>2</sup> 2.000
<b>SX33</b>	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato )	

770/2018 - parte "autonomo"

<b>SX32</b>	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato	1		2	1.000
<b>SX33</b>	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato				

Nell'ipotesi di presentazione separata dei flussi "dipendente" e "autonomo" anche con riferimento al modello 770/2019 i crediti vanno riportati come segue nel rigo SX4:

770/2019 - parte "dipendente"

Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
1	2	3	4	5	6
2.000					

770/2019 - parte "autonomo"

Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
1	2	3	4	5	6
1.000					

Invece, nell'ipotesi di presentazione di un unico flusso contenente sia il lato "dipendente" che quello "autonomo" nel modello 770/2019 i crediti vanno riportati come segue nel rigo SX4:

770/2019

Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
1	2	3	4	5	6
3.000					

Un altro esempio

Si consideri il caso in cui il credito presente ad inizio anno sia pari a 450,00 euro. Del suddetto valore è stato recuperato un importo pari a 200,00 euro. La compilazione del rigo SX4 è la seguente:

Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
1	2	3	4	5	6
450	200		250	250	

↑  
450 - 200

**Rigo SX 4 col. 2- Credito utilizzato in F24**

In questa casella deve essere indicato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione, avente il 2017 come anno di riferimento.



**Correlazioni della col.2:** accoglie l'ammontare dei crediti di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione.

**Rigo SX 4 col. 3 - Credito da DI**

In tale nuova colonna deve essere indicato:

- il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro DI, ossia quello che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2018;

- il maggior credito individuato con le note: A, B, C, D, E ed F della colonna 2 del Quadro DI.



- A – Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2019 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781 ovvero 166E;
- B – Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2019 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6782 ovvero 167E;
- C – Credito scaturito da ritenute di capitale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2019 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6783 ovvero 168E;
- D – credito riconosciuto per famiglie numerose
- E – Credito riconosciuto per canoni di locazione;
- F – Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale.

Nel 2018 il sostituto di imposta si è accorto che, tre anni prima, ha effettuato un versamento irpef non dovuto di 500 euro, così ha presentato un modello 770/2016 integrativo.

Come conseguenza di quanto sopra, nel modello 770/2019, il **Quadro DI** è compilato come segue:

	Codice fiscale	Nota	Periodo d'imposta	Maggior credito
D11	1	2 A	3 2015	5 500,00
D12				,00
D13				,00
D14				,00
D15				,00
D16				,00
D17				,00
D18				,00
D19				,00
D110				,00
D111				,00
D112				,00
D113				,00
D114				,00
D115				,00
D116				,00
D117				,00
D118				,00
D119				,00
D120				,00

Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
1	2	3 500,00	4 500,00	5 500,00	6

SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato	1	)	2 500,00
SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato		)	
SX34	Credito scaturito da ritenute di capitale	(di cui trasferito al consolidato		)	

**Rigo SX 4 col. 4-Credito risultante dalla presente dichiarazione**

In questa colonna va indicato il credito risultante dalla presente dichiarazione pari all'importo di: SX 1 colonna 1 + SX 1 colonna 2 + SX 1 colonna 3 + SX 1 colonna 4 – SX 1 colonna 5 + SX2 colonna 1 – SX2 colonna 2 + SX 4 colonna 1 – SX 4 colonna 2 + SX 4 colonna 3;

Più precisamente trattasi dell'ammontare relativo:

a) del credito che si è venuto a creare nel 2018 a causa delle restituzioni derivanti, tra l'altro, da:

- versamenti in eccesso (SX 1 colonna 2);
- eccedenze generatesi durante la fase di conguaglio (SX 1 colonna 1);

- da conguaglio per assistenza fiscale (SX 2 colonna 1);
- imposta sostitutiva generatasi in sede di conguaglio dei premi di risultato.

b) del credito risultante dal totale della colonna 5 del Quadro DI.

Si fa presente che fino al 27 giugno 2018, non era possibile indicare nella predetta colonna l'importo degli eventuali crediti 730 restituiti nel 2017 e non recuperati nello stesso periodo di imposta. L'algoritmo, infatti, era il seguente:

$SX\ 1\ colonna\ 1 + SX\ 1\ colonna\ 2 + SX\ 1\ colonna\ 3 + SX\ 1\ colonna\ 4 - SX\ 1\ colonna\ 5 + SX\ 4\ colonna\ 1 - SX\ 4\ colonna\ 2 + SX\ 4\ colonna\ 3.$

Il 27 giugno 2018, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche modificando l'algoritmo di controllo del presente punto.

#### Rigo SX 4 col. 5 - Credito da utilizzare in compensazione

Nel rigo in questione va indicato il credito, pari all'importo di colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24.

#### Rigo SX 4 col. 6 - Credito di cui si chiede il rimborso

Nel rigo in questione deve essere indicato l'importo di colonna, chiesto a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

Le istruzioni del modello precisano che, nel caso in cui nella colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2019 compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2018 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

#### Rigo SX 31 – P. 1 - Regioni a statuto speciale VA

Barrare il punto, se il sostituto d'imposta rientra tra i soggetti interessati dall'art. 6 della L. 690/81 inerente le entrate spettanti alla Valle d'Aosta:

- Sostituti con domicilio fiscale fuori dalla valle d'Aosta che operano ritenute a soggetti che prestano attività in Valle d'Aosta;
- Sostituti con domicilio fiscale in Valle d'Aosta che operano ritenute a soggetti che prestano attività fuori dalla valle d'Aosta.

#### Rigo SX 31 – P. 2 - Regioni a statuto speciale SA

Barrare il punto in commento, se il sostituto d'imposta rientra tra i soggetti interessati dall'art. 1, lett. d, della legge 122/83 inerente le entrate spettanti alla Regione Sardegna:

- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale fuori dalla Sardegna che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività in Sardegna;
- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale in Sardegna che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività fuori dalla Sardegna.

#### Rigo SX 31 – P. 3 - Regioni a statuto speciale SI

Barrare il punto in commento, se il sostituto d'imposta rientra tra i soggetti interessati dall'art. 7 lett. del DPR 1074/65 inerente le entrate spettanti alla Regione Sicilia:

- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale fuori dalla Sicilia che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività in Sicilia;
- Sostituti (imprese industriali e commerciali) con domicilio fiscale in Sicilia che hanno operato ritenute alla fonte a soggetti che prestano attività fuori dalla Sicilia.

#### Sezione "riepilogo del credito da utilizzare in compensazione"

La compilazione di tale sezione è obbligatoria se dalla presente dichiarazione risulta un credito richiesto in compensazione (rigo SX4 c. 6). La sezione consente un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto d'imposta intenda avvalersi della facoltà di trasmettere i dati relativi ai versamenti di lavoro dipendente ed autonomo separatamente a quelli riferiti ai dati relativi a redditi di capitale o imposte sostitutive. Le istruzioni del **modello 2019** di

quest'anno prevedono che il credito derivante da ritenute su pignoramenti sia da indicare nei rigi SX32, SX33, SX34 (colonna 2), alternativamente, a seconda dell'invio del flusso "Altre ritenute" sia effettuato assieme al flusso lavoro dipendente, autonomo ovvero capitale.



**In caso di compilazione di più quadri SX (compensazioni su un numero di comuni che non trova capienza in un solo modulo) i rigi da SX32 a SX33 devono essere presenti solo sul 1° modulo.**

**Rigo SX 32 - col. 1 - Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (cod. 6781) (di cui trasferito al consolidato)**

È riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato di cui all'art. 117 e ss. del Tuir: Tali sostituti possono cedere, in tutto o in parte, de credito di col. 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante a seguito della tassazione di gruppo. Il credito residuo, dato dalla differenza tra col. 2 e col. 1, potrà essere utilizzato in compensazione a mezzo Mod. F24 con il codice tributo 6781. Se il sostituto, nell'anno successivo, opta per la trasmissione separata dei dati relativi al lavoro dipendente, potrà utilizzare esclusivamente tale credito per effettuare le compensazioni con i versamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

**Rigo SX 32, col. 2 - Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (cod. 6781)**

Va indicata la quota di credito di cui al rigo **SX4, col.5**, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, nonché dall'assistenza fiscale prestata. Dal modello relativo al 2019 va indicata anche la quota di credito derivante da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato insieme a quello "dipendente".

In pratica: **SX4 col. 5** meno SX33, col. 2. Tale importo comprende anche quello eventualmente esposto in col. 1.

**Rigo SX 33, col. 1 - Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (cod. 6782) (di cui trasferito al consolidato)**

È riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato nazionale. Possono dunque cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in col. 2 ai fini della compensazione IRES dovuta dalla società consolidante a seguito della tassazione di gruppo. Il codice tributo da utilizzare è 6782. Se il sostituto, nell'anno successivo, opta per l'invio separato del Mod. semplificato, potrà utilizzare il credito residuo solo per effettuare compensazioni con i versamenti relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

**Rigo SX 33, col. 2 - Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (cod. 6782)**

Deve essere indicata la quota di credito compensabile esposta nel rigo SX4, col. 5, derivante dalle ritenute relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. In pratica: SX4 col. 5 meno SX32, col. 2. Dal modello 770/2019 va indicata anche la quota di credito da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato insieme a quello "autonomo".

Si precisa che l'importo di col. 2 è comprensivo anche dell'eventuale importo indicato in col. 1.

#### **RIGO SX 37 - CREDITO PER ANTICIPO SUL TFR VERSATO NEGLI ANNI 1997 E 1998**

Per effetto dell'introduzione del presente rigo, l'Amministrazione finanziaria attua un monitoraggio dell'evoluzione del credito derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23/12/1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto e per il quale il sostituto avrà cura di riportare nel quadro SX della dichiarazione modello **770/2019** semplificato.

Le istruzioni precisano che il predetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate e che tale importo deve essere compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota I.

**Rigo SX 37, col.1 - Credito spettante nel 2018**

L'importo del **credito residuo rivalutato** utilizzabile alla data del 1° gennaio 2018. Trattasi dell'importo risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione mod. **770/2018** aumentato della rivalutazione.

**Rigo SX 37, col. 2 - Credito acquisito**

Va indicato l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni societarie straordinarie verificatesi nel corso dell'anno 2018 (ad esempio cessione di ramo d'azienda) che non comportano estinzione del sostituto d'imposta.

**Rigo SX 37, col. 3 - Credito ceduto**

Va indicato l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni societarie straordinarie verificatesi nel 2018 (es. cessione di ramo d'azienda) che non comportano estinzione del sostituto d'imposta.

**Rigo SX 37, col. 4 - Credito utilizzato in F24**

L'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 (Credito spettante nel 2018) e 2 (Credito acquisito) utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 1250) dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018:

- a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato (anticipazione, acconto, saldo) e versate con il codice tributo 1012 indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24 e/o
- a compensazione della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR versata, a titolo di saldo 2018, entro il 16 Febbraio 2019 con il codice tributo 1713 indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24 e, a titolo di acconto 2018, entro il 16 Dicembre 2018 con il codice tributo 1712 indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24.

**Rigo SX 37, col. 6 - Ammontare credito residuo**

Il credito residuo risultante alla data del 31/12/2018 dall'esecuzione della seguente operazione: Col. 6 = (col. 1 + col. 2 – col. 3 – col. 4 – col. 5).

Tale credito **non può essere utilizzato** ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate.

**RIGO SX 47 – CREDITO BONUS RICONOSCIUTO**

Il rigo SX 47 è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2018 il credito bonus Irpef e deve essere compilato come di seguito riportato.

**Rigo SX 47: col.1 Credito residuo anno precedente - col. 2 – Credito maturato nell'anno; col. 3 – Credito recuperato; col. 4 – credito utilizzato in F24; col. 5 – credito residuo**

In questa sezione del modello SX trovano ospitalità i dati relativi al bonus iperf riconosciuto dal sostituto di imposta, che quindi ha generato il relativo credito. Le istruzioni precisano che occorre indicare:

nella **colonna 1**, va riportato il credito residuo indicato nella colonna 5 del rigo SX47 della precedente dichiarazione. Le istruzioni precisano che nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto;

nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno 2017. Le istruzioni precisano che tale ammontare deve essere indicato al lordo dell'importo eventualmente recuperato che va esposto nella colonna 3. Inoltre, nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito bonus Irpef riconosciuto dal soggetto estinto;

nella **colonna 3**, l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre anche nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1655 e 165E. Le istruzioni precisano che detto credito recuperato non è quello utilizzato in compensazione bensì quello recuperato dal sostituto in quanto non spettante e può riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti d'imposta. Inoltre, nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve essere comprensivo del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto. Dalle specifiche tecniche si evince che il valore ivi contenuto deve essere uguale alla somma della colonna 2 dei rigi da ST2 a ST13 per i quali la col. 11 (codici tributo) assume uno dei seguenti valori: 1655 o 165E.

nella **colonna 4** l'ammontare del credito bonus IRPEF utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1655 e 165E) fino al 16 marzo 2018;

nella **colonna 5** il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2018, compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota P.

Dalle specifiche tecniche si evince che il valore da indicare nella colonna 5 del rigo SX47 deve essere pari al seguente algoritmo:

**Colonna 1 + Colonna 2 – Colonna 4+ somme colonna 5 del quadro DI con codice P**

Se il risultato della suddetta operazione è negativo occorre indicare zero.

**Esempio n° 1**

- Dipendente: Alfa, in forza tutto il 2018
- Reddito 2018 inferiore a 24000 euro
- Irpef lorda 4000 euro
- Detrazione da lavoro dipendete pari a 1000 euro
- Totale Detrazioni pari a 1000 euro
- Credito Irpef riconosciuto pari a 960 euro, compensato in F24

DETRAZIONI E CREDITI		CREDITO BONUS IRPEF	
361	Imposta lorda 4000	362	Detrazioni per carichi di famiglia
365	Credito non riconosciuto per famiglie numerose	366	Credito per famiglie numerose recuperato
369	Detrazioni per canoni di locazione	370	Credito riconosciuto per canoni di locazione
373	Totale detrazioni 1000	374	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
377	Reddito prodotto all'estero	378	Imposta estera definitiva
363	Detrazioni per famiglie numerose	375	Codice stato estero
367	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 1000	376	Anno di percezione reddito estero
364	Credito riconosciuto per famiglie numerose		
368	Totale detrazioni per oneri		
372	Credito per canoni di locazione recuperato		
391	Codice Bonus 1	392	Bonus erogato 960
397	Bonus non erogato	393	Bonus non erogato
		394	Bonus recuperato
		395	Codice Bonus
		396	Bonus erogato
		399	Codice fiscale sostituto

SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
	1		2 960	3	4 960	5

**Esempio n° 2**

Dipendente Alfa, in forza tutto il 2018.

Il Reddito 2018 era inizialmente inferiore a 24.000 euro e pertanto il sostituto Beta aveva erogato, fino a novembre 2018, 880 euro di Bonus Irpef riconosciuto e compensato in F24 pari a 960 euro.

In sede di conguaglio, effettuato con la mensilità di dicembre, il sostituto si accorge che il bonus non spetta e che pertanto deve trattenere quello erogato al dipendente e versare il relativo importo con modello F24 (cod. 1655).

Gli altri dati sono i seguenti:

- Irpef lorda 6000 euro;
- Detrazione da lavoro dipendete pari a 900 euro;
- Totale Detrazioni pari a 900 euro.

DETRAZIONI E CREDITI		Imposta lorda		Detrazioni per carichi di famiglia		Detrazioni per famiglie numerose		Credito riconosciuto per famiglie numerose	
361	6000	362		363		364		365	
365		366		367	900	368		369	
369		370		371		372		373	900
373	900	374		375		376		377	
377		378		CREDITO BONUS IRPEF					
Codice Bonus		Bonus erogato		Bonus non erogato		Bonus recuperato		Codice Bonus	
391	2	392		393		394	880	395	
Bonus non erogato						Codice fiscale sostituto			
397						399			

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>		1655		2018	880		
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>							
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>							
codice ufficio	codice atto						
		<b>TOTALE A</b>			880	<b>B</b>	<b>SALDO (A-B)</b>
							880
<b>SALDO FINALE</b>						<b>EURO</b>	<b>+ 880</b>

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno			
	12	2018	880		880
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo
	8		9	10	11
					1655
	Data di versamento				
					14
					16 01 2018

SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
	1		2	3	4	5
			880	880	880	

**Esempio n° 3**

Dipendente Alfa, in forza tutto il 2018.

Il Reddito 2018 era inizialmente inferiore a 24000 euro e pertanto il sostituto Beta aveva erogato, fino a novembre 2018, 880 euro di Bonus Irpef riconosciuto e compensato in F24 pari a 960 euro.

In sede di conguaglio, effettuato con la mensilità di dicembre, il sostituto si accorge che il bonus non spetta totalmente e che, pertanto, deve trattenere parte di quello erogato al dipendente, nella misura di 75 euro, e versare il relativo importo con modello F24 (cod. 1655).

Il sostituto, causa incapienza, ha potuto compensare in F24 soltanto 600 euro di Bonus.

Gli altri dati sono i seguenti:

- Irpef lorda 4500 euro
- Detrazione da lavoro dipendente pari a 950 euro
- Totale Detrazioni pari a 950 euro

DETRAZIONI E CREDITI		Imposta lorda	Detrazioni per carichi di famiglia	Detrazioni per famiglie numerose	Credito riconosciuto per famiglie numerose
361	4500	362		363	364
365	Credito non riconosciuto per famiglie numerose	366	Credito per famiglie numerose recuperato	367	368
369	Detrazioni per canoni di locazione	370	Credito riconosciuto per canoni di locazione	371	372
373	Totale detrazioni	374	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero	375	376
377	950	378	Imposta estera definitiva		
	Reddito prodotto all'estero		CREDITO BONUS IRPEF		
391	1	392	Bonus erogato	393	Bonus non erogato
		394	885	395	75
397	Bonus non erogato	399		396	Bonus erogato
					Codice fiscale sostituto

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazioni/regione/prov./mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1655		2018	75		
codice ufficio	codice atto						
TOTALE A					75	B	
SALDO FINALE							EURO + 75

SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
	1	2	3	4	5	
			880	75	600	280



= 880 - 600

**Esempio n° 4**

Dipendente Alfa, in forza tutto il 2018.

Il Reddito 2018 era inizialmente inferiore a 24000 euro e pertanto il sostituto Beta aveva erogato, fino a novembre 2018, 880 euro di Bonus Irpef riconosciuto e compensato in F24 pari a 960 euro.

In sede di conguaglio, effettuato con la mensilità di dicembre, il sostituto si accorge che il bonus non spetta totalmente e che, pertanto, deve trattenere parte di quello erogato al dipendente, nella misura di 75 euro, e versare il relativo importo con modello F24 (cod. 1655).

Il sostituto, causa incapacienza, ha potuto compensare in F24 soltanto 655 euro di Bonus, dei quali 55 sono un residuo dell'anno precedente.

Gli altri dati sono i seguenti:

- Irpef lorda 4500 euro
- Detrazione da lavoro dipendete pari a 950 euro
- Totale Detrazioni pari a 950 euro

DETRAZIONI E CREDITI		Credito Bonus IRPEF	
361	Imposta lorda <b>4500</b>	362	Detrazioni per carichi di famiglia
365	Credito non riconosciuto per famiglie numerose	366	Credito per famiglie numerose recuperato
369	Detrazioni per canoni di locazione	370	Credito riconosciuto per canoni di locazione
373	Totale detrazioni <b>950</b>	374	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
377	Reddito prodotto all'estero	378	Imposta estera definitiva
363	Detrazioni per famiglie numerose	375	Codice stato estero
367	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati <b>950</b>	376	Anno di percezione reddito estero
364	Credito riconosciuto per famiglie numerose		
368	Totale detrazioni per oneri		
372	Credito per canoni di locazione recuperato		
391	Codice Bonus	392	Bonus erogato <b>885</b>
393	Bonus non erogato	394	Bonus recuperato <b>75</b>
395	Codice Bonus	396	Bonus erogato
397	Bonus non erogato	399	Codice fiscale sostituto

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	1655		2018	75	
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>					
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>					
codice ufficio					
codice atto					
<b>TOTALE A</b>				<b>75</b>	<b>B</b>
				<b>SALDO (A-B)</b>	
				<b>75</b>	
				<b>SALDO FINALE</b>	
				<b>EURO + 75</b>	

SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24	Credito residuo			
1	55	2	880	3	75	4	655	5	225



**= 880 - 655**

**Esempio n° 5**

Dipendente Alfa, in forza tutto il 2018. Credito riconosciuto: 960 euro Credito utilizzato in F24: 960 euro. Gli altri dati sono i seguenti:

- Irpef lorda 4000 euro
- Detrazione da lavoro dipendete pari a 1000 euro
- Totale Detrazioni pari a 1000 euro

DETRAZIONI E CREDITI		Credito Bonus IRPEF	
361	Imposta lorda <b>4000</b>	362	Detrazioni per carichi di famiglia
365	Credito non riconosciuto per famiglie numerose	366	Credito per famiglie numerose recuperato
369	Detrazioni per canoni di locazione	370	Credito riconosciuto per canoni di locazione
373	Totale detrazioni <b>1000</b>	374	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
377	Reddito prodotto all'estero	378	Imposta estera definitiva
363	Detrazioni per famiglie numerose	375	Codice stato estero
367	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati <b>1000</b>	376	Anno di percezione reddito estero
364	Credito riconosciuto per famiglie numerose	392	Bonus erogato <b>960</b>
368	Totale detrazioni per oneri	393	Bonus non erogato
372	Credito per canoni di locazione recuperato	394	Bonus recuperato
391	Codice Bonus <b>1</b>	395	Codice Bonus
397	Bonus non erogato	396	Bonus erogato
		399	Codice fiscale sostituto

SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
		1	2 <b>960</b>	3	4 <b>960</b>	5

**Esempio n° 6**

Dipendente: Alfa, in forza tutto il 2018

Credito riconosciuto: 960 euro

Credito utilizzato in F24: 960 + 55 euro relativi al residuo dell'anno precedente. Gli altri dati sono i seguenti:

- Irpef lorda 4500 euro
- Detrazione da lavoro dipendete pari a 950 euro
- Totale Detrazioni pari a 950 euro

SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
		1	2 <b>960</b>	3	4 <b>1015</b>	5

**= 960 + 55**





Pertanto, in entrambi i casi in commento il **termine** di presentazione si indentifica con quello stabilito dall'articolo 43 del D.P.R. 60.



TERMINI	
per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;	per i periodi d'imposta precedenti entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

**MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO EMERGENTE DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE**



**COMPENSAZIONE**

**RIMBORSO**



- 1) In caso di correzione di errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il credito può essere utilizzato in compensazione senza limiti temporali;
- 2) In caso di dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione senza limiti temporali;
- 3) In caso di dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine prescritto per la presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.



In questo caso tale credito va esposto nel nuovo quadro DI.



**REGOLE DI COMPILAZIONE**

Nella **colonna 1**, in caso di operazioni straordinarie, occorre indicare il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante. L'Agenzia delle Entrate fa l'esempio di una incorporazione in cui la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante.

Nella **colonna 2** occorre indicare uno delle seguenti **codici**:

- A – Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1.2019 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781 ovvero 166E;
- B – Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1.2019 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6782 ovvero 167E;
- C – Credito scaturito da ritenute di capitale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 3 ed è utilizzabile dal 1.1.2019 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6783 ovvero 168E;
- D – credito riconosciuto per famiglie numerose;
- E – Credito riconosciuto per canoni di locazione;
- F – Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale;

**ATTENZIONE**

Le istruzioni specificano che i crediti individuato con le note D, E ed F devono essere ineriti in SX4 col. 3 utilizzabile dal 1.1.2019 in compensazione tramite modello F24 con i seguenti codici tributo: 6781- e 166E.

G – Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni), il cui credito deve essere riportato in SX35 col. 3 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2018 con codice tributo 6788;  
 H – Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi) il cui credito deve essere riportato in SX36 col. 3 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2018 con codice tributo 6787;  
 I – Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998 il cui credito deve essere riportato in SX37 col. 6 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2019 con codice tributo 1250;  
 J – Credito su imposta riserve matematiche il cui credito deve essere riportato in SX 40 col.10 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2019 con codice tributo 6780;  
 K– Ulteriore credito su imposta riserve matematiche il cui credito deve essere riportato in SX41 col. 8 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2019 con codice tributo 6780;  
 L – Credito di cui all'art. 1, comma 2 sexies D.L. n. 209 del 2002 (credito dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri) il cui credito deve essere riportato in SX42 col. 8 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2019 con codice tributo 6780;  
 M – Credito derivante dal risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo il cui credito deve essere riportato in SX44 col. 7;  
 N – Credito per acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato il cui credito deve essere riportato in SX46 col. 8;  
 P – Credito bonus riconosciuto il cui credito deve essere riportato in SX47 col. 6 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2019 con codice tributo 1655 ovvero 165.  
 Nella **colonna 3** occorrerà indicare l'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa:

**Esempio I**

- dichiarazione integrativa modello 770/2016;
- Maggior credito: 4000 euro, scaturito da redditi di lavoro dipendente.

**770/2016 integrativo**

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo			
	mese	anno					1	2	3	
	Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento		
	7 4000		8	9 <input type="checkbox"/>	10	11 1001	12 <input type="checkbox"/>	13 16	14 11	15 2015

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Versamenti 2015 in eccesso
	1	2	3
			4000

SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2014	Crediti maturati nel 2015	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2015	Credito risultante dalla dichiarazione 2014 e crediti maturati nel 2015 utilizzati Mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	2	3	4	5	6	7
		4000			4000	

SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (codice 6781)	(di cui trasferito al consolidato 1 )	2	4000
SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (codice 6782)	(di cui trasferito al consolidato )		

**770/2019 QUADRO DI**

DI1	Codice fiscale	Nota	Periodo d'imposta	Maggior credito
	1	2	3	5
		A	2015	4000,00

**770/2019 QUADRO SX**

Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso	
1	2	3	4	5	6	
		4000	4000	4000		
<b>SX32</b>	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(codice 6781)	(di cui trasferito al consolidato	1	2	4000
<b>SX33</b>	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	(codice 6782)	(di cui trasferito al consolidato			

**Esempio II:**

- dichiarazione integrativa modello 770/2015;
- Maggior credito: 4000 euro, scaturito da redditi di lavoro autonomo.

Codice fiscale	Nota	Periodo d'imposta	Maggior credito
1	2	3	5
<b>DI1</b>	B	2015	4000 ,00

Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
1	2	3	4	5	6
		4000	4000	4000	

Nella colonna 5 occorrerà riportare il credito derivante dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa relativa al periodo di imposta di cui a colonna 3, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.

Tale importo, con riferimento al quadro SX, dovrà essere così riportato:

- Note A, B, C, D, E ed F in SX4 col. 3;
- Nota G in SX35 col. 3;
- Nota H in SX36 col. 3;
- Nota I in SX37 col. 6;
- Nota J in SX40 col. 10;
- Nota K in SX41 col. 8;
- Nota L in SX42 col. 8;
- Nota M in SX44 col. 7;
- Nota N in SX46 col. 8;
- Nota P in SX47 col. 5.

L'Agenzia delle Entrate specifica poi che, nel caso in cui, durante il 2019, siano state presentate dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta è necessario compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascuna nota indicata in colonna 2 e per ciascun periodo d'imposta.

## IL QUADRO SY

Il **Quadro SY** è stato istituito per dare evidenza:

- dei dati relativi alle somme liquidate e alle ritenute a titolo d'acconto Irpef operate (nella misura del 20%) a seguito di pignoramento presso terzi;
- delle ritenute (nella misura del 8%) operate a titolo d'acconto dell'Irpef da Banche e Poste sui bonifici disposti a favore delle imprese che hanno eseguito opere di ristrutturazione per recupero del patrimonio edilizio oppure interventi di risparmio energetico.

Quest'anno, troviamo quattro sezioni (due delle quali introdotte con provvedimento del 4 maggio) nel quadro SY:

1. nella prima vanno inseriti i dati forniti dal debitore relativi alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, riguardanti il creditore ed il rapporto da cui si è originato il debito;
2. la seconda sezione deve essere compilata nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica;
3. la terza deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane Spa per l'indicazione della ritenuta operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito nella misura dell'8 per cento all'atto dell'accredito dei pagamenti dovuta dai beneficiari per i bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010);
4. la quarta è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo.

Le istruzioni danno evidenza all'interno di un box "Attenzione" che in caso di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge se il soggetto terzo erogatore è a conoscenza della natura delle somme erogate (ad esempio in quanto il datore di lavoro del coniuge debitore), **il terzo erogatore** si limiterà ad applicare le normali ritenute per tale tipologia di reddito e nessun dato dovrà essere riportato nel Quadro SY. Ciò in quanto tutti i dati della tassazione sono indicati nella comunicazione Lavoro dipendente intestata al coniuge. In questa Comunicazione occorrerà riportare nel punto 8 della Parte A il codice "Z2".

**Pignoramento per  
assegno  
mantenimento al  
coniuge**



**Il datore di lavoro del coniuge creditore:**

- applica le normali ritenute sull'assegno di mantenimento (reddito)
- rilascia la certificazione CU al coniuge creditore
- non compila il Quadro SY
- indica nel punto 10 parte A della Comunicazione lavoro dipendente il codice Z2

### Cenni di carattere normativo

L'art. 15 c. 2 del D.L. 78/2009 modificando la disposizione di cui all'art. 21 c. 15 L. 449/97 ha previsto che in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal terzo erogatore che riveste la qualità di sostituto d'imposta. Tale ritenuta deve essere effettuata con una aliquota pari al 20%.

Il decreto 3 marzo 2010 di attuazione della suddetta disposizione e la successiva circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 2 marzo 2011 hanno stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati.

Nel richiamare le norme civilistiche in materia, il Decreto spiega che in base all'art. 2740 c.c. **il debitore** risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, salve le limitazioni poste dalla Legge.

Se il debitore non vi provvede spontaneamente, **il creditore** può agire in giudizio. In caso di pronuncia favorevole passata in giudicato, il creditore può intraprendere l'azione di pignoramento dei beni del debitore ai sensi degli artt. 491 e seguenti C.P.C. Il pignoramento può essere eseguito presso un soggetto terzo e può riguardare i crediti del debitore verso terzi o le cose del debitore in possesso di terzi.

Il decreto 3 marzo ha stabilito che in caso di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti presso terzi, qualora il terzo erogatore rivesta la qualifica di sostituto d'imposta è tenuto ad operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore (creditore pignoratizio).

Il soggetto terzo non è tenuto ad effettuare indagini sulla tipologia del reddito erogato e se tale reddito è soggetto o meno a ritenuta. Sarà onere del creditore eventualmente dimostrare che le somme dovute non sono soggette a ritenuta. In mancanza, il terzo erogatore deve provvedere ad applicarla.

L'obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:



- le somme siano soggette a ritenuta in base al DPR 600/73, art. 11 cc 5,6,7; L. 413/91; art. 33 c. 4 DPR 42/1988;
- il creditore pignoratizio sia un soggetto Irpef (cioè, persona fisica);
- il terzo erogatore sia un sostituto d'imposta.



Il venir meno a anche di uno solo dei suddetti requisiti fa decadere dall'obbligo di assoggettamento alla ritenuta d'acconto le somme pignorate.




Il terzo erogatore è obbligato ad effettuare la ritenuta del 20% anche quando il debitore pignorato non rivesta la qualifica del sostituto d'imposta.



## Casi in cui non si applica la ritenuta 20%

Se il terzo erogatore corrisponde somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone, non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte. Il terzo erogatore, inoltre, non è tenuto al prelievo alla fonte quando **le somme erogate non hanno natura reddituale** oppure quando **le somme erogate non scontano ritenute alla fonte** in base alle disposizioni richiamate.

In ogni caso resta a carico del terzo erogatore l'obbligo di indicare i dati sul mod. 770.



## Esempi applicazione della ritenuta 20%

Un professionista (creditore pignoratizio) vanta un credito nei confronti di un suo cliente, persona fisica non imprenditore (debitore pignorato) e instaura un giudizio per la soddisfazione di tale credito.

Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente acceso dal cliente inadempiente presso un istituto di credito (terzo, erogatore delle somme, sostituto d'imposta), quest'ultimo, rivestendo la qualità di sostituto di imposta in base alle richiamate disposizioni, è tenuto ad effettuare le ritenute sulle somme assegnate al professionista, anche se, in mancanza di esecuzione forzata, non sarebbe stato operato il prelievo alla fonte da parte del cliente (debitore), in quanto persona fisica non imprenditore.

Se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore pignorato) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l'istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20 per cento all'atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell'art. 23 del DPR 600/73, è previsto il prelievo alla fonte.

## Esempi di NON applicazione della ritenuta 20%

Se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore pignorato) al pagamento di pigioni di affitto arretrate, riesce a pignorare lo stipendio dell'inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore), quest'ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di fabbricato non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte. Analogamente, la ritenuta non andrà effettuata se il terzo eroga somme che costituiscono componenti positive del reddito d'impresa, ad eccezione delle ipotesi in cui anche per tale tipologia di reddito è previsto un prelievo alla fonte, come nel caso di provvigioni inerenti a rapporti di commissione (articolo 25-bis del DPR 600 del 1973) o di corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore

(articolo. 25-ter del medesimo decreto). La ritenuta non deve essere, altresì, operata se le somme siano erogate dal terzo a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio (art. 6, co. 2, del Tuir).

## Natura delle somme corrisposte e adempimenti a carico del terzo erogatore

Nella circolare 8/E/2011 viene ribadito come, a carico del terzo erogatore, non è posto alcun obbligo di indagine in merito alla qualificazione reddituale delle somme; la previsione di una ritenuta in misura fissa, presuppone che il terzo non sia normalmente a conoscenza della tipologia di reddito che sta erogando. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Provvedimento, infatti, *"Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte"*.

Viene quindi espresso il seguente importante assunto: in un'ottica di semplificazione e al fine di agevolare l'applicazione della ritenuta, **il terzo è tenuto ad applicarla sempre**, poiché la norma non pone a suo carico obblighi di accertamento.

## Attestazione di insussistenza delle condizioni per l'applicazione della ritenuta

Viene precisato che, qualora il creditore pignoratizio attesti mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000 l'insussistenza, in tutto o in parte, di tali condizioni, il terzo erogatore è esonerato dall'obbligo di operare la ritenuta. Pertanto, con la suddetta dichiarazione, il creditore pignoratizio comunica al terzo anche l'ammontare eventualmente corrispondente all'imposta sul valore aggiunto che non deve essere assoggettato a ritenuta. L'Amministrazione Finanziaria potrà riscontrare la correttezza di quanto dichiarato dal creditore pignoratizio atteso che il terzo erogatore è tenuto a indicare nel proprio modello 770 i dati relativi al pagamento effettuato anche nell'ipotesi in cui non abbia operato la ritenuta in argomento.

In caso di dichiarazione mendace, ferme restando le sanzioni penali, la circostanza che il creditore non indichi nella propria dichiarazione dei redditi le somme percepite, in sede di accertamento dovrà essere valutata come circostanza aggravante ai fini dell'applicazione delle correlate sanzioni.

## Applicazione "parziale" della ritenuta

Inoltre, viene chiarito che qualora la somma da erogare comprenda crediti di diversa natura, aventi rilevanza reddituale soltanto in parte, **il terzo erogatore applicherà la ritenuta solo sulla parte imponibile** che il creditore pignoratizio indica nella dichiarazione di cui sopra. In tale ipotesi il terzo erogatore sarà tenuto a indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i vari importi corrisposti, specificando per quali di essi è stato effettuato il prelievo alla fonte e in che misura.

### Esempio

Nella somma da corrispondere pari a 100 euro, sono compresi:

- compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70 euro,
- imposta sul valore aggiunto pari a 14 euro (20% di 70) e
- spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente pari a 16 euro.

La ritenuta deve essere effettuata solo sui compensi, pari a 70 euro, in quanto le restanti somme non scontano prelievo fiscale.

Se, invece, nella somma da corrispondere, pari a 100 euro, sono compresi:

- compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70 euro,
- imposta sul valore aggiunto pari a 14 euro e
- interessi moratori o dilatori pari a 16 euro,

le ritenute devono essere applicate sui compensi, pari a 70 euro, e altresì sugli interessi, pari a 16 euro, posto che questi ultimi, a mente dell'art. 6, comma 2, del Tuir, costituiscono redditi della stessa natura di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

### Esempio

Se l'ordinanza di assegnazione dispone che le somme (crediti di lavoro) pignorate dal dipendente (creditore pignoratizio) presso la banca (terzo pignorato) del datore di lavoro (debitore) sono già al netto delle ritenute di legge, il dipendente, per non subire l'ulteriore decurtazione del 20 per cento (ritenuta che deve applicare la banca/terzo pignorato), deve dimostrare che il datore di lavoro ha già applicato sulle retribuzioni per le quali è stato attivato il pignoramento le ritenute di cui all'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973.

Rimane fermo, in ogni caso, l'obbligo del terzo erogatore di riportare nel proprio modello 770 le somme erogate con indicazione o meno della avvenuta effettuazione della ritenuta del 20 per cento.

## Doppia ritenuta

Nella circolare 8/E/2011 viene esaminata l'ipotesi in cui, le somme da corrispondere al creditore pignoratizio possono scontare una ulteriore ritenuta rispetto a quella che il terzo erogatore è tenuto ad effettuare in base alla nuova disciplina (art. 21, comma 15, legge n. 449/1997). Tale ipotesi può verificarsi, quanto il terzo erogatore sia anche sostituto d'imposta nei confronti del debitore (per esempio, in qualità di suo datore di lavoro).

In caso di pignoramenti presso terzi, infatti, coesistono e rilevano due distinti rapporti obbligatori:

- il primo è quello fra il debitore e il creditore pignoratizio, che sfocia nella procedura esecutiva;
- il secondo è quello fra il debitore e il terzo erogatore, a sua volta debitore del primo, che giustifica l'esecuzione presso il terzo medesimo.

I crediti oggetto di pignoramento, infatti, sono quelli che il debitore vanta nei confronti del terzo esecutato e che quest'ultimo estingue effettuando il pagamento, anziché nelle mani del proprio creditore (il debitore nel meccanismo del pignoramento), in quelle di un terzo soggetto (il creditore pignoratizio), con effetti liberatori nei confronti del primo (il debitore). Stante quanto sopra, ne consegue che la somma oggetto di pignoramento potrebbe avere una duplice rilevanza da un punto di vista fiscale ed obbligare il terzo esecutato ad un duplice prelievo alla fonte.

**In questa ipotesi, dunque, la somma oggetto di pignoramento dovrà essere già al netto del prelievo alla fonte.**

### Esempio

Un professionista vanta un credito nei confronti di un suo cliente e instaura un giudizio per la soddisfazione di tale credito. Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento di una quota dello stipendio del cliente presso il suo datore di lavoro, quest'ultimo (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare una duplice ritenuta alla fonte:

- quella relativa al reddito di lavoro dipendente in forza dell'art. 23 del DPR n. 600/1973;
- quella di cui all'articolo 21, comma 15, della L. n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009.

In tali casi, possono verificarsi le due seguenti ipotesi.

Se il pignoramento ha per oggetto somme considerate al netto della ritenuta relativa al reddito derivante dal rapporto intercorrente fra terzo erogatore e debitore (nell'esempio, quella relativa al reddito di lavoro dipendente), non si pongono particolari problemi, in quanto il terzo (che nell'esempio è anche datore di lavoro) dovrà operare la sola ritenuta ai sensi dell'art. 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997, nel presupposto che abbia già operato la ritenuta ordinariamente prevista (nell'esempio, per il reddito di lavoro dipendente).

Se il pignoramento ha ad oggetto somme considerate al lordo della prima ritenuta, quella cioè, relativa, nell'esempio, al reddito di lavoro dipendente possono sorgere le seguenti problematiche.

In tal caso, infatti, posto che:

- sulla base del provvedimento di assegnazione del giudice, il terzo è tenuto a corrispondere al creditore l'esatto ammontare delle somme assegnate, al netto della ritenuta prevista dalla nuova disposizione,
- il terzo è comunque tenuto ad operare anche la ritenuta ordinariamente prevista per il reddito di lavoro dipendente.

Qualora le somme disponibili presso il terzo esecutato non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire l'effettuazione di entrambe le ritenute, il debitore (sostituito) è obbligato a fornire al terzo erogatore (sostituito) le somme necessarie al versamento, fermo restando che il sostituto dovrà comunque versare le ritenute all'erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituto non ha ancora provveduto al pagamento (Circ. n. 326 del 1997, paragrafo n. 3.2).

Peraltro, posto che in sede di espropriazione forzata, assume un ruolo fondamentale l'udienza in cui il terzo è chiamato a comparire e ad asseverare l'esistenza e l'ammontare del debito ai sensi dell'art. 547 del c.p.c., sarebbe opportuno che in detta sede il terzo esecutato rappresenti di essere il soggetto tenuto alla effettuazione anche del prelievo alla fonte in qualità di datore di lavoro, in modo che la somma che costituirà oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione sia quella che residua al netto di tale prelievo.

## Adempimenti a carico del terzo erogatore

L'art. 2 del Provvedimento prevede che il **terzo erogatore**:

1. operi e versi la ritenuta d'acconto del 20% sulle somme pignorate utilizzando l'apposito codice tributo;
2. comunichi al debitore l'ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio e delle ritenute effettuate;

3. certifichi al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater del DPR n. 322/1998;
4. indichi nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detta indicazione deve essere effettuata anche se non sono state operate ritenute.

### 1. Misura e versamento della ritenuta

In relazione al punto n. 1, al fine di semplificare l'adempimento del terzo, è previsto che l'importo della ritenuta è sempre pari al 20 per cento e prescinde dalla categoria reddituale cui è riconducibile la somma erogata o parte di essa.

Il versamento della ritenuta deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di applicazione della ritenuta ai sensi degli artt. 8 del DPR n. 602/1973 e 18 del D.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il **codice tributo n. 1049**, istituito mediante Risoluzione n. 18/E del 9 marzo 2010.

Per le Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 29, commi 1 e 3, del DPR n. 600 del 1973, che non utilizzano il Modello F-24 per il versamento delle ritenute, continueranno ad applicarsi le disposizioni specifiche relative al versamento della ritenuta diretta.

### 2. Comunicazione al debitore delle somme erogate al creditore pignoratizio

Nonostante il Provvedimento non preveda particolari termini e formalità per la comunicazione che il terzo erogatore deve inviare al debitore, viene precisato che la predetta comunicazione debba essere effettuata nei termini utili affinché **il debitore** possa riportare i dati nella propria dichiarazione di sostituto d'imposta. In tal senso i dati possono essere comunicati al debitore anche in un'unica volta in relazione all'intero periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Per quanto concerne le modalità di trasmissione dei dati, in assenza di indicazioni al riguardo, si ritiene che gli stessi possano essere inviati in forma libera, anche mediante sistemi telematici, purché se ne possa riscontrare l'avvenuto invio. Viene chiarito che tale comunicazione deve essere effettuata anche nell'ipotesi in cui il debitore non rivesta la qualità di sostituto di imposta e nell'ipotesi in cui il terzo erogatore non abbia operato le ritenute

### 3. Certificazione della ritenuta nei confronti del creditore pignoratizio

In relazione al punto n. 3, si osserva che l'obbligo di certificare al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate di cui questi deve tener conto in sede di dichiarazione, deve essere osservato entro l'ordinario termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Da quest'anno tale certificazione avviene con la consegna del Modello **CU 2019**, compilato nella sezione "somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi".

La certificazione non è soggetta a particolari formalità e deve riportare le somme erogate e le ritenute effettuate.

Se le somme erogate costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati, qualora il creditore pignoratizio (lavoratore dipendente o collaboratore) intenda chiedere al proprio attuale datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del DPR n. 600/1973, il terzo erogatore (ad es. la banca del datore di lavoro inadempiente) dovrà consegnare la predetta certificazione entro 12 giorni dalla richiesta da parte del creditore pignoratizio.

Se l'ordinanza di assegnazione del giudice è riferita a più creditori, il terzo erogatore dovrà rilasciare tante certificazioni quanti sono i destinatari del provvedimento di assegnazione.

### 4. Obblighi dichiarativi del terzo erogatore in qualità di sostituto d'imposta

In relazione al punto n. 4, infine, **il terzo erogatore** deve indicare nel modello **CU 2019** i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Detto adempimento deve essere effettuato anche se il terzo non ha applicato alcuna ritenuta, ad esempio perché le somme non hanno rilevanza reddituale. La necessità di espletare tale adempimento, a cura del terzo, anche in mancanza di ritenuta, consente all'amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli, anche incrociati, al fine di recuperare a tassazione eventuali imponibili non dichiarati dal creditore.

# LA COMPILAZIONE DEL QUADRO SY

## Rigo SY1

<b>SY1</b>	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)</small>	1		Eventi eccezionali	2	
------------	--	---	--	--------------------	---	--

Per il rigo SY1, relativo ai soggetti estinti nell'ipotesi di operazioni straordinarie, si applicano le medesime modalità di compilazione previste per gli altri quadri che presentano il medesimo rigo.

### Sezione I – Riservata al debitore principale

Sezione I		Codice fiscale creditore pignoratizio		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
Riservata al debitore principale	<b>SY2</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Somme erogate	Tipologia	Somme erogate	Tipologia	Somme erogate	Tipologia	Somme erogate	Tipologia	Somme erogate	Tipologia
	<b>SY3</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>SY4</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>SY5</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>SY6</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Il debitore pignorato tenuto alla presentazione della dichiarazione mod. 770 deve indicare nell'ambito della sez. I del **quadro SY** i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito.

Il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore. Le istruzioni ministeriali prevedono che il debitore debba indicare nel **rigo SY7**:

- al punto 1, il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- ai punti 2, 4, 6, 8 e 10 le somme erogate
- ai punti 3, 5, 7, 9 e 11 la tipologia delle somme liquidate. In particolare, vanno indicati uno dei seguenti codici:
  - 1 – reddito di terreni;
  - 2 – reddito di fabbricati;
  - 3 – reddito di lavoro dipendente;
  - 4 – reddito di pensione;
  - 5 – redditi di capitale;
  - 6 – redditi diversi;
  - 7 – redditi di lavoro autonomo;
  - 8 – redditi di impresa;
  - 9 – redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo di imposta;
  - 10 – compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata;
  - 11 – trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale;
  - 12 – altri redditi.

Riguardo alla compilazione delle sezioni, si può inoltre affermare che le medesime possono costituire oggetto di contemporanea compilazione nell'ambito del medesimo modello 770, in quanto, in linea teorica il dichiarante può essere sia terzo erogatore e debitore principale.

**Esempio**

Si ipotizzi la seguente situazione:

- terzo erogatore Banca alfa SPA
- debitore principale Beta SRL
- creditore principale Mario Rossi, percettore di redditi di lavoro dipendente assoggettabili a tassazione ordinaria (ad esempio, stipendi).

Ipotizzando che il **terzo erogatore** abbia proceduto ad erogare nel 2018, € 50.000 al creditore Mario Rossi, applicando la prevista ritenuta del 20%, i predetti soggetti sono tenuti ai seguenti adempimenti.

**Debitore principale**

Presenta nell'ambito del modello 770 semplificato 2019 (se tenuto alla presentazione del modello 770) il quadro SY, in cui compilerà la sezione II come segue:

- Punto 1 - CF Mario Rossi
- Punto 2 - 50.000 Euro
- Punto 3 - codice 3.

Sezione I		Codice fiscale creditore pignoratizio		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
Riservata al debitore principale	SY2	1	CF MARIO ROSSI	2	50000	3	3	4		5	
		6		7		8		9		10	
	SY3	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
	SY4	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
	SY5	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
	SY6	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	

Il creditore Mario Rossi, sarà tenuto ad indicare tali somme nella dichiarazione dei redditi relativi al 2015.

**Sezione II – Riservata al soggetto erogatore delle somme**

Sezione II		Codice fiscale debitore principale		Codice fiscale creditore pignoratizio		Somme erogate	
Riservata al soggetto erogatore delle somme	SY7	1		2		3	
	SY8	1		2		3	
	SY9	1		2		3	
	SY10	1		2		3	
	SY11	1		2		3	

Tale sezione, introdotta con il provvedimento del 4 maggio 2016, deve essere compilata nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica. In particolare, nei righe da SY7 a SY11 indicare:

- nel punto 1 il codice fiscale del debitore principale;
- nel punto 2 il codice fiscale del creditore pignoratorio;
- nel punto 3 le somme erogate.

### Sezione III - Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010

Sezione III	Codice fiscale beneficiario	Ammontare del bonifico	Ritenute effettuate
Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010	SY12 <sup>1</sup>	2	3
	SY13 <sup>1</sup>	2	3
	SY14 <sup>1</sup>	2	3
	SY15 <sup>1</sup>	2	3

La presente sezione va compilata a cura dei soggetti tenuti all'effettuazione delle ritenute di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010. Tale provvedimento dispone che "A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta."

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010 n. 94288, sono state fissate le relative modalità applicative; in particolare, **la ritenuta del 8%** deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:

- **spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio**, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- **spese per interventi di risparmio energetico** ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Stante quanto sopra pertanto, a partire dalla predetta data, le banche e le Poste Italiane SPA:

- operano, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti nei confronti delle imprese beneficiarie che hanno eseguito lavori, una ritenuta d'acconto del 8%, con obbligo di rivalsa;
- effettuano il relativo versamento con mod. F24 mediante utilizzo del nuovo **codice tributo "1039"**
- rilasciano la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
- indicano nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

### Somme già assoggettate a ritenuta

Si ricorda che con la circolare 40/2010 è stato precisato che nell'ipotesi in cui per le somme oggetto di bonifico è già prevista la effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (ad esempio, ritenuta 4% art. 25-ter D.P.R. 600/73 condomini in qualità di sostituti di imposta) in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, **dovrà essere applicata la sola ritenuta del 8% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010.**

I sostituti d'imposta che, per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973.

### Righi da SY12 a SY15

Al riguardo le istruzioni ministeriali prevedono che nei righi da SY12 a SY15 devono essere indicati in:

- colonna 1, il codice fiscale del beneficiario cui si riferisce il bonifico;
- colonna 2, l'ammontare del bonifico;
- colonna 3, le ritenute operate.

### Esempio

La banca Alfa SPA provvede al pagamento delle somme dovute per lavori di ristrutturazione a favore della società di costruzione Beta SRL, dovute dal committente Verdi (cliente di Beta SRL), pari ad € 50.000; in tal sede trattiene la ritenuta a titolo d'acconto del 8%, pari ad € 5.000 ex art. 25 D.L. 78/2010.

La banca Alfa SPA, è pertanto tenuta alla compilazione della sezione III del quadro SY, rigo SY 12, come segue:

- Punto 1 - CF Beta SRL
- Punto 2 - 50.000 Euro
- Punto 3 - 4.000 Euro

Sezione III		Codice fiscale beneficiario	Ammontare del bonifico	Ritenute effettuate
Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010	SY12	CF BETA SRL	50000	4000
	SY13			
	SY14			
	SY15			

Resta inteso che, l'importo della ritenuta d'acconto pari ad €. 4.000, e versata dalla banca mediante utilizzo del codice tributo 1039, troverà esposizione nel quadro ST, sez. I.

Anche in tal caso si può presumere in linea teorica, la contemporanea presenza delle tre sezioni.

### Esempio

Si ipotizzi la seguente situazione in capo alla banca Alfa SPA:

- risulta terzo erogatore di somme a seguito di procedura di pignoramento promossa dal dipendente della Beta SRL, Mario Rossi che riceve redditi di lavoro dipendente previa trattenuta di ritenuta del 20%;
- risulta debitore principale in una esecuzione promossa da un proprio dipendente;
- è tenuta ad evidenziare le ritenute operate del 8 % ex art. 25 D.L. 78/2010.

### Sezione IV - Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale

Questa sezione è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo. Per ciascun percipiente devono essere riportati i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali.

Per la compilazione dei dati fiscali l'Agenzia delle Entrate rinvia alle istruzioni presenti nella Certificazione Unica 2019 al capitolo 7 relativo alle istruzioni per il sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

## LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

Per quanto riguarda gli obblighi e le modalità di presentazione della Dichiarazione mod. 770/2019 semplificato in presenza di operazioni societarie straordinarie occorre distinguere tra:

1. operazioni societarie straordinarie con estinzione del precedente sostituto e in tale fattispecie, senza prosecuzione o con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto;
2. operazioni societarie straordinarie senza estinzione del precedente sostituto.

## Operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto

**Senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto**  
(successioni mortis causa, liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa),



In tali ipotesi la dichiarazione **deve essere presentata da uno degli eredi**, dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato. Nel **FRONTESPIZIO** del modello, nel riquadro "*dati relativi al sostituto*" e nei **QUADRI** che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; l'erede, il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del FRONTESPIZIO "*Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione*".

### CURATORE FALLIMENTARE O IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Le medesime modalità di compilazione devono essere osservate anche in presenza di compensi direttamente erogati dal **curatore fallimentare o commissario liquidatore**<sup>5</sup>.

Conseguentemente, sulle somme corrisposte, tanto il curatore fallimentare quanto il commissario liquidatore sono tenuti ad operare le relative ritenute alla fonte che avranno cura di versare successivamente nei tempi e nelle modalità ordinarie entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute medesime. Inoltre, per effetto dell'attribuzione della predetta qualifica di sostituti d'imposta, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore devono, altresì adempiere agli obblighi di certificazione (tra cui il rilascio della certificazione unica modello CU ai soggetti interessati) e di presentazione della dichiarazione annuale previsti per i sostituti d'imposta.

### Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

(successioni mortis causa, fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale in una società di persone o di capitali trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche),



In tali fattispecie, **chi succede** nei precedenti rapporti è **tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta** che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Se più soggetti succedono nei rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto (es. **scissione totale**), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione:

- dei Quadri ST, SV e SX relativi ai versamenti effettuati dal soggetto estinto,
- **del Quadro SY** dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010



In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, (**trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento di una ditta individuale in una società, cessione d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sulla medesima, ecc.**) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

Pertanto sia il sostituto cedente che il sostituto subentrante dovranno inviare autonomamente i quadri ST, SV, SX ed eventualmente SY in base a quanto operato e versato nel periodo d'imposta.

I Quadri devono essere integralmente inviati **soltanto da uno dei soggetti coobbligati** al fine di evitare duplicazione di dati.

Se le operazioni straordinarie sono avvenute nel corso del **2018 o del 2019**, prima della presentazione della dichiarazione, **il soggetto dichiarante** deve procedere alla **compilazione ed all'invio**:

<sup>5</sup>Precisazione conseguente alle modifiche apportate dall'articolo 37, comma 1 del Decreto-legge n. 223/2006 - Decreto Visco/Bersani - successivamente convertito con modificazioni in Legge n. 248/2006, all'art. 23, comma 1 del Dpr 600/1973 in base alle quali si attribuisce anche al curatore fallimentare e al commissario liquidatore, la qualifica di sostituto d'imposta

- dei versamenti eseguiti e delle compensazioni effettuate di cui ai quadri ST e SV;
- dei dati relativi alle somme liquidate a seguito delle procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute di cui all'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 di cui al **Quadro SY**.

Il dichiarante dovrà trasmettere:

- **DISTINTI QUADRI SY** per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, sia del dichiarante, sia del soggetto estinto;
- **DISTINTI QUADRI ST e SV** per dare distinta evidenza, in relazione alle ritenute e alle addizionali all'Irpef operate e ai versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante ovvero al soggetto estinto. A tal fine, nel redigere i quadri ST e SV, il sostituto dichiarante avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "*Codice fiscale*", in alto a destra, il proprio codice fiscale mentre, **nei soli quadri ST e SV riferibili al soggetto estinto** (per quanto concerne le ritenute operate le trattenute di addizionali regionali e comunali all'irpef ed i versamenti effettuati dal sostituto estinto), oltre a riportare nello spazio contrassegnato dalla dicitura "Codice fiscale" il proprio codice fiscale, provvederà ad evidenziare nei rigi ST1 col. 1 e SV col. 1 "*Codice fiscale del sostituto d'imposta*", il codice fiscale del sostituto estinto. In presenza di eventi eccezionali riporterà in **colonna 2, Eventi eccezionali**, degli stessi rigi, l'eventuale codice dell'evento eccezionale riferibile al sostituto estinto, rilevabile dai codici previsti per la compilazione della casella "Eventi eccezionali".

Le istruzioni di quest'anno precisano che in tutti i casi di operazioni straordinarie comportanti estinzione del sostituto d'imposta e prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il quadro SX è unico (salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone i presupposti, abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770) e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

#### **PARTICOLARITÀ QUADRI ST e SV**

Qualora per talune mensilità le **ritenute siano state operate dalla società estinta ma il versamento sia stato eseguito dalla società subentrante**, quest'ultima compilerà il Quadro ST intestato alla società estinta indicando esclusivamente:

- il punto 1 (Sez. I e II)
- il punto 2 (Sez. I e II)
- il punto 10 (Sez. I e II), con il **codice K**
- il punto 11 (Sez. I e II);
- il punto 13 (Sez. II).

Nei quadri ST e SV intestati alla società subentrante i punti vanno compilati secondo le consuete modalità, ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato e indicando nel punto 10, il **codice L**.

## IL PUNTO SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'Istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall'articolo 13 del **Decreto legislativo 18 dicembre 1997n. 472** e consiste in una riduzione delle sanzioni amministrative, derivanti dalla violazione di norme tributarie, per chi regolarizza spontaneamente (appunto, "si ravvede") a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il Decreto Legislativo 158/2015, di riforma del sistema sanzionatorio tributario, ha modificato in parte anche il suddetto Istituto, prevedendo che tali novità entrassero in vigore dal primo gennaio 2017 (ex art. 31 comma 1, D.lgs. 158/2015).

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha, invece, accelerato i tempi di entrata in vigore del Decreto Legislativo in commento portando la vigenza delle suddette modifiche al 1° gennaio 2016.

Il ravvedimento è stato reso ancora più favorevole rispetto agli anni precedenti, come si vedrà dalla tabella che segue.

Di seguito una tabella riepilogativa delle novità.

1. TERMINI	2.RAVVEDIMENTO	3. SANZIONI CON RAVVEDIMENTO	4.DIFFERENZE 2015
Entro 14 giorni dalla scadenza del termine per il versamento	1/15 di 1/10 del 15% per ogni giorno di ritardo	0,1 per cento al giorno	0,2 per cento al giorno
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del termine per il versamento	1/10 del 15%	1,50 per cento	3 per cento
Dal 31°- 90° giorno dalla scadenza del termine per il versamento	1/9 del 15%	1,6667 per cento	3,33 per cento
Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione dell'anno della violazione	1/8 del 30%	3,75 per cento	NESSUNA
Oltre il termine di cui sopra e fino a quello di presentazione della dichiarazione successiva alla quella precedente	1/7 del 30%	4,2857 per cento	NESSUNA
Oltre il termine di cui sopra	1/6 del 30%	5 per cento	NESSUNA

Per sanare correttamente la situazione occorre versare, oltre all'imposta dovuta e la correlata sanzione amministrativa, anche gli **interessi di mora** al tasso legale al tempo vigente che da 1° gennaio 2016 è pari al 0,20% (mentre nel 2015 era pari allo 0,5%).

### Esempio di calcolo

Omesso versamento di ritenute relative al mese di aprile su redditi di lavoro assimilato a quello dipendente (1004) entro la scadenza del 16 maggio 2018 per €2375,72.

Il sostituto si ravvede con 17 giorni di ritardo, per cui, utilizzando la tabella di cui sopra apprendiamo che al ravvedimento effettuato tra il 15° ed il 30° giorno si applica la sanzione del 1,5%. Procedendo al calcolo avremo:

- Ritenute da versare: € 2375,72
- Giorni di ritardo: 17
- Sanzione da versare:  $2375,72 \times 1,5/100 = €35,63$
- Interessi:  $2375,72 \times 0,2/100 \times 17/365 = 0,22$

MODELLO F24

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>		1001	04	2018	2.375,94		
		8906	04	2018	35,63		
codice ufficio	codice atto						<b>SALDO (A-B)</b>
				<b>TOTALE A</b>	2.411,57	<b>B</b>	

## ACCORPAMENTO DEI CODICI TRIBUTO

Si ricorda che dal primo gennaio 2017 i codici tributo sono stati razionalizzati come nella tabella sottostante. A questo proposito, nelle istruzioni della CU sono riportati codici tributo che il sostituto d'imposta ha utilizzato nel modello F24 per il versamento delle ritenute e delle trattenute effettuate<sup>6</sup>.

Codici tributo da utilizzare fino al 31/12/2016	Descrizione codici tributo	Codici tributo da utilizzare dal 1°/1/2017	Descrizione codici tributo
1004	RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
1013	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO		
1033	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010		
1685	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE		
1686	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1059	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS VERSATA IN SICILIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA E MATURATI FUORI DALLE PREDETTE REG.-A.33, C.2, DL 78/10	1301	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1693	RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE	1301	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE

<sup>6</sup> Codici tributo che il sostituto d'imposta ha utilizzato nel modello F24 per il versamento delle ritenute e delle trattenute effettuate.

1694	RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1054	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SICILIA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010		
1613	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA	1601	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA
1687	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE		
1688	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPET. D. REGIONE SICILIA RIALL.U. SOLUZ		
1055	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SARDEGNA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010		
1689	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE	1920	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA
1690	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		

1913	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL'ANNO SUC IMPIANTI SARDEGNA		
1056	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN VALLE D'AOSTA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010		
1691	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE	1920	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA
1692	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1916	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL'ANNO SUC IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA		
1038	RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA	1040	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
3815	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSTITUTO D'IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO	3802	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D'IMPOSTA
111E	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO	100E	RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
122E	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA	192E	RITENUTE OPERATE SU TRATTAMENTI PENSIONISTICI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI, MATURATE IN VALLE D'AOSTA E VERSATE FUORI DALLA REGIONE STESSA

Con riferimento all'utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in sede di compilazione del modello F24, nel campo "rateazione/regione/prov/mese rif." è indicato il mese "12", (nel formato "00MM") e nel campo "anno di riferimento" l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").

Analogamente, per i codici tributo 100E e 192E (nei quali sono confluiti i codici tributo 111E e 122E), in caso di versamento tramite modello F24 EP delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, nel campo "riferimento A" è indicato il mese "12" (nel formato "00MM") e nel campo "riferimento B" è indicato l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").

Inoltre, sono rinominati i codici tributo come di seguito indicati:

- "1012" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata";
- "1312" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione";
- "1612" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Sicilia";
- "1912" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Sardegna";
- "1914" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Valle d'Aosta";
- "110E" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata";
- "117E" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - Valle d'Aosta impianti fuori regione";
- "121E" denominato "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Valle d'Aosta".

Nella suddetta risoluzione è presente, inoltre, il seguente passaggio:

*Con riferimento all'utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, si precisa che, in sede di compilazione del modello F24, nel campo "rateazione/regione/prov/mese rif." è indicato il mese "12", (nel formato "00MM") e nel campo "anno di riferimento" l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").*

Analogamente, per i codici tributo 100E e 192E (nei quali sono confluiti i codici tributo 111E e 122E), in caso di versamento tramite modello F24 EP delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, nel campo "riferimento A" è indicato il mese "12" (nel formato "00MM") e nel campo "riferimento B" è indicato l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").

Le istruzioni del modello 770 precisano, pertanto, che qualora il **16 febbraio 2019** il sostituto abbia effettuato in F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il **periodo 12/2018**, con riferimento sia a ritenute di competenza **2018** operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio **2018** che a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio **2019**, deve compilare un unico rigo in ST avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D.

Tenuto conto della soppressione del codice 1013, considerando ad esempio quanto precisato nelle istruzioni, il 16 febbraio 2019 il sostituto effettua in F24 un unico pagamento di € 2500 così suddiviso, utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il periodo 12/2018:

- ritenute di competenza 2018 operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio 2019, pari ad € 2000;
- ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2019 pari ad € 500.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>		1001	12	2018	2500		
codice ufficio	codice atto			<b>TOTALE</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>SALDO (A-B)</b>
SEZIONE INPS							

Secondo quanto previsto dalle istruzioni il sostituto al fine di evidenziare i due versamenti deve compilare un unico rigo nel quadro ST avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D.

ST2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno			
	12	2018	2500		2500
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Data di versamento
	8	9	10	11	14
		<input type="checkbox"/>	BD	1001	16/02/2019

## IL PUNTO SUL SISTEMA SANZIONATORIO FISCALE

Il Decreto legislativo 24 settembre 2015, n.158 attuativo della Legge delega n. 26/2014, ha apportato numerose novità al sistema sanzionatorio fiscale, sia amministrativo che penale.

Le novità sarebbero dovute entrare in vigore a far data dal 1° gennaio 2017, ma la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ne ha anticipato l'applicabilità al 1° gennaio 2016.

Grazie alla riforma, il sistema sanzionatorio tributario ha subito una pesante revisione che ha migliorato il rispetto del principio di proporzionalità tra violazioni e sanzioni: gli illeciti meno gravi hanno subito una riduzione delle sanzioni mentre quelli ritenuti più seri hanno subito una maggiorazione delle stesse.

Prima di passare in rassegna le novità più rilevanti, ricadenti in materia di lavoro, si ricorda che grazie al principio del favor rei, la nuova disciplina si applica anche per le condotte precedenti ove più favorevole.

### Sanzioni in caso di omessa presentazione dichiarazione

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione prevista viene confermata nella misura che va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione da euro 258,00 a 1.032,00 diventa da 250,00 a 1.000,00.

Altra innovazione è la mitigazione della sanzione in caso di trasmissione del modello omesso nel lasso di tempo che va dal novantesimo giorno dalla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione successiva, a condizione che non sia iniziata alcuna attività accertativa: la sanzione, dimezzata rispetto a quella previgente, sarà tra il 60 e il 120 per cento dell'importo dovuto.

### Sanzioni in caso di infedele dichiarazione

Per quanto riguarda l'infedele dichiarazione, per le condotte non particolarmente gravi, la nuova sanzione (più favorevole della precedente) è tra il 90 ed il 180% (prima era tra 100% e 200%). Tuttavia, in caso di condotte molto gravi la sanzione va dal 135% al 270%.

In caso di condotte di scarsa rilevanza, la sanzione è, invece tra il 60 ed il 120 per cento della differenza di credito utilizzato o dell'imposta dovuta.

Se dalla condotta di cui sopra non sia derivato un danno all'erario, la sanzione è fissa ed è pari a 250 euro.

### Sanzioni relative alla Certificazione Unica

L'art. 21 del D.lgs. 158/2015 ha "mitigato" il regime sanzionatorio previsto nel caso di omesso, tardivo o errato invio delle certificazioni.

REGIME SANZIONATORIO ANTE D.LGS 158/2015	REGIME SANZIONATORIO POST D.LGS 158/2015
<p>Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p> <p>Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.</p>	<p>Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.</p> <p>Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.</p>

Inoltre, il nuovo il nuovo sistema sanzionatorio prevede:

- un tetto massimo di € 50.000 alla sanzione applicabile, che in precedenza poteva essere teoricamente pari a n° violazioni \* € 100; pertanto nel caso di n° violazioni maggiore di 500, resta in ogni caso applicabile la sanzione massima di € 50.000 per ciascun sostituto d'imposta;

- una specie di ravvedimento, che prevede la sanzione ridotta ad un terzo ( $\text{€ } 100 * 1/3 = \text{€ } 33,33$ ), qualora la certificazione sia trasmessa entro 60 gg dal 7 marzo (ossia entro il 6 maggio 2018, per la CU 2019); anche in tale ipotesi viene comunque introdotto un tetto massimo pari ad € 20.000, che risulta quale limite teoricamente applicabile nell'ambito di tale nuova procedura qualora vengano sanate più di 600 violazioni ( $\text{€ } 20.000/\text{€ } 33,33 = 600$ ).

## WELFARE AZIENDALE: FLASH SULLA CIRCOLARE 5/E DEL 2018

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, ha affrontato nuovamente la tematica dei Premi di Risultato, riepilogando le novità degli ultimi anni e sciogliendo alcuni dubbi che hanno attanagliato gli operatori ed i professionisti del settore per diverso tempo.

### Il concetto del "momento della percezione"

Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia, di particolare interesse è riguardante il concetto del "momento della percezione" dei servizi di welfare aziendale visto che i premi detassati sono spesso riconosciuti verso la fine dell'anno e, se convertiti, la fruizione degli stessi da parte dei lavoratori potrebbe avvenire nell'anno successivo.

Sul punto l'AdE adotta il principio di cassa ricordando che la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore. Tale principio, a parere dell'Agenzia, trova applicazione sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l'assegnazione di beni o servizi. Pertanto, *il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere che il servizio venga fruito in un momento successivo.*

In pratica, nel caso di "vouchers" (casistica presa in considerazione dall'AdE nella circolare in commento) ciò che rileva è la data di ricezione di questi ultimi e non quella nella quale siano stati utilizzati per l'acquisto di beni o servizi.

Tale principio trova applicazione anche nei casi di conversione in welfare dei premi di risultato e, pertanto, quello che rileva, come per i "vouchers", è il momento in cui il dipendente ha scelto di convertire, e non quello in cui viene goduto il bene/servizio.

#### QUANDO SI CONSIDERA PERCEPITO IL BENEFIT (in caso di vouchers)?

RICEZIONE

SI

stessa regola in caso di conversione dei premi in denaro in servizi di welfare

UTILIZZO DEL  
VOUCHER

NO

#### QUANDO SI CONSIDERA PERCEPITO IL BENEFIT (conversione del premio)?

SCELTA

SI

UTILIZZO DEL SERVIZIO

NO

## LEGGE DI BILANCIO 2019 – NOVITÀ

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha previsto diverse misure fiscali e in materia di lavoro; tra le novità più interessanti si segnalano quelle di seguito riportate:

- possibilità per le lavoratrici madri di lavorare fino al nono mese di gravidanza;
- aumento dei giorni di congedo obbligatorio per il lavoratore padre;
- priorità di accesso per le lavoratrici madri al lavoro agile;
- proroga incentivo occupazione mezzogiorno;
- introduzione del bonus giovani eccellenze.

### **Possibilità per la lavoratrice madre di lavorare fino al nono mese di gravidanza**

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto la possibilità per la lavoratrice madre di continuare a lavorare fino al nono mese di gravidanza ed usufruire, così, dei cinque mesi di congedo obbligatorio interamente dopo la nascita del bambino. Tale facoltà è, naturalmente, subordinata all'autorizzazione da parte di un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Questi ultimi devono attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La possibilità per la lavoratrice madre di continuare a lavorare fino al nono mese di gravidanza è riconosciuta, nello specifico, dal comma 485 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le istruzioni, temporanee, per la domanda telematica, sono contenute nel Messaggio Inps n. 1738 del 2019, fermo restando che sarà emanata un'apposita circolare operativa a seguito dell'aggiornamento del sistema dell'Inps «Gestione Maternità».

### **Aumento dei giorni di congedo obbligatorio per il lavoratore padre**

La Legge di Bilancio al comma 278, in un'ottica di rafforzamento delle tutele già previste nel nostro ordinamento in materia di sostegno alla genitorialità, ha aumentato i giorni di congedo obbligatorio per il lavoratore padre.

Per l'anno 2019, infatti, il lavoratore padre potrà godere di cinque giorni di congedo obbligatorio da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio. Il congedo obbligatorio, naturalmente, è riconosciuto anche in caso di affidamento o adozione (sia nazionale che internazionale).

Il lavoratore padre, inoltre, avrà a disposizione anche un giorno di congedo facoltativo di cui potrà usufruire in modalità alternativa rispetto alla lavoratrice madre.

### **Priorità di accesso per le lavoratrici madri al lavoro agile**

Al fine di armonizzare il più possibile i tempi di vita e lavoro, la Legge di Bilancio è intervenuta sulla disciplina relativa allo smart working; è stato modificato, nello specifico, l'art. 18 della Legge n. 81/2017 e, pertanto, il datore di lavoro che stipula accordi di smart working è tenuto a dare priorità alle richieste presentate dalle lavoratrici madri nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio.

Analogo trattamento dovrà essere riservato ai lavoratori con figli disabili.

### **Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno**

Il bonus occupazione Mezzogiorno è finalizzato, al pari degli anni precedenti, a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 o anche di soggetti con una maggiore età anagrafica, ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'agevolazione contributiva, consistente nell'abbattimento dei contributi previdenziali pari ad un massimo di 8060 per 12 mesi, è riconosciuta in favore di tutti i datori di lavoro privati operativi nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (rileva solo al luogo di lavoro e non la residenza del lavoratore o la sede legale).

Le istruzioni operative sono contenute nella Circolare INPS n. 102/2019. Sintetizzando, l'incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante. Sono agevolabili anche i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Il datore di lavoro deve essere in possesso dei canonici requisiti per il godimento delle agevolazioni contributive e l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

La richiesta avviene tramite il modulo istanza IOS.

## **Introduzione del bonus giovani eccellenze**

Sempre nell'ottica di incentivare il più possibile assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, il comma 706 della Legge di Bilancio 2019 ha previsto l'introduzione di un bonus destinato ai datori di lavoro privati che decidono di assumere giovani talenti in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un dottorato di ricerca conseguito tra il 2018 e il 30 giugno 2019.

I titoli di studio dovranno, naturalmente, essere stati conseguiti entro la durata legale del corso e con il massimo dei voti (comunque entro 30 anni per la laurea e 34 per il dottorato). Per i soggetti in possesso di un titolo di studio magistrale è richiesto, oltre al voto di laurea, anche una media ponderata pari a 108/110.

L'agevolazione consiste nell'abbattimento dei contributi previdenziali per un massimo di circa 8000 in 12 mesi.

Al momento non ci sono istruzioni da parte dell'Inps per la fruizione dell'agevolazione.

## ANF: PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE

Con l'emanazione della circolare INPS n. 45/2019 sono state rivoluzionate le modalità di presentazione delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo: si è passati dalla presentazione cartacea a quella telematica.

La nuova utility per la consultazione degli importi ANF è raggiungibile sul sito dell'istituto all'interno del cassetto previdenziale accedendo alla funzionalità "consultazione importi ANF".

L'applicazione permette di prendere visione delle informazioni relative alle domande di Assegno al Nucleo Familiare accolte al momento della richiesta. È possibile consultare sia gli importi massimi giornalieri che quelli massimi mensili. Per importi mensili si intendono quelli netti, ovvero decurtati da eventuali altri assegni percepiti dal richiedente o da altri componenti del nucleo: il valore riportato e, quindi quello massimo netto mensile conguagliabile. La ricerca delle informazioni potrà avvenire per singolo lavoratore o in modalità massiva potendo, così, prendere visione di tutte le domande di ANF accolte per i lavoratori di una determinata azienda. Per prendere visione delle informazioni è necessario inserire la matricola aziendale, il codice fiscale del lavoratore e selezionare il periodo rispetto al quale si vuole effettuare la ricerca; nel caso di ricerca per singolo lavoratore è possibile inserire un arco temporale massimo di dodici mesi (il campo protocollo domanda è un campo opzionale).

Qualora, invece, si volesse procedere ad una consultazione massiva l'utente dovrà inserire la sola matricola aziendale e il periodo di riferimento; in caso di ricerca massiva, la consultazione potrà avvenire, però, soltanto per singolo mese.

Una volta inseriti tutti i dati necessari, il sistema dell'INPS rilascerà le informazioni in formato xml e csv. La nuova utility, come precisato dallo stesso Istituto, permette la visualizzazione delle sole domande ANF accolte.

## INPS: NUOVO ELEMENTO QUALIFICA PROFESSIONALE

L'INPS con il messaggio n. 208/2019 ha comunicato l'introduzione del nuovo elemento, all'interno del flusso Uniemens, "qualifica professionale".

Nel messaggio si legge, infatti, che "al fine di individuare le mansioni svolte dal lavoratore e rendere più agevole e veloce l'istruttoria per il riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici sopra citati, con il presente messaggio si comunica che il flusso Uniemens è stato integrato con l'elemento <QualProf> ove dovrà essere valorizzata, a decorrere dalla competenza febbraio 2019, la Qualifica professionale ISTAT (CP2011) corrispondente alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese".

La mancata valorizzazione del suddetto elemento prima veniva segnalato dal Software di Controllo Uniemens con un errore di tipo "Warning".

Con il comunicato stampa del 19 marzo 2019, l'Istituto precisa che la segnalazione è stata temporaneamente rimossa: il campo previsto per l'indicazione del codice professionale non è stato rimosso.

## LAVORATORI IMPATRIATI: LE NOVITÀ DEL DL. CRESCITA

Il "Decreto Crescita", D.L. 34/2019, ha introdotto rilevanti novità sul regime fiscale applicabile ai lavoratori che trasferiscono volontariamente la propria residenza fiscale in Italia, i c.d. "impatriati".

Le novità, di grande rilevanza per gli interpreti e gli operatori, spaziano dai requisiti necessari per la fruizione alla durata dell'agevolazione.

### Condizioni e misura

Il nuovo regime troverà applicazione per i soggetti che trasferiranno la propria residenza fiscale in Italia a partire dal 4 luglio 2019, visto che le novità sono previste solo per i contribuenti che la conseguiranno nel 2020.

Oltre all'acquisizione della residenza fiscale italiana, per accedere al nuovo regime fiscale agevolato i richiedenti dovranno essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

1. non essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento;
2. impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni;
3. l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Per quanto riguarda la misura del beneficio, il Legislatore ha incrementato la percentuale di reddito non sottoposto ad imposizione fiscale. Nello specifico, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'esenzione è incrementata dal 50% al 70%.

La nuova formulazione della disposizione, a dispetto di quanto previsto in precedenza, prevede espressamente che sono agevolabili anche i redditi di lavoro autonomo e quelli di impresa, ai sensi del nuovo comma 1-bis, dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015.

Come si vedrà in seguito, dopo il clamore suscitato dalla disposizione in commento, particolari disposizioni sono previste per gli sportivi professionisti.

### La durata

In merito alla durata, il regime fiscale in commento, non presenta particolari novità rispetto alla previgente disciplina. Infatti, lo stesso continuerà a trovare applicazione per il periodo di imposta nel quale viene acquisita la residenza italiana e per i 4 successivi periodi d'imposta.

A partire dal 2020, sarà possibile, tuttavia, prolungare la fruizione dell'agevolazione per ulteriori cinque periodi di imposta nel caso in cui il beneficiario soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

almeno un figlio minorenni, o a carico;

acquisto della proprietà di un immobile di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti.

Nel caso di proroga del beneficio, in presenza delle suddette condizioni, l'imponibile fiscale sarà costituito dal 50% del reddito conseguito in Italia, e non dal 30%, come invece previsto per i primi 5 anni di fruizione dell'agevolazione fiscale. Quindi, l'agevolazione seppur prorogata nel tempo per ulteriori 5 periodi d'imposta godrà di un'esenzione inferiore, tranne nel caso di presenza di almeno 3 figli minori, a carico, visto che in tali casi il reddito imponibile sarà pari non al 30% o al 50% ma, bensì, al 10%.

### Trasferimento della residenza nel Meridione

Il legislatore ha previsto un regime particolarmente favorevole per i lavoratori che trasferiscono la residenza in alcune regioni del Meridione.

Infatti, l'articolo 5 comma 5-bis del D.L. n. 34/2019 prevede che, il reddito imponibile ai fini fiscali verrà determinato solo sul 10% di quello Basilicata, Calabria effettivamente percepito dal lavoratore per i lavoratori residenti nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

### L'agevolazione per gli sportivi professionisti

In sede di conversione in Legge, è stato inserito un limite di esenzione per il reddito imponibile degli sportivi professionisti "impatriati", che resta fermo al 50% e non fruisce delle ulteriori maggiorazioni previste.

Inoltre, il comma 5-quinquies subordina l'applicazione del regime fiscale degli sportivi professionisti "impatriati" all'applicazione di un contributo pari allo 0,5% dell'imponibile.

### Il problema dell'iscrizione all'Aire

L'Agenzia delle Entrate, in base al dato normativo precedentemente in vigore, riteneva condizione necessaria per l'accesso al regime agevolato l'iscrizione all'AIRE.

Al contrario, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, potranno accedere al beneficio fiscale in commento anche coloro che non sono iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a patto che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.

L'articolo 5 comma 5-ter del DL 34/2019 introduce, inoltre, per i contribuenti ai quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili, ovvero oggetto di controversie pendenti, una sorta di sanatoria.

Infatti, la nuova disposizione prevede, per i cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, la spettanza dell'agevolazione fiscale secondo la disciplina vigente 31 dicembre 2018, purché tali soggetti siano risultati residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.

Il legislatore, nell'ultimo capoverso del comma 5-ter del Decreto "Crescita" precisa, tuttavia, che non si farà luogo al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo e, pertanto, qualora il contribuente abbia proceduto in autonomia all'adempimento delle richieste presentate dall'Agenzia delle Entrate, non potrà recuperare quanto pagato.

Ovviamente, restano escluse dall'applicazione della sanatoria, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, la res iudicata.

## **NOVITÀ IN MATERIA DI PREVIDENZA: «QUOTA 100» E «OPZIONE DONNA»**

Il Decreto Legge n. 4/2019 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure in materia pensionistica che comprendono la proroga dell'opzione donna e anche il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione passando per la cosiddetta "quota 100" che rappresenta uno dei temi più interessanti.

**QUOTA 100:** è una misura sperimentale, introdotta per il triennio 2019-2020, che prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata nella formula 62 (età anagrafica) + 38 (anni di contribuzione). Per i soggetti iscritti a due o più gestioni previdenziali è stata prevista, inoltre, la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, a patto che gli stessi soggetti non siano già titolari di una pensione a carico delle medesime gestioni. Si evidenzia che, per quei lavoratori che perfezioneranno il requisito per l'accesso a "quota 100" entro il 31 dicembre 2021 è prevista la possibilità di esercitare il diritto alla pensione anticipata anche in un momento successivo. Il requisito, infatti, non sarà più soggetto all'adeguamento degli incrementi della speranza di vita. L'accesso alla prestazione pensionistica anticipata avviene con decorrenze differenti in ragione del diverso momento in cui si maturano i requisiti richiesti dalla legge; in particolare coloro che, alla data del 31 dicembre 2018, risultano già essere in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, potranno presentare apposita domanda a partire dal 1° aprile 2019, mentre per tutti gli altri la presentazione delle domande potrà avvenire soltanto trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

**OPZIONE DONNA:** è anch'essa una misura sperimentale, la cui proroga è stata prevista dal decreto 4/2019.

Tale misura consente alle donne lavoratrici (dipendenti o autonome) di accedere al pensionamento anticipato se in possesso di specifici requisiti anagrafici e contributivi.

Possono accedere al pensionamento anticipato, nello specifico, le donne lavoratrici (dipendenti) che hanno maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni e hanno raggiunto almeno 58 anni di età anagrafica. L'età anagrafica è elevata a 59 anni se autonome.

Tali requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2018.

## **PENSIONE ANTICIPATA: BLOCCO ADEGUAMENTO ASPETTATIVA DI VITA E FINESTRA DI 3 MESI**

Il Decreto Pensioni (art. 15, D.L. n. 4/2019) ha bloccato l'adeguamento del requisito contributivo all'aspettativa di vita, fino al 2026.

Fino al 2026, pertanto, il requisito contributivo è fissato per gli uomini a 42 anni e 10 mesi (2227 settimane), mentre per le donne a 41 anni e 10 mesi (2175 settimane).

Inoltre, il suddetto Decreto ha introdotto una finestra di 3 mesi e, pertanto, il trattamento di pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi da quello di compimento del requisito contributivo.

Esempio

Il signor Marco Rossi, compie il requisito contributivo a marzo 2019, la pensione anticipata decorre da luglio 2019.

## **WELFARE AZIENDALE E DUMPING CONTRATTUALE: LA CIRCOLARE INL 7/2019**

La possibilità di contrattualizzare il c.d. welfare aziendale ha portato spesso ad un utilizzo distorto di questo strumento, con lo specifico fine di aggirare obblighi fiscali e contributivi. In particolare, i datori di lavoro potrebbero essere portati a utilizzare questi strumenti al fine di abbassare il costo contributivo, spostando parte della retribuzione da erogare sui benefit che, come noto, sono esenti sia da un punto di vista fiscale che previdenziale.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'argomento più volte. Da ultimo si segnala circolare n. 7/2019 dell'INL sulla regolarità contributiva in presenza di Welfare Aziendale, in cui questi comportamenti vengono evidenziati come irregolari.

Già nella circolare 28/e del 2016, l'Agenzia delle Entrate ribadiva il rischio dell'utilizzo del welfare aziendale al sol fine di aggirare "gli ordinari criteri di determinazione del reddito da lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività della retribuzione".

La circolare INL, che si focalizza sull'applicazione dei benefici contributivi, chiarisce che non è sufficiente una verifica meramente formale in merito all'applicazione dei CCNL stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ma, invece, è necessaria invece una valutazione di equivalenza del trattamento economico corrisposto e di quello normativo riconosciuto, anche di secondo livello, indipendentemente dal contratto collettivo applicato ed indicato sulla lettera di assunzione.

L'INL chiarisce, inoltre, che ai fini della suddetta valutazione dell'equivalenza dei trattamenti economici e normativi garantiti datore di lavoro, non si può tenere conto di trattamenti erogati al dipendente sottoposti in tutto o in parte a regimi di esenzione contributiva, come avviene nel welfare aziendale.

L'atteggiamento dell'INL appare condivisibile, e anche in linea con le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate. Il welfare aziendale è uno strumento molto importante, che può portare dei vantaggi competitivi importanti nel nostro sistema produttivo, ma non può divenire un "boomerang" per lo stato sociale e, soprattutto, per i dipendenti, utilizzandolo come "escamotage" per aggirare le regole contributive.

## **RISCATTO LAUREA AGEVOLATO E "PACE CONTRIBUTIVA"**

È stato introdotto, dal Decreto 4/2019, il riscatto «agevolato» del corso di laurea per i periodi di studi successivi al 31/12/1995.

Si può sempre optare per il regime ordinario ma questo è particolarmente vantaggioso in quanto il risparmio può essere davvero elevato (fermo restando che occorre valutare ogni singolo caso in modo approfondito).

Il costo di ogni anno di riscatto «agevolato» si ottiene moltiplicando il minimo imponibile annuo per artigiani e commercianti per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (pari a circa il 33%) vigente nell'anno di presentazione della domanda.

Per il 2019, un anno di riscatto sarebbe pari a circa 5.239,74

(15.878x33%)

Le istruzioni operative sono contenute nella circolare Inps 106/2019.

In via sperimentale, per il triennio 2019 – 2020, il decreto 4/2019 ha introdotto la possibilità, per i lavoratori «nuovi iscritti» (senza contribuzione accreditata prima del 1 gennaio 1996), di «riscattare» periodi non coperti da contribuzione, per un massimo di 5 anni (c.d. «pace contributiva»).

L'onere annuale è calcolato applicando l'aliquota di computo (circa 33%) per il reddito relativo alle 52 settimane antecedenti il riscatto.

L'onere in questione è detraibile dai redditi in misura pari al 50%. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare Inps 106/2019.